

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

## 5<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 18 LUGLIO 1979

Presidenza del vice presidente CARRARO,  
indi del vice presidente FERRALASCO

#### INDICE

<b>CONGEDI</b> . . . . .	Pag. 171	Trasmissione dalla Camera dei deputati e deferimento a Commissione permanente in sede referente . . . . .	Pag. 218
<b>CORTE DEI CONTI</b>		<b>Discussione:</b>	
Trasmissione di relazione sulla gestione fi- nanziaria di ente . . . . .	172	« Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 154, recante disposizioni ur- genti relative al finanziamento della spesa degli enti locali per il servizio sanitario » (5) ( <i>Relazione orale</i> )	
<b>DISEGNI DI LEGGE</b>		<b>Approvazione, con modificazioni, con il se- guente titolo:</b> « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 154, recante disposizioni urgenti relative al finanziamento della spesa de- gli enti locali per l'esercizio sanitario »:	
Annunzio di presentazione . . . . .	171	BEORCHIA (DC), <i>relatore</i> . . . . .	179 e <i>passim</i>
Autorizzazione alla relazione orale per i disegni di legge nn. 6, 65 e 54:		BONAZZI (PCI) . . . . .	.189, 195
PRESIDENTE . . . . .	.172, 217	CAROLLO (DC) . . . . .	.195, 199, 200
CENGARLE (DC) . . . . .	172	DEL NERO (DC) . . . . .	.186, 195
FAEDO (DC) . . . . .	217	FASSINO (Misto-PLI) . . . . .	200
PINTO (PRI) . . . . .	217	PANDOLFI, <i>ministro del tesoro</i> . . . . .	199
Apposizione di nuove firme al disegno di legge n. 60 . . . . .	172	RASTRELLI (MSI-DN) . . . . .	.196, 198
Presentazione del testo degli articoli propo- sto dalla 6 <sup>a</sup> Commissione permanente per il disegno di legge n. 5 . . . . .	172		
Presentazione di relazioni . . . . .	.172, 218		

SPADACCIA ( <i>Misto-PR</i> ) . . . . .	Pag. 185, 200
SPINELLI ( <i>PSI</i> ) . . . . .	185
VENANZETTI, <i>sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .	.193, 195, 197

**Discussione e approvazione con modificazioni:**

« Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, concernente norme in materia di integrazione salariale a favore dei lavoratori delle aree del Mezzogiorno » (6) (*Relazione orale*):

BOZZELLO VEROLE ( <i>PSI</i> ) . . . . .	209
CAZZATO ( <i>PCI</i> ) . . . . .	216
DONAT-CATTIN ( <i>DC</i> ) . . . . .	208
LIBERTINI ( <i>PCI</i> ) . . . . .	.207, 211
MANENTE COMUNALE ( <i>DC</i> ) . . . . .	213
MITROTTI ( <i>MSI-DN</i> ) . . . . .	.212, 214
PITTELLA ( <i>PSI</i> ) . . . . .	204
ROMEI ( <i>DC</i> ), <i>relatore</i> . . . . .	.201, 209
SCARDACCIONE ( <i>DC</i> ) . . . . .	211
SCOTTI, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> . . . . .	.206, 210
ZICCARDI ( <i>PCI</i> ) . . . . .	212

**Seguito della discussione:**

« Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 153, concernente assegnazione di fondi alla Regione autonoma della Sardegna per l'avvio del risanamento delle imprese chimiche del Tirso » (4) (*Relazione orale*)

**Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo:** « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 maggio

1979, n. 153, concernente assegnazione di fondi alla Regione autonoma della Sardegna per l'avvio del risanamento delle imprese chimiche del Tirso »:

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 173 e <i>passim</i>
ANDERLINI ( <i>Sin. Ind.</i> ) . . . . .	.176, 177
* BACICCHI ( <i>PCI</i> ) . . . . .	175
CAROLLO ( <i>DC</i> ), <i>relatore</i> . . . . .	.173 e <i>passim</i>
PANDOLFI, <i>ministro del tesoro</i> . . . . .	.175, 178

**INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI**

Annunzio . . . . . 219, 220

**Per lo svolgimento di una interrogazione e per la risposta scritta ad altra interrogazione:**

PRESIDENTE . . . . .	.217, 218
FABRI ( <i>PSI</i> ) . . . . .	217
SIGNORI ( <i>PSI</i> ) . . . . .	218

**ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI GIOVEDÌ 19 LUGLIO 1979 . . . . .**

227

**SCHEMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA PER IL PERIODO DAL 17 AL 20 LUGLIO 1979**

Inserimento nello schema dei lavori dei disegni di legge nn. 65, 54, 140 e 141 . . . . . 218

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*

**Presidenza del vice presidente CARRARO**

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

**MITTERDORFER**, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

**PRESIDENTE.** Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

**Congedi**

**PRESIDENTE.** Hanno chiesto congedo i senatori: De Vito per giorni 3, Malagodi per giorni 1, Pacini per giorni 3, Pettrilli per giorni 3.

**Annunzio di presentazione di disegni di legge**

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

**LIBERTINI, BENASSI, CALICE, GUERRINI, MONTALBANO, VALENZA, MOLA, OTTAVIANI e POLLASTRELLI.** — « Istituzione dell'Azienda per le ferrovie dello Stato e soppressione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato » (124);

**SIGNORI, LEPRE, BARSACCHI, SPOZIO, MARAVALLE, SPINELLI, TALAMONA, BOZZELLO VEROLE, JANNELLI, SEGRETO, PETRONIO, NOCI e SCVAROLLI.** — « Unificazione della durata della ferma di leva » (125);

**MALAGODI e FASSINO.** — « Attenuazione degli effetti dell'inflazione sull'imposta sui redditi delle persone fisiche » (126);

**MALAGODI e FASSINO.** — « Modifica alle norme sulla disciplina del contenzioso tributario » (127);

**DELLA PORTA, SALERNO e COSTA.** — « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, in materia di corresponsione della razione viveri al personale delle forze armate in servizio negli aeroporti » (128);

**DELLA PORTA, COSTA, SALERNO, MEZZAPESA e GIACOMETTI.** — « Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili » (129);

**BOMPIANI, CODAZZI Alessandra, DE GIUSEPPE, JERVOLINO RUSSO Rosa, MEZZAPESA, DELLA PORTA, de' COCCI, BEVILACQUA, VITALE Antonio, ROMEI, MIROGLIO, BOMBARDIERI, TOROS, BEORCHIA, CENGARLE, MANENTE COMUNALE, COSTA, DEL NERO, FIMOGNARI e RIGGIO.** — « Prevenzione delle minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali. Assistenza e integrazione sociale dei portatori di *handicaps* » (130);

**DELLA PORTA, COSTA, SALERNO, BEVILACQUA e AMADEO.** — « Trattamento di pensione per invalidi e mutilati civili » (131);

**ACCILI, BOMPIANI, D'AMICO e FRACASSI.** — « Provvedimenti finanziari urgenti a favore delle libere Università d'Abruzzo » (132);

**GRAZIOLI, CODAZZI Alessandra, MANCINO, ROMEI, BOMBARDIERI, BOMPIANI, PACINI, AMADEO, FIMOGNARI e MEZZAPESA.** — « Aumento della indennità di accompagnamento a favore dei ciechi civili assoluti » (133);

**BUSSETI, DE GIUSEPPE, DE CAROLIS, BEORCHIA, BAUSI e ROSI.** — « Ordinamento della professione di avvocato » (134);

**TERRACINI, TEDESCO TATÒ Giglia, PIERALLI e BRANCA.** — « Norme per garantire agli stranieri ed agli apolidi il diritto di asilo e l'esercizio delle libertà democratiche nel territorio della Repubblica » (135);

MEZZAPESA, BOMPIANI, VETTORI, DE CAROLIS, COLELLA, MANENTE COMUNALE, BEORCHIA, BUZZI, SPEZIA, D'AMICO, SCHIANO e BOMBARDIERI. — « Agevolazioni contributive e previdenziali per giovani invalidi civili » (136);

MEZZAPESA, FAEDO, BUZZI, D'AMICO, SCHIANO, SCARDACCIONE, BOGGIO, BOMPIANI e ACCILI. — « Modifica del secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 576, recante riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo del personale insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione elementare, secondaria e artistica » (137);

MEZZAPESA, ACCILI e SALERNO. — « Riconoscimento del servizio militare nei pubblici concorsi » (138);

MEZZAPESA, FAEDO, MANCINO, MAZZOLI, DE CAROLIS e ORLANDO. — « Contributo per il funzionamento degli orti botanici e dei musei delle scienze » (139).

#### **Apposizione di nuove firme al disegno di legge n. 60**

P R E S I D E N T E . I senatori Cazzato, Fragassi, Panico e Romeo hanno dichiarato di apporre la loro firma al disegno di legge: CHIELLI ed altri. — « Norme sui contratti agrari » (60).

#### **Annunzio di presentazione del testo degli articoli proposto dalla 6ª Commissione permanente per il disegno di legge n. 5**

P R E S I D E N T E . In data 17 luglio 1979, la 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) ha presentato il testo degli articoli, proposto dalla Commissione stessa, per il disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 154, recante disposizioni urgenti relative al finanziamento della spesa degli enti locali per il servizio sanitario » (5).

#### **Annunzio di presentazione di relazione**

P R E S I D E N T E . A nome della 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport), il senatore Schiano ha presentato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 1979, n. 236, concernente disposizioni particolari per assicurare lo svolgimento di scrutini ed esami » (66).

#### **Annunzio di relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria di ente**

P R E S I D E N T E . Il Presidente della Corte dei conti, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la relazione concernente la gestione finanziaria dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale, per gli esercizi 1975, 1976 e 1977 (Doc. XV, n. 3).

Tale documento sarà inviato alla Commissione competente.

#### **Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 6**

C E N G A R L E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C E N G A R L E . A nome della 11ª Commissione permanente chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge recante: « Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, concernente norme in materia di integrazione salariale a favore dei lavoratori delle aree del Mezzogiorno » (6).

P R E S I D E N T E . Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Cengarle si intende accolta.

**Seguito della discussione del disegno di legge:**

**« Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 153, concernente assegnazione di fondi alla Regione autonoma della Sardegna per l'avvio del risanamento delle imprese chimiche del Tirso » (4)**  
(Relazione orale)

**Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 153, concernente assegnazione di fondi alla Regione autonoma della Sardegna per l'avvio del risanamento delle imprese chimiche del Tirso »**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 153, concernente assegnazione di fondi alla Regione autonoma della Sardegna per l'avvio del risanamento delle imprese chimiche del Tirso » per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Avverto che da parte del senatore Carollo, che ha avuto contatti con gli esponenti dei Gruppi parlamentari, è stato presentato un emendamento sostitutivo dell'articolo 1 del decreto-legge. Se ne dia lettura.

**MITTENDORFER**, segretario:

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« È attribuita nell'anno finanziario 1979 alla regione Sardegna la somma di lire 33.200 milioni perchè sia trasferita a titolo di prestito non oneroso alle società Chimica del Tirso s.p.a. e Fibra del Tirso s.p.a. ».

1.2

**CAROLLO**, relatore. Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**CAROLLO**, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento nasce da una avvertita e generale esigenza di elimi-

nare certi riferimenti di natura giuridica che, a giudizio di non pochi colleghi, avrebbero potuto pregiudicare la più retta applicazione della norma che era stata presentata sotto forma di decreto dal Governo stesso. Evidentemente l'emendamento da me presentato coglie lo spirito degli orientamenti, delle valutazioni e dei giudizi dei colleghi e in particolare di quelli della sinistra.

Non è improbabile, signor Presidente, che cogliere lo spirito non significhi però aver proposto dal punto di vista formale l'espressione più propria. Dico questo perchè — mi si consenta — ho notizia di un analogo emendamento che il Governo — per cogliere lo stesso spirito — vorrebbe presentare. In tal caso il mio emendamento potrebbe rimettersi a quello del Governo, sempre che il Governo — come ripeto, ne ho notizia — pensi di presentare un suo emendamento che mi sembra dal punto di vista tecnico-giuridico ed anche finanziario ben più preciso di quello da me presentato come relatore del disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

**PANDOLFI**, ministro del tesoro. Signor Presidente, ringrazio molto il relatore, senatore Carollo, e gli altri senatori che hanno contribuito alla redazione di un testo che si propone di superare le difficoltà emerse nel corso della discussione nella seduta di ieri. Il Governo aveva fatto, per parte sua, qualche riflessione senza tuttavia arrivare alla presentazione di un emendamento formale, tenuto conto della volontà espressa in questa Aula che l'emendamento fosse piuttosto il frutto di una convergenza delle posizioni dei diversi Gruppi che non il risultato di un consenso su un testo direttamente presentato dal Governo. Penso tuttavia che la convergenza delle riflessioni si possa determinare una volta messi a fuoco due punti.

Il primo: rilevo dall'emendamento del senatore Carollo che manca qualunque criterio di ripartizione della somma globale di 33 miliardi e 200 milioni trasferita alla regione sarda. Nel testo del Governo il criterio di ri-

partizione era fissato con riferimento alle quote a ciascuna delle due società spettanti a titolo di contributi deliberati in loro favore ai sensi dell'articolo 30 della legge numero 588. In altre parole, la regione, una volta ricevuta la somma dal Tesoro, aveva un criterio oggettivo per stabilire la ripartizione fra la società Chimica del Tirso e l'altra società, Fibra del Tirso. L'aver omesso — ed io pure concordo che ciò può essere opportuno dopo il dibattito di ieri — qualunque riferimento alla legge n. 588 rende tuttavia indispensabile che si indichi nella legge un altro criterio per ripartire la somma di 33 miliardi e 200 milioni tra le due società.

A questo riguardo il Governo si permette di suggerire l'unica soluzione oggi praticamente possibile, quella cioè di indicare esattamente, nel testo dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 1 del decreto-legge, la ripartizione effettivamente intervenuta tra le due società. In mancanza di questo punto di riferimento avremo anche l'impossibilità della registrazione da parte della Corte dei conti di qualunque ripartizione che risulterebbe assolutamente arbitraria, non avendo la regione alcun elemento per stabilire quanta parte della cifra globale debba andare all'una e quanta parte all'altra società.

Abbiamo preso le opportune informazioni alla regione Sardegna e le cifre che dovrebbero essere indicate sono esattamente di 9 miliardi e 660 milioni alla società Chimica del Tirso e di 23 miliardi e 540 milioni all'altra società Fibra del Tirso. Questo è il primo suggerimento, che mi pare si possa facilmente innestare sull'emendamento presentato dal senatore Carollo.

C'è una seconda questione che presenta, mi rendo conto, qualche maggiore difficoltà concettuale: l'emendamento Carollo interviene in senso modificativo rispetto al testo del decreto-legge per quanto riguarda il titolo dell'erogazione della somma dal Tesoro alla regione o meglio ancora dalla regione alle due società. Come è noto, il testo del decreto-legge parlava di un contributo a fondo perduto. Si parla qui invece di un mutuo non oneroso. Il mutuo, anche se non oneroso, cioè anche se non esiste il problema della determinazione di una somma a titolo di interessi

in termini percentuali annui, tuttavia è sempre una entità che va definita per quanto riguarda, ad esempio, il periodo di ammortamento. In assenza di questo elemento incorreremmo di nuovo nell'arbitrarietà della regione nel fissare senza alcun parametro di riferimento certo — faccio due casi estremi — un rimborso nei termini di un anno o un rimborso nei termini di vent'anni.

Vorrei anche sommessamente ripetere quanto già dicevo ieri, che cioè insistiamo su una materia che è fatta di rapporti giuridici ormai esauriti perchè le somme trasferite a fondo perduto dalla regione alle due società sono state dalle due società già prontamente erogate a creditori delle società stesse: lavoratori dipendenti per salari arretrati, fornitori ed altri (tra l'altro, credo, anche in parte aziende di credito).

Allora chiedo se in questo sforzo di convergenza non può essere tenuto conto della situazione e apprezzato un eventuale ritorno al testo del Governo, vale a dire il ripristino della locuzione « quale contributo straordinario » in modo che appaia chiaramente che si tratta di una somma versata a fondo perduto.

Questi sono i due suggerimenti. Se potessi registrare una qualche convergenza sui due punti penso che sarebbe estremamente facile redigere un testo finale di emendamento.

**P R E S I D E N T E .** Invito il relatore ad esprimere il parere sulle osservazioni del Governo.

**C A R O L L O , relatore.** Sarei favorevole alla unificazione dei due testi sempre che evidentemente le parti politiche siano disponibili a che questo accada, tenuto conto che tanto l'emendamento da me presentato quanto l'emendamento annunciato dal Governo hanno fondamento in una inclinazione ad accogliere lo spirito dell'emendamento dei colleghi della sinistra, ieri sera da loro presentato e da tutti discusso utilmente. Quindi chiederei loro di pronunciarsi.

**P R E S I D E N T E .** Chiedo ai presentatori dell'emendamento 1.1, già illustrato nella seduta di ieri, se c'è da parte loro una disponibilità a prendere in considerazione le proposte e le osservazioni del rela-

5ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

18 LUGLIO 1979

tore e del Ministro. In questa ipotesi potremmo anche sospendere brevemente la seduta per consentire la formulazione di un testo concordato.

B A C I C C H I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

\* B A C I C C H I . Mi sembra che ci sia bisogno di esaminare meglio il testo. L'onorevole Ministro ci ha or ora indicato dei criteri, e su di essi dirò subito la mia opinione, ma sarebbe comunque meglio formulare un testo definitivo.

Sia nell'emendamento del relatore, sia nell'ulteriore specificazione proposta dall'onorevole Pandolfi c'è un elemento che va considerato positivamente. Diamo atto che sono stati tolti da ambedue questi emendamenti gli elementi più pericolosi e inaccettabili contenuti nell'originario decreto del Governo, vale a dire i riferimenti alla legge n. 588 del 1962 e alla legge n. 268 del 1974; in modo particolare si è eliminato il riferimento a quegli impegni che sono stati assunti in maniera abbastanza strana dagli amministratori della regione sarda — questa almeno è la nostra opinione — nei confronti di aziende e che, tra l'altro, come dicevamo ieri, richiamerebbero in vita anche impegni assunti nei confronti della SIR-Rumianca (perchè in concreto anche di questo si tratta). Crediamo peraltro che questi elementi vadano tolti completamente dal decreto e, anche per ragioni di coordinamento, riteniamo che i riferimenti alla legge n. 588 debbano essere eliminati anche in premessa del decreto e forse anche nell'ultimo comma dell'articolo 3 che si riferisce agli atti e provvedimenti adottati in applicazione del decreto del 5 aprile, qualora questi contenessero riferimento alla legge n. 588.

Queste sono questioni di coordinamento, se siamo d'accordo nel merito. Ma proprio nel merito vorrei osservare che non si comprendono le ragioni per le quali dovrebbe essere dato un contributo alla regione sarda e dovrebbe esserci il passaggio, mediante la regione sarda, alle aziende. Credo quanto meno che bisognerebbe invocare (in questo momento non vedo altra soluzione) il terzo com-

ma dell'articolo 119 della Costituzione, che prevede per casi particolari contributi straordinari alle regioni, perchè ritengo che questi mezzi dovrebbero essere dati in nome di qualche cosa. C'è altrimenti quell'articolo dello statuto sardo che si richiama all'articolo 119 della Costituzione; ritengo che quanto meno vi si dovrebbe fare riferimento.

Voglio dire tuttavia che, se la soluzione ora prospettata ci pare più accettabile di quella contenuta nel decreto, neanche essa è una soluzione lineare; più lineare sarebbe stato, a parere nostro, il passaggio attraverso l'ENI. Ci rendiamo conto che manca ancora, in concreto, un piano della chimica, che manca in modo particolare un programma serio e definito per quanto riguarda le fibre, ma ci pare in definitiva che il nodo da sciogliere in relazione a questo programma deve essere anche quello di stabilire a che titolo vengono dati questi mezzi, nonchè il futuro di queste aziende. Ho detto ieri, e lo ripeto ora, che non volevamo porre oggi in discussione questo tema, tuttavia mediante il passaggio all'ENI si sarebbe definito più chiaramente tutto questo, anche per quanto riguarda il futuro.

Detto questo e trovandosi il modo di definire l'emendamento — se il Governo lo ha già definito tanto meglio — per non fare un braccio di ferro ritiriamo il nostro emendamento, dichiarando però nel contempo che la soluzione proposta, seppure migliore di quella precedente, non è ancora la più adatta allo scopo; per cui il nostro Gruppo si asterrà dal voto sull'emendamento.

P A N D O L F I , *ministro del tesoro*.  
Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A N D O L F I , *ministro del tesoro*. Signor Presidente, ho già espresso il mio ringraziamento al senatore Carollo e sono anche molto grato al senatore Bacicchi, che mi sembra abbia perfettamente interpretato l'intendimento del Governo nel secondare lo sforzo che i vari gruppi politici hanno compiuto in questa Assemblea. Lo ringrazio anche per avere consentito che il margine di dissenso

che rimane si esprima nella forma dell'astensione piuttosto che in quella del voto contrario.

Per parte mia, anche per accelerare il lavoro dell'Assemblea, ho pensato di dare subito una formulazione al testo come risulterebbe dalla combinazione dell'originario emendamento Carollo e dai suggerimenti del Governo, salve le questioni di coordinamento che rimangono aperte, per cui forse occorrerebbe un momento di riflessione. Non credo che l'articolo 3 ponga problemi specifici di coordinamento perchè il riferimento al decreto precedente è solo nel senso che il presente decreto non è altro che la sostituzione del precedente.

C'è il problema dell'epigrafe, ma mi sembra che non sia di particolare difficoltà in quanto i disegni di legge di conversione attengono al testo dell'articolato del decreto, restando implicitamente caducato quanto in contrasto vi sia eventualmente nella epigrafe.

Il testo sarebbe il seguente:

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

« Per l'anno finanziario 1979 è attribuita alla regione Sardegna la somma di lire 33.200 milioni, che la regione destinerà, quale contributo straordinario da versare in unica soluzione, per lire 9.660 milioni alla s.p.a. Chimica del Tirso e per lire 23.540 milioni alla s.p.a. Fibra del Tirso ».

1. 3

IL GOVERNO

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

CAROLLO, *relatore*. Signor Presidente, sarei favorevole al testo presentato dal Governo anche perchè mi sembra che offra una sistemica migliore per quanto attiene alla distribuzione dei 33 miliardi e 200 milioni. Penso che non sia in contrasto con lo spirito dell'emendamento dei colleghi se al posto di « mutuo non oneroso » si intenda introdurre il concetto di contributo straordinario, natu-

ralmente fermo restando che una parte della motivazione del decreto relativa al secondo capoverso, specialmente l'ultima parte, sia modificata anche in sede di coordinamento così come ha suggerito il collega Bacicchi. Pertanto ritiro il mio emendamento.

ANDERLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDERLINI. Vorrei riprendere un momento quella parte dell'intervento del collega Bacicchi in cui si poneva la questione se, modificato secondo quanto si è stabilito adesso l'articolo 1, non si debba anche considerare decaduta quella parte dell'epigrafe contenuta nel secondo comma che dice: « mediante l'erogazione dei contributi già deliberati a loro favore dalla regione autonoma della Sardegna nel quadro degli interventi di cui alla legge 11 giugno 1962 n. 588 ». A me pare chiaro che queste parole non hanno più nessuna ragione per essere mantenute nel testo del decreto visto che all'articolo 1 abbiamo totalmente cambiato le motivazioni per le quali la somma viene erogata.

Lascio al relatore ed al Governo la responsabilità della formulazione dell'articolo 1 e pertanto nei confronti di questo testo il nostro Gruppo assume una posizione di astensione: io, per esempio, non so se sia giusto il tipo di ripartizione che il Ministro ci ha presentato, non ho avuto tempo di poterlo controllare perchè le cifre sono state date appena adesso in quest'Aula e non credo nemmeno che sia corretto togliere le parole « mutuo non oneroso » perchè non capisco per quale motivo la regione sarda debba dare a totale fondo perduto a queste due società i 33 miliardi che lo Stato gli trasferisce.

Quel che mi interessa ancor di più è l'ultimo comma dell'articolo 3. Signor Presidente, rivolgo una domanda a lei ed agli uffici del Senato: come facciamo a lasciare in vita il secondo comma dell'articolo 3 che dice: « Restano validi gli atti e provvedimenti adottati in applicazione del decreto 5 aprile 1979 »? No, quegli atti non sono più validi perchè sono stati redatti sulla base del quadro degli interventi di cui alla legge 11 giu-



gno 1962, n. 588, e sulla base del riferimento alla legge n. 268, di cui all'articolo 1. Siccome questi due riferimenti, con le decisioni che il Senato si accinge a prendere, decadono totalmente, quegli atti non restano validi; vuol dire che per trasferire questi fondi la regione sarda dovrà adottare un nuovo provvedimento motivato o come contributo straordinario o come mutuo senza oneri e senza interessi, purchè negli atti della regione non resti in vita alcun riferimento sia alla legge n. 588 sia alla legge n. 268.

A me pare dunque che, se passa il testo dell'emendamento che relatore e Governo hanno presentato combinando le loro volontà, si debbano di necessità ritenere decaduti, in ragione del coordinamento che la Presidenza del Senato è chiamata a fare, sia l'ultima parte del secondo comma dell'epigrafe sia il secondo comma dell'articolo 3.

**PRESIDENTE.** Senatore Anderlini, vorrei ribadire il concetto già espresso dal Ministro. Oggetto della conversione è la parte normativa del decreto-legge, e non certo la premessa nella quale il Governo indica solo le ragioni che hanno indotto a deliberare in un certo modo.

Noi dobbiamo convertire in legge non la premessa ma gli articoli del decreto, per cui non è ammissibile un emendamento alla premessa.

**A N D E R L I N I.** Signor Presidente, io ho chiesto che lei, valendosi dei poteri di coordinamento che le sono conferiti dal nostro Regolamento e tenuto conto che cambia radicalmente la natura della legge e del decreto che stiamo per votare, chieda al Governo che in qualche modo sia espunta questa eccezionale contraddizione che si verrebbe a verificare perchè avremmo una epigrafe che dice bianco e un testo che dice nero.

Se il Senato vuole che le cose restino così, lasciamo pure che sia così ma è veramente una contraddizione stridente in termini: mi rifiuto di credere che nel nostro Regolamento non ci siano elementi tali per espellere dal testo che stiamo per approvare una stridente e patente contraddizione.

Comunque lascio a lei la decisione.

**PRESIDENTE.** Senatore Anderlini, la ringrazio di non insistere su questo punto: le faccio ulteriormente presente che il testo del decreto, con la sua premessa, è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, e resta comunque nella storia della nostra spicciola legislazione.

Per quanto riguarda la sua osservazione circa la necessità di sopprimere il secondo comma dell'articolo 3, mi permetto di ricordarle che la Costituzione dispone che, in caso di mancata conversione o di modifiche in sede di conversione, si debbano regolare i rapporti giuridici sorti durante il periodo di efficacia del decreto-legge.

Comunque, se lei presenta un emendamento, l'Assemblea lo prenderà in considerazione.

**A N D E R L I N I.** Credo che i rapporti creati con il decreto del 5 aprile siano regolati sufficientemente dal primo comma dell'articolo 3, il quale recita: « Le disposizioni del presente decreto sostituiscono quelle del decreto-legge 5 aprile 1979 ». Ritengo che sia invece del tutto incongruo e contraddittorio, rispetto al nuovo testo dell'articolo 1, dire successivamente: « Restano validi gli atti e provvedimenti adottati in applicazione del decreto-legge 5 aprile 1979, n. 114 ».

Comunque se ella, signor Presidente, ritiene che questo secondo comma non debba decadere automaticamente in ragione del coordinamento al quale è chiamata la Presidenza del Senato, vuol dire che in questo momento presento un emendamento soppressivo del secondo comma dell'articolo 3.

**PRESIDENTE.** Da parte del senatore Anderlini è stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere il secondo comma dell'articolo 3.*

3.1

Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere su questo emendamento.

**C A R O L L O**, relatore. Signor Presidente, il significato del primo comma dell'articolo 3 dovrebbe essere tale da non conside-

rare necessario, in effetti, quanto previsto nel secondo comma dello stesso articolo. Pertanto mi dichiaro favorevole all'emendamento del senatore Anderlini.

P A N D O L F I , *ministro del tesoro*. Signor Presidente, onorevoli senatori, vorrei rivolgermi in modo particolare al senatore Anderlini per pregarlo di considerare alcuni elementi che desidero fornire circa la questione relativa alla conservazione o meno della disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 3.

Vorrei ricordare che abbiamo avuto inizialmente un primo decreto-legge del Governo, il decreto 5 aprile 1979, n. 114, il quale aveva contenuto identico a quello che è attualmente in esame per la conversione, cioè il decreto-legge 26 maggio 1979, n. 253, che non è altro se non la reiterazione del precedente in relazione alla situazione parlamentare che non consentì la sua conversione in legge. Che cosa è accaduto in linea di fatto? È accaduto che dopo il primo decreto 5 aprile 1979 le disposizioni dell'articolo 1 hanno trovato subito applicazione anche perchè il Governo si trovava di fronte a elementi straordinari di necessità e di urgenza. Quindi, in data 9 maggio 1979, il Tesoro accreditava alla regione sarda la somma di 33 miliardi e 200 milioni che qualche giorno dopo veniva puntualmente riscossa dalla regione stessa. Per questo l'articolo 3 del decreto-legge 26 maggio 1979 opportunamente stabilisce al secondo comma che gli atti avvenuti in applicazione del primo decreto-legge debbono conservare validità.

Accade ora che è mutato il titolo dell'erogazione, dalla regione sarda alle due società della zona del Tirso, della somma di 33 miliardi e 200 milioni. Ritengo però sommamente che questo non interferisca su quanto è accaduto antecedentemente, cioè su ciò che è accaduto in base al primo decreto-legge, perchè, se così fosse, dovremmo ripetere tutti gli atti che sono stati posti in essere.

A N D E R L I N I . Certo che li dovete ripetere, in quanto sono stati compiuti sulla base della legge n. 268.

P A N D O L F I , *ministro del tesoro*. Senatore Anderlini, mi ha interrotto mentre stavo per sviluppare un argomento conclusivo.

Mi pare che la richiesta del senatore Anderlini sia piuttosto un'altra e non sia quella della retrocessione dalla regione al Tesoro e, prima ancora, di una retrocessione dalle due società alla regione e — mi consenta — prima ancora dai salariati che hanno preso gli stipendi alle due società che hanno erogato le somme, perchè ciò, come ripeto, significherebbe annullare gli atti già compiuti e questo non è certo il suo intendimento. Credo piuttosto che sia quello di mutare la ragione del conferimento dalla regione alle due società e quindi prima dal Tesoro alle regioni.

Ebbene, a me pare che a questo si possa pervenire per via amministrativa, dopo aver cambiato l'articolo 1 del decreto, in quanto nelle postazioni contabili dallo Stato alla regione e dalla regione alle due società si apporrà una menzione che indicherà che ciò avviene — le cifre sono identiche — non più in base al riferimento ad una legge che non intendiamo più menzionare, ma semplicemente in base al diretto disposto della norma del decreto-legge che dice in maniera molto semplice: tanti miliardi vanno ad una società e tanti all'altra.

Vorrei anche dire che la disaggregazione che abbiamo compiuto — lo dico per obiettività e lealtà perchè non sorgano dubbi in materia — tra i 9 miliardi e 660 milioni da una parte e i 23 miliardi e 540 milioni dall'altra non è niente altro che la riproduzione esatta della situazione di fatto, cioè delle erogazioni intervenute e che ci siamo fatti documentare dalla regione sarda. Si tratta quindi di una semplice variazione del titolo di queste operazioni contabili che può avvenire, come prevede la legge di contabilità generale dello Stato, con la annotazione, relativamente alle poste che sono state toccate, con riferimento alla legge successiva che è quella di conversione del decreto-legge originario.

Detto questo, non mi pare che ci sia interferenza alcuna diretta tra il secondo comma dell'articolo 3, che è necessario che sopravviva, e il mutato orientamento del Parlamen-

to, che si dovrebbe tradurre nell'approvazione del nuovo articolo 1 del decreto-legge.

Sono quindi contrario alla soppressione.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal Governo e accettato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

**CAROLLO**, *relatore*. Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**CAROLLO**, *relatore*. Signor Presidente, siccome avevo annunciato il mio parere favorevole all'emendamento soppressivo e lo confermo, desidererei motivarlo ulteriormente e perciò mi permetto di rileggere, quanto meno per me stesso, ma certo anche per i colleghi, il primo comma dell'articolo 3, specialmente nella parte che dice: « Le disposizioni del presente decreto-legge sostituiscono quelle del decreto-legge 5 aprile 1979, n. 114, ed hanno effetto dalla data di entrata in vigore di quest'ultimo », cioè a dire di quel decreto fatto il 5 aprile e che decadde.

Cosa significa che hanno effetto dall'entrata in vigore di quest'ultimo, cioè a dire di quel decreto fatto il 5 aprile e che decadde? Cosa significa « ed hanno effetto dalla data di entrata in vigore »? Significa che hanno effetto per tutto ciò che consegue all'erogare i contributi alle società; e l'erogazione di contributi alle società comporta una serie di adempimenti formali e amministrativi che vengono coperti, a mio giudizio, con il primo comma, laddove è detto « con effetto dalla data del 5 aprile 1979 ». Ciò significa che, a mio giudizio, è superfluo lo stesso richiamo relativo al secondo comma dell'articolo 3.

Per queste considerazioni insisto nel dichiararmi favorevole all'emendamento soppressivo in quanto ritengo che non andrebbe a guastare nulla rispetto a quanto si riprometteva il Governo con l'articolo 3 del decreto-legge.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti lo emendamento 3.1, presentato dal senatore

Anderlini, accettato dalla Commissione e non accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico con l'avvertenza che il titolo è il seguente: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 153, concernente assegnazione di fondi alla Regione autonoma della Sardegna per l'avvio del risanamento delle imprese chimiche del Tirso ». Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

#### **Discussione del disegno di legge:**

**« Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 154, recante disposizioni urgenti relative al finanziamento della spesa degli enti locali per il servizio sanitario » (5) (Relazione orale)**

**Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 154, recante disposizioni urgenti relative al finanziamento della spesa degli enti locali per il servizio sanitario »**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 154, recante disposizioni urgenti relative al finanziamento della spesa degli enti locali per il servizio sanitario », per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

**BEORCHIA**, *relatore*. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il decreto-legge 26 maggio 1979, n. 154, della cui conversione in legge il Senato deve oggi occuparsi dopo l'approfondito dibattito svoltosi ieri in sede di 6ª Commissione, reca disposizioni urgenti relative al finanziamento per il 1979 della spesa degli enti locali per il servizio sanitario. Mi corre l'obbligo preliminare di riferire all'Assemblea che la 6ª Com-

missione, dopo un breve dibattito nel merito, non si è dichiarata favorevole, in quella sede, alla questione pregiudiziale di incostituzionalità proposta dal senatore Spadaccia.

L'illustrazione delle norme del decreto esige che il relatore si soffermi, seppur sinteticamente, intorno al sistema di finanziamento del servizio sanitario nazionale, quale indicato nelle sue linee generali dall'articolo 51 della legge n. 833 del 1978, istitutiva appunto del servizio sanitario nazionale. Il servizio sanitario nazionale è finanziato da un fondo sanitario nazionale, annualmente determinato con legge di approvazione del bilancio dello Stato e con i relativi importi iscritti per la spesa corrente nello stato di previsione del Ministero del tesoro e per la spesa in conto capitale in quello del Ministero del bilancio. Le somme così stanziare vengono poi ripartite dal CIPE tra tutte le regioni su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio nazionale sanitario, tenuto conto, sia per la spesa corrente che per quella in conto capitale, dei piani sanitari nazionali e regionali e sulla base di indici e di *standards* eguaglianti e unificanti. All'inizio di ogni trimestre i Ministri del tesoro e del bilancio trasferiscono alle regioni le quote assegnate e le regioni — a loro volta — in base a determinati parametri provvedono a ripartire gli importi tra le unità sanitarie locali alle quali trasferiscono la quota assegnata all'inizio di ogni trimestre. La legge n. 833 prevede, inoltre, al successivo articolo 52 (al disposto del quale l'articolo 1 del decreto al nostro esame prevede una parziale deroga) che per l'esercizio finanziario 1979 l'importo del fondo sanitario nazionale da iscriversi nel bilancio dello Stato venga determinato con riferimento alle spese effettivamente sostenute nel 1977 dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi e da ogni altro ente per l'esercizio delle funzioni attribuite al servizio sanitario nazionale e con i riconosciuti aumenti dipendenti da maggiorazioni per le spese del personale, per rate di ammortamento di mutui contratti nel 1978 e del 7 per cento sulle spese impegnate per le forniture di beni e di servizi per ciascuno degli anni 1978 e 1979: quindi per queste spese un incremento, rispetto al 1977, del 14,49 per cento. Detratto

quanto serve per gli oneri centrali del servizio sanitario e degli enti pubblici, l'articolo 52 prevede che la ripartizione del fondo tra le regioni avvenga per il 1979 con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità, avendo appunto riferimento alla spesa rilevata nel 1977, con le maggiorazioni che ho sopra ricordato. A loro volta le regioni, tenuto conto del disposto di cui al terzo comma, lettera c), dell'articolo 61, che prevede criteri per le disposizioni da emanare per la gestione finanziaria dei servizi da trasferire ai comuni, per la successiva attribuzione alle unità sanitarie locali (criteri inerenti ai limiti massimi di spesa sia per le retribuzioni del personale come per l'acquisto di beni e servizi, a periodici rendiconti della spesa, al sistema delle responsabilità e sulla base degli atti ricognitivi di rilevamento della spesa sanitaria di cui all'articolo 7 della legge n. 461 del 1978), assicurano trimestralmente i mezzi finanziari agli enti che nel territorio esercitano le funzioni del servizio sanitario fino al trasferimento delle stesse funzioni alle unità sanitarie locali. Aggiunge l'articolo 52 — ed è quello che ci interessa più da vicino per quanto attiene al disposto dell'articolo 2 del decreto al nostro esame che mantiene questa norma — che gli enti e le regioni sono tenuti agli adempimenti di cui all'articolo 50, secondo e terzo comma, in ordine ai rendiconti che debbono essere presentati entro 30 giorni (vedremo poi la diversa formulazione che in sede di Commissione sull'articolo 2 è stata elaborata e che viene presentata all'Assemblea) dalla scadenza di ogni trimestre, evidenziando l'avanzo o il disavanzo di cassa, i debiti ed i crediti del bilancio accertati; dati questi che la regione deve quindi fornire ai Ministeri del tesoro e della sanità.

Stabilisce infine l'articolo 52 che, se dai rendiconti trimestrali si rilevano disavanzi rispetto al piano economico contabile preso a base per il finanziamento, la regione debba indicare i provvedimenti per riequilibrare il conto della gestione. Questo è il sistema che avrebbe dovuto presiedere al finanziamento del fondo per l'esercizio finanziario 1979, per il quale, ripeto, si prevede, con il decreto al nostro esame, una parziale deroga.

Sempre la legge n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale, all'articolo 69 (per il quale il decreto stabilisce la non applicabilità per il 1979 per quanto si riferisce alle province, ai comuni e ai loro consorzi) stabilisce che dal 1° gennaio 1979 siano versate all'entrata del bilancio dello Stato, oltre i contributi assicurativi ed altri proventi e redditi diversi, anche le somme già destinate dalle regioni, dalle province, dai comuni e dai loro consorzi e da altri enti al finanziamento delle funzioni in materia sanitaria nella misura accertata nel 1977 con la maggiorazione del 14 per cento, con la precisazione che le somme destinate dalla regione, dagli enti locali e dagli enti pubblici possono essere trattenute a compensazione sui trasferimenti dallo Stato agli enti stessi. È questo il sistema dell'entrata che la legge istitutiva del servizio sanitario nazionale stabiliva con l'articolo 69.

Vale qui per un momento la pena di ricordare che la legge n. 833 porta la data di promulgazione del 23 dicembre 1978 ed è stata pubblicata ed è entrata in vigore il 28 dicembre 1978. Il giorno successivo, il 29 dicembre 1978, veniva pubblicata ed entrava in vigore la legge 31 dicembre 1978, n. 843, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, comunemente chiamata legge finanziaria. La stessa reca disposizioni contenute negli articoli 31, 32, 33 anche in materia sanitaria; ma su queste disposizioni non è il caso di soffermarci perchè il nostro decreto si riferisce soltanto ai problemi della spesa sanitaria degli enti locali e i citati articoli si riferiscono invece all'apporto dello Stato al fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera, all'assunzione del presunto disavanzo degli enti di malattia e dettano norme agli enti di gestione dell'assistenza obbligatoria di malattia.

La legge finanziaria, seguendo l'indirizzo e l'impianto di altri provvedimenti di fine d'anno, di consolidamento della situazione preesistente, di finanziamento dello stato di fatto come misura ancora transitoria e ribadita quindi l'attesa del provvedimento legislativo concernente la riforma della finanza locale, reca disposizioni in materia di finanza locale, alle quali, volentieri, si sono subito atte-

nuti gli enti locali nella predisposizione e nella formazione dei bilanci di previsione per il 1979.

Definiti, infatti, all'articolo 1 della legge finanziaria, i criteri per l'entrata e cioè le somme che il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere per il 1979 a ciascun comune e a ciascuna provincia, all'articolo 4, che è quello che più ci interessa, si dettano norme per la quantificazione della spesa. Le spese correnti e quindi anche le spese per il servizio sanitario per il 1979 delle province, dei comuni e dei loro consorzi non possono subire incrementi superiori all'11 per cento — per gli enti del Mezzogiorno al 13 per cento — dell'ammontare previsto ed approvato nel preventivo del 1978 con le consentite variazioni di bilancio. Ma poichè il 1978 aveva già visto un incremento rispetto al 1977 del 7 e del 10 per cento rispettivamente, l'incremento del 1979 sul 1977 ammontava al 18,7 per cento per province, comuni e loro consorzi dell'Italia settentrionale e centrale e al 24,3 per cento per tali enti nel Meridione; quindi un incremento maggiore di quello previsto dalla legge sanitaria che, come ho ricordato poc'anzi, era sul 1977 del 14,49 per cento. Da queste spese sono escluse quelle per il personale, per gli interessi passivi, per il ripiano di perdita di esercizio di aziende e le spese di finanziamento statale e regionale con vincolo di destinazione. Quindi fra le spese incrementabili vi erano anche quelle per funzioni attribuite ai comuni e alle province con il decreto n. 616 del 1977 e così le spese per l'assistenza psichiatrica che competono ancora alle province fino alle leggi regionali attuative del servizio sanitario nazionale.

La successione delle diverse norme sulla spesa sanitaria, di quella degli enti locali in particolare, può essere quindi così sintetizzata: la legge sanitaria 833 del 23 dicembre entrata in vigore il 28 dicembre 1978 e la legge finanziaria 843 entrata in vigore il giorno 29 dicembre 1978.

Rimane a questo punto il problema se il legislatore abbia voluto per la spesa sanitaria, a far tempo già dal 1° gennaio 1979, applicare il disposto della legge sanitaria, un preciso disegno finanziario e contabile ed anche di controllo, di ricognizione e verifica di re-

sponsabilità delineato anche per il momento della transizione attraverso l'articolo 69 appunto della stessa legge sanitaria, oppure con decisione immediatamente successiva stabilire che con la legge finanziaria per il 1979 era preferibile riconoscere ancora agli enti locali, con aggiustamento dei loro bilanci, anche il finanziamento della spesa sanitaria attraverso il canale e con il sistema precedentemente adottati.

Un dato di fatto è comunque la successiva entrata in vigore della legge finanziaria che prevale quindi sul sistema finanziario della legge sanitaria soprattutto per quanto attiene alle spese sanitarie degli enti locali.

Ma non era forse sufficiente il richiamo all'articolo 15 delle pre-leggi per tempestivamente orientare gli enti locali alla predisposizione dei loro bilanci. E le interdipendenze tra le diverse norme, l'esigenza di salvare alcune impostazioni della legge sanitaria, l'esigenza di coordinamento comunque anche di natura tecnica tra disposizioni diverse hanno portato all'adozione del decreto n. 154.

Gli onorevoli colleghi vorranno perdonare questa forse troppo lunga premessa che però mi è parso di dover fare per rendere più facilmente leggibili le disposizioni del decreto n. 154 sulle quali ora mi sarà più agevole soffermarmi.

La scelta del Governo è per la legge finanziaria e non credo soltanto perchè posteriore nel tempo. Si legge nella nota introduttiva — molti colleghi in sede di Commissione hanno peraltro sottolineato l'estrema sintesi di questa nota introduttiva del Governo — che la scelta è dettata da motivi di correttezza finalizzati a garantire la continuità delle erogazioni sanitarie da parte degli enti locali. Quindi ci si è determinati alla non applicazione dell'articolo 69 e alla deroga parziale all'articolo 52 della legge sanitaria, per eliminare un passaggio contabile e perchè si ritiene che per il 1979 il fabbisogno della spesa sanitaria di province, comuni e loro consorzi sia garantito dalla legge finanziaria, rinviando quindi per gli enti locali l'attuazione del nuovo sistema finanziario contabile previsto dalla legge sanitaria, non applicandosi le disposizioni di cui all'articolo 69 che, ricordo, prevede il versamento all'entrata del bilan-

cio dello Stato delle somme destinate da province, comuni e consorzi al finanziamento della spesa sanitaria. Si deroga — dice l'articolo 1 del decreto — alle disposizioni dell'articolo 52 che prevedevano, attraverso il sistema prima ricordato (fondo sanitario nazionale, suo riparto tra le regioni, riparto dalle regioni agli enti nel territorio), l'erogazione dei mezzi necessari e si stabilisce infine che gli enti facciano fronte all'assistenza sanitaria devoluta alla loro competenza con i mezzi assentiti dalla legge finanziaria.

La Commissione ha approvato un comma aggiuntivo all'articolo 1, con il quale si prevede che le regioni assicurino anche per il 1979 eventuali contributi di parziale finanziamento dei consorzi nella stessa misura del 1978, quindi con l'incremento di cui all'articolo 52 della legge n. 833, cioè del 7 per cento, a far carico sulla quota loro assegnata dal fondo sanitario nazionale; comma aggiuntivo che nasceva dalla preoccupazione che una tale possibilità fosse negata a quelle regioni nell'ambito delle quali si sono costituiti dei consorzi sanitari per il cui funzionamento contribuiscono anche le regioni stesse.

Non v'è dubbio che il sistema appare così semplificato, nel senso che non esiste un giro contabile, seppure si deve ricordare che l'articolo 69 della legge sanitaria prevede al secondo comma che le somme destinate in via diretta o indiretta oltre che dalle regioni anche dalle province, comuni e loro consorzi al finanziamento delle funzioni esercitate in materia sanitaria possano, ancorchè essere versate all'entrata del bilancio dello Stato, essere trattenute a compensazione con i trasferimenti dello Stato agli enti ivi indicati. Ma le diverse fonti di trasferimento, quello della legge finanziaria e quello della sanitaria, credo rendessero peraltro in qualche modo complicata tale compensazione.

Si è così, con il decreto n. 154, ribadita per il 1979 la non applicabilità dell'articolo 69 e quindi la preminenza della legge finanziaria, perchè successiva alla legge sanitaria, con un decreto che è, ripeto, di supporto all'articolo 15 delle pre-leggi e comunque idoneo a sciogliere preoccupazioni indubbie e difficoltà interpretative. Il relatore non può — così come affermato in Commissione — che prendere

atto di una scelta certamente dipendente da diversi motivi, forse anche di natura tecnica; fra questi motivi ritiene di poter scegliere quello che evita il fraporsi di ostacoli, dipendenti da possibili dilazioni nel flusso dei finanziamenti, alla continuità dell'intervento dell'ente locale in materia sanitaria. Certo è una scelta che si inserisce nel momento di transizione per la finanza locale e — se mi si passa il termine — il relatore si accontenta di quanto comunque il decreto dispone all'articolo 2, anche con le modificazioni apportate dalla Commissione, di cui dirò subito, laddove stabilisce che province, comuni e loro consorzi debbano fornire alle regioni ogni trimestre un rendiconto delle spese sostenute per l'assistenza sanitaria. La modifica apportata dalla Commissione con l'emendamento introdotto al testo dell'articolo 2 è appunto intesa a rafforzare questo obbligo degli enti, assegnando un termine al Ministero del tesoro per la trasmissione del modello di rilevamento contabile, ma soprattutto stabilendo un termine agli enti obbligati a fornire i rendiconti.

Su questi termini, quello di trasmissione del modello di rilevamento e quello di trasmissione da parte degli enti interessati di questi rendiconti, il rappresentante del Governo ha preannunciato in Commissione una sua proposta emendativa che vedo pubblicata e che l'Assemblea sarà chiamata a valutare. I rendiconti ovviamente nascono dalla necessità, che viene mantenuta nel decreto, di conoscere con la maggiore esattezza possibile la spesa cosiddetta storica della sanità. Questi rendiconti verranno poi forniti ai ministeri competenti per le necessità di esame sull'andamento della spesa sanitaria, per i conseguenti provvedimenti finanziari e quindi anche ai fini di una reale attuazione della legge sanitaria.

All'articolo 3 del decreto n. 154 si stabilisce che le regioni, sulla quota loro assegnata dal fondo sanitario nazionale, concorrano, in luogo dello Stato, ai maggiori oneri derivanti alle province ed agli altri enti da cui dipendono ospedali psichiatrici e centri o servizi di igiene mentale ed alle province da cui dipendono istituti medico-psicopedagogici dall'assunzione di nuovo personale sanitario e dai

miglioramenti economici ai medici disposti dalla legge n. 431 del 1968, il cui maggiore onere era posto a carico dello Stato, nonché dagli oneri dipendenti dalla legge n. 515 del 1971 ed ammessi anch'essi allora al concorso dello Stato, e da quelli derivanti dalla progressione economica e di carriera e di equiparazione per i medici e per gli psicologi dipendenti da ospedali psichiatrici al trattamento economico spettante agli ospedalieri di corrispondente funzione ed anzianità.

La Commissione ha ritenuto di modificare l'ultimo comma dell'articolo 3 — dopo che altre perplessità su questa norma si erano potute fugare per l'assicurazione data in Commissione dal Governo che le somme a questo specifico titolo sono già disponibili nel fondo sanitario nazionale — stabilendo che il concerto tra il Ministro del tesoro e quello della sanità avvenga sentito il Consiglio sanitario nazionale che, peraltro, ai sensi dell'articolo 51 della legge sanitaria, è comunque sentito in ordine alla ripartizione generale del fondo sanitario tra tutte le regioni e che il relativo decreto venga emanato entro il 31 agosto prossimo venturo. Questo per dare certezza ad una norma che garantisca comunque le province che, ai sensi dell'articolo 4 della legge finanziaria, provvedono alle spese per l'assistenza psichiatrica fino all'entrata in vigore delle leggi regionali attuative del servizio sanitario nazionale.

L'articolo 4 del decreto, ribadito che le norme di cui ai precedenti articoli hanno efficacia dal 1° gennaio 1979, reca l'autorizzazione al Ministro del tesoro a provvedere alle occorrenti variazioni di bilancio.

L'articolo 5 nel testo del decreto autorizzava una spesa di 40 miliardi, oltre che per la continuazione dell'assistenza, anche per il ripianamento dei disavanzi pregressi, a favore dei mutilati ed invalidi civili fino al 30 giugno 1979. Durante il dibattito in Commissione il Ministro della sanità ha dato conto di questo articolo, sottolineandone le esigenze di urgenza e di indifferibilità, fornendo anche altri dati più specifici dello stanziamento ed esprimendo vivissima preoccupazione in ordine a paventate chiusure di istituzioni altamente qualificate nel settore dell'assistenza agli handicappati.

La Commissione ha ritenuto di dover consentire alla disposizione, escludendo peraltro la destinazione dell'importo, che sarebbe ed è, dai dati fornitici in Commissione dal Ministro della sanità, insufficiente anche a questo scopo, al ripianamento, limitandola quindi alla continuazione dell'assistenza. La Commissione ha altresì deciso, anche al fine di superare il rilievo avanzato dalla 5ª Commissione, di modificare la norma di copertura dopo che il sottosegretario al tesoro senatore Venanzetti ha comunicato che con nota di variazione l'importo di 40 miliardi è stato già dedotto dalle spese di investimenti per incrementare la spesa corrente al capitolo 6856.

L'articolo 6 infine stabilisce l'entrata in vigore del decreto al giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Ho concluso, onorevoli colleghi, riservandomi eventualmente di svolgere altre considerazioni in merito al provvedimento al nostro esame in sede di replica.

**P R E S I D E N T E.** Si dia lettura della questione pregiudiziale proposta dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini.

**M I T T E R D O R F E R,** segretario:

Il Senato,

ritenuto:

che il decreto-legge 26 maggio 1979, n. 154, recante disposizioni urgenti relative al finanziamento della spesa degli enti locali per il servizio sanitario appare emesso senza che sussistesse il requisito della straordinaria necessità ed urgenza previsto dall'articolo 77 della Costituzione;

che lo stesso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 maggio 1979, n. 144, venne presentato, ritualmente, lo stesso giorno al Senato, che ne prendeva atto nella seduta del 31 maggio;

che non seguiva nessuna attività parlamentare diretta alla conversione del decreto stesso eppertanto, essendo decaduto, per la fine della VII legislatura, il disegno di conversione (S. 1628), il Governo il 20 giugno

1979 riproponeva altro disegno di legge di conversione;

che tale procedura è inammissibile e contraria al dettato della Costituzione dal momento che la presentazione di altro disegno di legge equivale a presentazione del decreto-legge alle Camere e a ciò osta il dettato dell'articolo 77 della Costituzione che impone la presentazione nello « stesso giorno »;

che l'eventuale obiezione circa la sussistenza di un termine di 60 giorni, per la conversione, e l'apparente conseguente potere del Parlamento di poter prendere in esame il decreto è contrastata dal surrichiamato articolo 77 nella parte in cui prevede che le Camere, anche se sciolte, sono « appositamente » convocate per la conversione e di conseguenza a tale disposizione non può attribuirsi altro significato che quello di una riserva di competenza di « quelle » Camere e non anche di quelle formate successivamente alla consultazione elettorale;

che la inattività parlamentare deve intendersi come volontà di non procedere alla conversione eppertanto il decreto deve intendersi decaduto, salva la possibilità, da parte del Governo, ove ancora sussistano le condizioni di necessità ed urgenza, di emanare nuovo decreto-legge;

che l'utilizzazione, per la copertura finanziaria, di parte dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979 nella voce in cui si prevede un accantonamento per « acquisto e costruzioni di nuove sedi doganali » equivale a mancata indicazione dei mezzi per far fronte alle nuove spese dal momento che l'articolo 5 della legge 5 agosto 1978, n. 468, fa divieto di utilizzare, per scopi diversi, i fondi accantonati per provvedimenti legislativi in corso di approvazione;

che, pur ammettendosi che il Parlamento possa apportare variazioni al bilancio dello Stato, tali variazioni sono inammissibili in un decreto-legge la cui immediata efficacia (che nel caso di specie si concreta nell'utilizzo di fondi per scopi diversi da quelli per i quali vennero costituiti con la legge di approvazione del bilancio) comporta una si-



tuazione irreversibile, non eliminabile dal Parlamento neppure con la legge di conversione, che in tali casi non può che limitarsi a prendere atto delle decisioni del Governo e della esecuzione delle decisioni, senza possibilità di modifiche,

delibera di non passare all'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge

26 maggio 1979, n. 154, perchè lo stesso è stato emesso al di fuori dei casi previsti dall'articolo 77 della Costituzione, non è stato presentato alle Camere per la conversione lo stesso giorno della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* e non indica i mezzi per far fronte alle nuove spese, con ciò violando l'articolo 81 della Costituzione.

### Presidenza del vice presidente FERRALASCO

S P A D A C C I A. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

S P A D A C C I A. Signor Presidente, richiamandomi alle motivazioni già espresse ieri sul primo dei due decreti andati in discussione, rinuncio a svolgere la questione pregiudiziale.

P R E S I D E N T E. Ricordo che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 93 del Regolamento, sulla questione pregiudiziale possono prendere la parola non più di un rappresentante per Gruppo.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la questione pregiudiziale, proposta dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvata.**

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Spinelli. Ne ha facoltà.

S P I N E L L I. Signor Presidente, onorevoli senatori, debbo esprimere il rammarico, in un certo senso, per il fatto che questo mio primo intervento in Senato abbia un tenore notevolmente critico nei riguardi di questo decreto per una questione innanzitutto di carattere generale, cioè per questo modo di legiferare per decreti-legge

e successive conversioni più o meno urgenti — questa urgentissima — da parte del Parlamento.

In secondo luogo debbo esprimere meraviglia per la mancanza per lo meno di coordinamento nel lavoro legislativo delle Camere poichè in verità appare abbastanza stupefacente il fatto che due leggi, approvate a distanza di due giorni l'una dall'altra e pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale* a distanza di un giorno l'una dall'altra, contengano norme così palesemente e gravemente contraddittorie.

La terza preoccupazione che debbo esprimere riguarda i ritardi nel processo riformatore che la 833, dopo un troppo lungo dibattito e un troppo lungo travaglio, ha messo in moto. Non possiamo ignorare i ritardi nel processo di programmazione sanitaria — i tempi sono ormai largamente slittati — nè possiamo ignorare i ritardi nella determinazione della spesa sanitaria attraverso la costituzione del fondo sanitario nazionale. E per un partito come il nostro, che si è battuto così a lungo e così tenacemente per questa riforma, per chi, come me, è stato impegnato anche personalmente in questa battaglia, questo non può non costituire motivo di preoccupazione ed acuisce l'attenzione che occorre porre perchè questi ritardi vengano colmati e perchè il servizio sanitario veda veramente la sua attuazione, in modo che il nuovo ordinamento sanitario, che non è un fatto settoriale, ma che mette in moto processi riformatori più

vasti, veda la sua compiutezza nei termini più brevi, nei termini stabiliti dalla legge n. 833.

Entrando nel merito della questione, mi rendo conto che nella situazione attuale non si possono privare i comuni e gli enti locali degli strumenti finanziari necessari per continuare ad erogare l'assistenza. Quindi a questo punto occorre un provvedimento. Mi domando però se, essendo questa contraddizione comparsa non oggi, ma alla fine dell'anno scorso, non sarebbe stato possibile porvi rimedio attraverso uno strumento legislativo più corretto e più puntuale rispetto al decreto-legge dell'ultima ora.

Fatte queste critiche metodologiche, dirò che non negheremo ovviamente il voto alla conversione in legge. Vedo che, per quanto riguarda l'articolo 3, la Commissione ha già presentato un emendamento che corrisponde nella sostanza all'emendamento che avevo presentato e che va appunto nella logica della legge n. 833, che cioè implica il parere del Consiglio sanitario nazionale, prima che vengano emessi i decreti del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanità. Mi pare che rimanga questa grossa questione dell'articolo 5 a proposito della quale voglio dire che ritengo innanzitutto impropria l'introduzione di questo articolo in un decreto così fatto e che reca questo titolo. In secondo luogo, al di là del risanamento dei vizi formali circa il capitolo di bilancio da cui sono prelevate le somme, avrei preferito ed avremmo preferito tutti quanti che questa materia così importante fosse disciplinata più organicamente e più tempestivamente a mezzo di apposito disegno di legge.

Comunque anche qui ci rendiamo conto della situazione attuale; ci rendiamo conto che non si può far mancare l'assistenza sanitaria protesica e le altre forme specifiche, generiche, farmaceutiche e ospedaliere per i mutilati e gli invalidi civili. Quindi preannuncio già che ritirerò il mio emendamento, visto che non c'è altro strumento per provvedere a questo, facendo mia la raccomandazione che la somma poi venga iscritta nel fondo sanitario nazionale perchè venga erogata dalle regioni a cui compete at-

traverso le unità sanitarie locali anche questo tipo di assistenza.

Raccomando però che per il futuro si eviti di introdurre in decreti-legge, che hanno titoli specifici e che riguardano altra materia, argomenti quasi di soppiatto e che si provveda da parte anche del Governo oltre che delle forze politiche — ce ne faremo carico con proposte più organiche — a disciplinare questa materia che è nata attraverso una legislazione frammentaria, qualche volta anche contraddittoria, che si è sovrapposta nel tempo e che ha invece bisogno appunto di essere rivista per essere riorganizzata in un corpo unico legislativo.

Detto questo — la mia è praticamente anche una dichiarazione di voto — dirò che, con le modifiche apportate dalla Commissione, con le raccomandazioni contenute nell'ordine del giorno di altri colleghi senatori che ho letto e che condivido, annunciamo il nostro voto favorevole ed anche il ritiro dell'emendamento soppressivo dell'articolo 5 e dell'emendamento aggiuntivo all'articolo 3, perchè è già contenuto nel nuovo testo che viene proposto dalla Commissione. (*Applausi dalla sinistra*).

**P R E S I D E N T E.** È iscritto a parlare il senatore Del Nero. Ne ha facoltà.

**D E L N E R O.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge 26 maggio 1979, n. 154, al nostro esame, recante disposizioni relative al finanziamento della spesa degli enti locali per il servizio sanitario in questo anno 1979 di transizione dal sistema sanitario mutualistico a quello sanitario nazionale, risponde ad una esigenza tecnico-giuridica di armonizzazione delle disposizioni della legge finanziaria in base alle quali si sono regolati gli enti locali nella stesura dei loro bilanci, con quelle della riforma sanitaria, previste dagli articoli 52 e 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Già in sede di discussione di questa ultima legge era stata ravvisata la necessità di far scattare i meccanismi finanziari della legge sanitaria nel 1980 onde evitare complicazioni e giri di conti inutili.

Questa tesi, che venne ripetuta in Commissione e in Aula, non trovò in quel momento accoglimento per paura che fosse una manovra ritardatrice dell'applicazione della riforma sanitaria e dovemmo andare avanti con una legislazione che, come prevedevamo, avrebbe portato ad alcuni contrasti. Con questo decreto-legge si mira ad armonizzare tali contrasti.

In sede di discussione in Commissione finanze e tesoro è stata rilevata l'opportunità di garantire la continuità degli interventi regionali che in questi anni sono serviti a sorreggere l'iniziativa di alcuni enti locali. In sede di Commissione bilancio è stata rilevata la necessità di non prelevare la spesa necessaria per l'assistenza agli invalidi da un fondo in conto capitale, non essendo corretto utilizzare una spesa in conto capitale per provvedere a spese correnti. Sono stati quindi preparati dalla Commissione degli emendamenti ai quali ci associamo e sui quali esprimiamo il nostro parere favorevole.

Molte perplessità fa invece sorgere l'imputazione della spesa per l'assistenza ai mutilati ed invalidi civili. L'articolo 5, infatti, prevede che la somma sia prelevata da un capitolo relativo all'acquisto e alla costruzione di locali per i servizi doganali.

**V E N A N Z E T T I**, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. È cambiato.

**D E L N E R O**. A parte la rettifica tecnica richiesta dalla 5ª Commissione, non si può non rilevare che però nel provvedimento di variazione del bilancio vengano sempre tolti i fondi a questo capitolo; per cui si è fatta la rettifica tecnica ma, se mi consentite, non si fa quella sostanziale. Non credo, cioè, che di fronte alla notoria indoneità di molti locali per i servizi doganali, unita alla carenza del personale, che reca intralci continui al commercio internazionale, sia stato opportuno prelevare da quel fondo, sia pure con un trasferimento operato con le variazioni del bilancio dello Stato.

**V E N A N Z E T T I**, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non c'è la legge.

**D E L N E R O**. Prevedevo l'obiezione che non è stata ancora approvata la legge che consente di utilizzare questi fondi, ma ho voluto sottolineare questo aspetto non tanto per fare una critica al Governo che adotta questo provvedimento, quanto per richiamare la sua attenzione sul fatto che il problema dei locali per i servizi doganali è di primaria importanza; se non si vogliono mantenere questi continui intralci al commercio internazionale, sia nelle zone di frontiera che in quelle portuali. Vi sono delle zone dove (la mia esperienza riguarda il porto di Marina di Carrara) la mancanza di un ufficio doganale idoneo porta intralci continui, per cui a volte si fa prima a scaricare una nave che a sdoganarla. Non solo, ma dal momento che si attraversano delle strade per arrivare al luogo in cui si trovano ora gli uffici doganali, si intralcia il traffico di tutta la zona. Mi permetto quindi, in questa occasione, di richiamare l'attenzione del Governo su questo problema, affinché il prelevamento sia un fatto occasionale ma non di indirizzo della politica governativa.

L'articolo 5 provvede alle urgenti necessità dell'assistenza ai mutilati ed invalidi civili. Questo articolo (e a questo proposito chiediamo conferma della sufficienza dello stanziamento, mentre ringrazio il collega Spinelli che ha ritirato il suo emendamento soppressivo) deve essere conservato in quanto con esso si provvede a garantire l'assistenza nel periodo immediato, in questi mesi; senza questo articolo avremmo bloccato l'assistenza ai mutilati e agli invalidi civili. Dobbiamo però rilevare che questa somma non è sufficiente e quindi ci permettiamo di far presente al rappresentante del Ministero della sanità e al rappresentante del Ministero del tesoro la necessità che al più presto sia presentato un disegno di legge che riorganizzi la materia. Se le nostre informazioni sono esatte, qui si tratta di reperire almeno altri 92-93 miliardi, necessari per garantire i pagamenti del primo e del secondo semestre del 1979. Per il primo semestre la cosa è urgente per regolarizzare tutte le posizioni dei disavanzi progressi e dell'assistenza praticata in questi sei mesi; per il secondo semestre è importante per-

chè, passando questa assistenza alle regioni dal 1° luglio, non si può non dare loro i mezzi finanziari per provvedere all'assistenza stessa.

Chiediamo quindi che il Governo si faccia carico di presentare al più presto un disegno di legge che regolarizzi tutta la materia.

Dobbiamo infine rilevare che, anche per una corretta valutazione della spesa sanitaria, è urgente che siano accelerati i tempi per l'emanazione dei decreti delegati previsti dalla legge di riforma sanitaria, e a tal fine sia ricostituita la Commissione mista Senato e Camera. Si disquisì al termine della precedente legislatura se questa Commissione poteva operare durante il periodo di scioglimento delle Camere. Si ebbero pareri autorevoli che la Commissione avrebbe potuto operare. Siamo ad oggi e la Commissione non è stata mai convocata. Ora è chiaro che è decaduta e deve essere rinnovata. Ci permettiamo di rivolgere un invito alla Presidenza del Senato per quanto la riguarda e al Governo perchè solleciti anche l'altro ramo del Parlamento affinché al più presto sia ricostituita questa Commissione e possa operare.

Urgente appare pure la revisione del prontuario terapeutico, che dovrebbe avvenire ogni anno e che è ferma al 1976 impedendosi così che possano essere prescritti dagli enti pubblici molti medicinali validi registrati in questi ultimi tre anni, alcuni dei quali non si trovano neppure in commercio perchè l'industria non ha potuto programmare la produzione e la distribuzione.

Infine, essendo scaduto il termine del 30 giugno entro il quale il Parlamento avrebbe dovuto approvare il piano sanitario nazionale, se ne sollecita la presentazione e la discussione in Parlamento. Ci risulta che il Consiglio sanitario nazionale ha espresso il proprio parere nei giorni scorsi per cui siamo a sollecitare la presentazione del piano stesso onde le regioni possano a loro volta adottare i piani regionali e si possa passare ad una concreta realizzazione della riforma sanitaria.

È certo che la crisi di Governo e le elezioni sono le cause principali dei ritardi che ho lamentato. Siamo praticamente in stato di

crisi dal Natale del 1978. Abbiamo fatto alcuni provvedimenti in gran fretta, nel gennaio, sempre aspettando la crisi da un giorno all'altro. Vi è stata poi la crisi di Governo e le elezioni per cui si è presentata anche la necessità dei decreti. Anche se ritengo di dovermi far carico delle osservazioni fatte dal senatore Spinelli sulla necessità che i decreti-legge non siano così frequenti e che riguardino argomenti ben definiti e cioè non si inseriscano in uno stesso decreto-legge argomenti svariati come è invece ora avvenuto, devo pure dare atto al Governo che è stato costretto, necessitato ad usare del potere del decreto-legge in questo periodo, attesa la situazione di crisi e le elezioni che ne sono conseguite.

Termino esprimendo il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana alla conversione in legge di questo decreto-legge, auspicando che il Governo voglia tener conto delle osservazioni, sia sul piano degli uffici doganali sia sul piano dei provvedimenti di carattere sanitario, che mi sono permesso di fare. (*Applausi dal centro*).

**P R E S I D E N T E .** È iscritto a parlare il senatore Bonazzi, il quale, nel corso del suo intervento, svolgerà anche l'ordine del giorno da lui presentato insieme con altri senatori. Si dia lettura dell'ordine del giorno.

**M I T T E R D O R F E R , segretario:**

« Il Senato,

considerata la maggiore spesa di 40 miliardi prevista per assistenza sanitaria protesica, specifica, generica, farmaceutica, specialistica e ospedaliera a favore dei mutilati ed invalidi civili, per il primo semestre 1979, dal decreto-legge 26 maggio 1979, n. 154, così come modificato dalla legge di conversione;

considerato che con il 1° luglio 1979 la suddetta assistenza è trasferita alle Regioni e finanziata con il fondo sanitario nazionale;

che nella formazione del fondo sanitario nazionale è stata ad esso trasferita la

somma di lire 67.500 milioni corrispondente alla metà dello stanziamento previsto dal capitolo 1577 della tabella 15 dello stato di previsione del Ministero della sanità, somma che non comprende la maggiore spesa ora approvata,

impegna il Governo ad adottare i provvedimenti necessari per aumentare il fondo sanitario nazionale nella misura di 40 miliardi da ripartirsi tra le Regioni per l'assistenza agli invalidi nel secondo semestre 1979 ».

9. 5. 1      BONAZZI, SEGA, VITALE Giuseppe,  
                 POLLASTRELLI, MARSELLI

**P R E S I D E N T E .** Il senatore Bonazzi ha facoltà di parlare.

**B O N A Z Z I .** Onorevoli colleghi, per esprimere un giudizio su questo provvedimento si deve richiamare, come parzialmente ha fatto il relatore, il complesso di fatti legislativi e di comportamenti governativi che hanno determinato la situazione alla quale con una parte del provvedimento si vuole far fronte, perchè, come già è stato rilevato, una componente del decreto legge, l'articolo 5, concerne una materia autonoma e diversa da quella che è il suo oggetto principale. In effetti nella contemporanea, o quasi, approvazione della legge finanziaria e della legge di riforma sanitaria si verificò una discrasia: mentre la legge finanziaria, modificando l'originario progetto governativo, determinava nell'11 e nel 13 per cento la percentuale di aumento delle spese degli enti locali rispetto al 1978, la legge sanitaria, che aveva tenuto conto appunto della originaria proposta governativa e non della modificazione intervenuta in sede parlamentare, manteneva l'incremento della spesa sanitaria, anche locale, nei limiti, anche per il 1979, del 7 per cento. Era chiaro però, nonostante questa differenza, a cui si sarebbe potuto ovviare molto facilmente con un provvedimento successivo e tempestivo, che la volontà, quella almeno dichiarata, del Governo allora (questa circostanza ci è stata confermata in Commissione dallo stesso Ministro della sanità) e la volontà del Parlamento,

che si estrinsecò anche nel fatto che la legge sanitaria venne approvata qualche giorno dopo la legge finanziaria, erano che la legge sanitaria prevalessse sulla legge finanziaria e trovasse anche per questa parte, fin dal 1° gennaio 1979, una sua applicazione, per ragioni tutt'altro che di poco conto. Si trattava di mandare in porto anche in questo settore quella operazione di accertamento di verità (così l'abbiamo chiamata) che è una componente essenziale per individuare e governare la spesa pubblica, soprattutto quella locale, che in gran parte negli anni scorsi è sfuggita anche all'accertamento della sua entità effettiva.

Per questo, tutti i fondi direttamente o indirettamente destinati dagli enti locali a finanziare la spesa sanitaria locale venivano fatti confluire nel fondo sanitario nazionale, con una operazione che ha una qualche macchinosità e che, in un sistema di finanza pubblica e di finanza locale compiutamente ristrutturato, non avrà più ragion d'essere, ma che aveva ed ha un suo significato in rapporto allo stato della finanza locale, del finanziamento del settore sanitario e della legislazione transitoria in atto per la finanza locale. Essa veniva fatta confluire nel fondo sanitario nazionale e il finanziamento ritornava agli enti locali attraverso il canale delle regioni, al fine di consentire ad esse di avviare in processo — usiamo questa espressione sintetica e generica — di programmazione, di controllo, di governo, assieme agli enti locali, di questa spesa. Qui stava la ragione e il rilievo politico dell'aver ritenuto che la riforma sanitaria avrebbe dovuto prevalere sulla legge finanziaria. Ci è stato detto che per un incidente tecnico la legge sanitaria, che avrebbe dovuto prevalere, è stata pubblicata, se non sbaglio, il 28 dicembre 1978 e la legge finanziaria, che avrebbe dovuto soccombere per questa parte rispetto alle previsioni della legge sanitaria, è stata pubblicata il 29 dicembre, con la conseguenza che, per una ragione formale, la dichiarata volontà politica è stata elusa perchè l'entrata in vigore della legge dipende dal giorno della sua pubblicazione. La conseguenza di questo preteso errore tecnico, che mi pare riveli però anche per il comportamento successivo del Governo

una modificazione della volontà politica, è che si è determinato il risultato contrario di quello che si dichiarava di volere.

Mi pare che il comportamento successivo confermi questa modificazione, questa svolta; il prevalere, cioè, di un comportamento reale in contraddizione con la volontà dichiarata, perchè, caro collega Del Nero, se il Governo avesse voluto ripristinare quella priorità, avrebbe potuto farlo, nonostante la pre-crisi e la crisi, con un provvedimento molto semplice che era quello di equiparare l'incremento previsto dalla legge sanitaria a quello previsto dalla legge finanziaria con una norma che poteva essere adottata con la forma del disegno di legge normale, senza ricorrere al decreto-legge, subito dopo il 1º gennaio, subito dopo cioè che si era accertato questo inconveniente tecnico che non poteva sfuggire a nessuno, ottenendo così il risultato di superarlo.

Per di più si è determinata un'altra ambiguità nel comportamento governativo, perchè mentre da un lato, probabilmente per la ragione che la legge finanziaria acquisiva questa prevalenza per la pubblicazione successiva, il Ministero dell'interno provvedeva bimestralmente, cominciando dal 20 gennaio 1979, ad erogare le quote di trasferimento a suo carico agli enti locali, comprendendovi anche la spesa sanitaria, contemporaneamente il Ministero del tesoro, d'intesa con il Ministero della sanità, nel determinare l'entità del fondo sanitario nazionale e nell'effettuare la prima ripartizione trimestrale alle regioni, comprendeva pure la spesa sanitaria locale, tanto è vero che si dovette intervenire con una iniziativa amministrativa per fermare questa duplicazione. Il che mi fa dire — non ho potuto verificare se non parzialmente questa situazione — che, da un lato, (e questo l'ho verificato) sono state introdotte delle variazioni al bilancio in modo da incrementare il fondo sanitario nazionale delle quote relative anche alla spesa locale, ma che, dall'altro lato, non mi risulta (e vorrei saperlo) se, in applicazione della legge di riforma sanitaria, è stato anche decurtato il fondo destinato al finanziamento dei trasferimenti agli enti locali della quota riguardante la spesa sanitaria locale. Dovrei dire di

no perchè sia il Ministero dell'interno, sia il Ministero del tesoro, sia quello della sanità hanno adottato provvedimenti esecutivi per erogare il finanziamento della stessa spesa ed è certo che se ciò è avvenuto, come probabilmente è avvenuto, in applicazione di questo provvedimento i Ministeri competenti dovranno attuare in modo rigoroso tutte quelle variazioni che eliminino tale duplicazione.

Da questo è derivata la situazione che oggi ci si chiede di fronteggiare. Per questo concordo con il collega del Gruppo socialista nel fatto che perde valore l'argomento con cui è stata giustificata l'urgenza. L'urgenza è stata provocata da un comportamento dello stesso organo, il Governo, che oggi la invoca. Sicuramente d'altra parte non c'è motivo di urgenza in relazione all'articolo 5 col quale si tratta semplicemente di erogare spese per prestazioni già effettuate.

Oltre alle considerazioni sull'articolo 5, la ragione principale che porta il nostro Gruppo ad astenersi su questo provvedimento è che, per le cose che ho ricordato, esso sana e ratifica la prevalenza della legge finanziaria rispetto alla legge sanitaria. A questo punto, però, non c'è altra strada da percorrere se non quella di sistemare questa soluzione di diritto e di fatto, che con qualche inconveniente è stata attuata, con un provvedimento di minimo coordinamento e con un tentativo di salvataggio parziale della più importante componente della riforma sanitaria: il controllo ed il governo della spesa sanitaria, che nella legge finanziaria non venivano in alcun modo considerati.

Il provvedimento è stato ampiamente discusso in Commissione e in parte emendato positivamente con l'aggiunta, all'articolo 1, della precisazione che le regioni possono continuare ad erogare, prelevandoli dal fondo sanitario nazionale, i contributi che già davano a consorzi. Aggiungo un'ulteriore precisazione — che mi sembra ovvia perchè deriva dalla legge finanziaria — che cioè anche in questo caso occorre distinguere tra spese per il personale comunque sostenute dai consorzi (questo vale sia per i contributi delle regioni sia per quelli dei comuni e delle province) e spese per beni e servizi: il personale deve avere il suo incremento fisiologico ed i

servizi, per quanto riguarda le spese registrano un incremento per il 1979 dell'11 per cento per i contributi dei comuni e delle province e del 7 per cento per quelli delle regioni, come ho ricordato.

Opportunamente all'articolo 2 è stato determinato che l'accertamento trimestrale sarà fatto per la prima volta, per il primo semestre, entro il 15 settembre, imponendo anche un termine al Ministero del tesoro per indicare le modalità secondo cui questo accertamento deve essere effettuato; mi sembra anche opportuno il richiamo che ha fatto la 1ª Commissione affari costituzionali per ricordare che se ai comuni vengono attribuiti, assieme con questo, sempre nuovi compiti, diventa sempre più improrogabile una riforma che li metta in condizione di affrontarli adeguatamente.

Non vorrei essere troppo facile profeta, né vorrei che ciò suonasse come un incoraggiamento a non adempiere questo obbligo, ma nutro molti dubbi circa il fatto che, allo stato attuale della struttura e dell'organizzazione dei comuni, tutti i comuni siano in grado, indipendentemente dalla loro volontà, di adempiere prescrizioni come questa (rendiconto trimestrale delle spese sanitarie), anche se tutto ciò è stato relativamente semplificato con l'emendamento introdotto in Commissione.

Un'ampia discussione vi è stata sull'articolo 3 per le spese psichiatriche. L'unico motivo che ha mosso il nostro Gruppo a proporre in quella sede un emendamento è stato questo: poichè si stabilisce, con il decreto in esame, che tutta la spesa sanitaria locale viene finanziata secondo le norme della legge finanziaria, siamo certi che la spesa psichiatrica a carico dello Stato, per cui si incaricano le regioni di fare la ripartizione alle province, è stata effettivamente acquisita al fondo sanitario nazionale e sarà attribuita alle regioni perchè possano poi a loro volta ripartirla?

Avuta assicurazione, e la relativa documentazione, che al capitolo 1577 del bilancio della sanità era iscritta la somma di 23 miliardi e 394 milioni per contributi dello Stato alle province, e così via, come quota di concorso alle spese psichiatriche; che questo capitolo è stato soppresso ed è confluito nel capitolo 5941 (fondo sanitario nazionale) e, quindi,

vi è la copertura che sarà distribuita alle regioni, abbiamo rinunciato ad insistere sull'emendamento, anzi preferiamo questa soluzione. Opportunamente poi si è deciso che il Ministro del tesoro, entro un certo termine, emetta il decreto, sentito il Consiglio sanitario nazionale.

Per quanto riguarda l'articolo 4, non ho da fare alcun commento, se non raccomandare la rigorosa applicazione di quelle variazioni di bilancio che non sono state fatte all'inizio dell'anno.

Poche considerazioni ancora, prima di concludere, sull'articolo 5 del quale avevamo chiesto in Commissione la soppressione. Non abbiamo riproposto la questione innanzitutto perchè in Commissione abbiamo incontrato l'avversione o quanto meno il mancato appoggio degli altri gruppi, compreso il vostro, amici e compagni del Partito socialista. Ci siamo un po' sorpresi e compiaciuti per la vostra iniziativa; ciò vuol dire che, se foste stati presenti, sareste stati d'accordo con noi in Commissione e avreste appoggiato la proposta che allora era nostra.

Un'altra considerazione ci ha indotto a non insistere. La situazione è quella che è stata ricordata dal collega Del Nero e indicata, sia pure per sommi capi, dal Ministro della sanità in Commissione. Il debito progressivo è di 28 miliardi dal 1973 al 1977, di 20 miliardi per il 1978 e sono già previsti 17 miliardi in più per il primo semestre del 1979, oltre all'aumento del 30 per cento delle rette. Ci è stato preannunciato, ed è auspicabile, che si verrà in Parlamento con una proposta per verificare e normalizzare questa situazione che va accertata perchè in questo settore vigono ancora rette quasi incomprensibili per il loro livello. Sappiamo però che dietro queste rette molto spesso non vi è una vera e propria assistenza ai minori, ma vi sono quei famigerati e deprecabili depositi di bambini handicappati ai quali non viene prestata una seria assistenza.

Abbiamo quindi considerato necessario mettere le regioni, che hanno assunto dal 1º luglio 1979 la gestione di questo servizio, in condizioni di poterlo effettuare con fondi superiori a quelli previsti dal bilancio, che ammontano a 135 miliardi, di cui la metà

trasferiti alle regioni. D'altra parte, in sede di esame di un disegno di legge che affronti la normalizzazione dei debiti pregressi e delle spese per il 1979, si potrà effettuare un controllo molto più di merito e rigoroso del modo in cui si sono formate queste spese e di quali servizi finanziano.

Questo complesso di considerazioni, il significato del provvedimento rispetto all'attuazione della riforma sanitaria e la riserva sull'articolo 5 giustificano la posizione di astensione del Gruppo comunista.

**P R E S I D E N T E .** Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

**B E O R C H I A , relatore.** Signor Presidente, brevissime considerazioni in replica anche per raccogliere alcuni spunti emersi dai contributi apportati dai colleghi in sede di discussione generale. Credo che debba ribadirsi la volontà politica, peraltro già da altri elementi in questo momento ribadita, ricordando doverosamente il parere della 1ª Commissione permanente su questo disegno di legge, che finalmente inizi a funzionare la riforma sanitaria con il 1º gennaio 1980, soprattutto in relazione ai problemi della spesa che va governata, dato che è nota a tutti la sua esplosione, cercando innanzitutto di quantificarla.

Nel corso del dibattito in sede di Commissione il Ministro della sanità ci ha assicurato essere in corso il primo serio, sistematico tentativo nella storia del nostro paese di accertare in termini reali e concreti la spesa sanitaria, per meglio definirla e controllarla, onde dare attuazione a quegli strumenti che sono stati ricordati nel corso della discussione (piani di spesa, bilanci consuntivi e rendiconti) per fissare i limiti della spesa e per garantire un servizio di così grande importanza civile e sociale in termini di uguaglianza e di unificazione.

Credo che queste considerazioni non contrastino con i contenuti del provvedimento di legge che è al nostro esame e che condividendo proprio perchè, pur collocandosi in un momento di transizione, consente, attraverso la legge finanziaria, in termini concreti

e reali, adeguate entrate per gli enti locali che devono far fronte alla spesa sanitaria e che diversamente si sarebbero trovati in serie difficoltà anche in ordine alla elaborazione di preventivi, che avrebbero potuto fare sulla base dell'articolo 52 e che avrebbero potuto essere preventivi di fantasia, per cui poi gli enti locali sarebbero stati costretti ad un confronto spesso contenzioso con le regioni per il riparto, in assenza di parametri precisi che debbono presiedere alla distribuzione tra le regioni e gli enti locali delle entrate per la spesa sanitaria.

Ritengo quindi che l'aver fatto fronte a questi problemi con il decreto al nostro esame sia un dato positivo, così come credo che si debbano per il futuro, anche con accorgimenti e modifiche al sistema previsto dall'articolo 69, che forse si renderanno necessari, evitare contrasti nei rapporti tra regioni ed enti locali per non appesantire le condizioni di cassa delle unità sanitarie locali per possibili ritardi nei flussi di finanziamenti. Credo che il decreto si raccomandi anche per questo dato di certezza e di speditezza offerto agli enti locali intorno alla spesa sanitaria. Esso però ha nel contempo salvato, con l'articolo 2 come emendato dalla Commissione, un sistema importante, decisivo, introdotto dalla riforma sanitaria, quello del controllo della spesa, garantendo nel contempo, come è stato detto nel corso della discussione, una efficace equiparazione delle somme destinate agli enti locali per la spesa sanitaria, evitando differenziazioni tra le spese diverse da quelle sanitarie, incrementate con somme maggiori rispetto alle spese sanitarie, ed evitando di eliminare quella differenziazione di trattamento che esiste, che è opportuno che rimanga almeno per qualche tempo — poco, ci auguriamo — tra gli enti dell'Italia settentrionale e centrale e quelli del Mezzogiorno.

Con queste considerazioni ritengo di dover concludere questa brevissima replica raccomandando all'Assemblea la conversione del decreto nel testo formulato dalla Commissione e ringraziando il senatore Spinelli per aver ritirato gli emendamenti presentati. *(Applausi dal centro).*



**P R E S I D E N T E .** Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

**V E N A N Z E T T I ,** sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la relazione del senatore Beorchia e gli stessi interventi svoltisi nel corso della discussione generale (in particolare quello del collega Bonazzi) hanno chiarito i motivi effettivi all'origine della presentazione di questo decreto-legge. Non solo sono stati ricordati i due momenti della approvazione della legge finanziaria e della legge sanitaria, ma anche quello della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* e, più ancora, quanto previsto circa l'effettiva entrata in vigore delle leggi stesse.

Non c'è dubbio che, quando fu preparata la legge finanziaria, il Governo non aveva ancora gli elementi relativi alla legge sanitaria, quindi non si poteva tener conto degli orientamenti che poi sono emersi in sede di approvazione del servizio sanitario nazionale. Ed ugualmente non c'è dubbio che il Governo avrebbe voluto seguire la strada della nuova legge sanitaria anzichè di quella finanziaria.

Sono stati fatti alcuni rilievi rispetto allo strumento adottato ed al ritardo con cui si è intervenuti per sistemare e dirimere la questione. Vorrei ricordare in particolare al collega Spinelli che sono d'accordo circa la critica al fatto che il decreto-legge doveva essere emanato prima. Non è stato possibile utilizzare il sistema del disegno di legge in quel periodo di gennaio, quando ancora non si erano verificate le dimissioni del Governo, perchè ci fu una precisa richiesta da parte delle rappresentanze dei comuni e delle province (in modo particolare l'ANCI e l'UPI) al Ministero del tesoro di trovare uno strumento che consentisse il ripristino per il 1979 della legge finanziaria, per ciò che riguarda la spesa sanitaria relativa alle province, ai comuni e loro consorzi.

L'accordo sulla necessità di trovare una formulazione nuova non solo degli articoli 1 e 3 ma dell'intero disegno di legge avvenne successivamente alla crisi di Governo, per cui non era più possibile presentare un disegno di legge. Si può forse, quindi, acco-

gliere l'appunto che il decreto-legge poteva essere emanato prima; ma si trattava di rilevare l'esatta somma che il Ministero dell'interno aveva versato direttamente ai comuni e quindi, in un blocco generale di decreti-legge, siamo arrivati a quella data.

È quindi giustificata ampiamente la necessità del ricorso al decreto-legge e pertanto, dopo i chiarimenti forniti dal relatore oltrechè da me stesso, spero che il collega Spinelli vorrà concordare su questa opportunità e necessità sottolineata dal Governo.

Come è stato rilevato dai tre oratori intervenuti (i colleghi Del Nero, Spinelli e Bonazzi) c'è un campanello d'allarme nella vigilanza sui ritardi dell'entrata in vigore del servizio sanitario nazionale, ma si tratta di un richiamo che facciamo a noi tutti perchè effettivamente il Governo e il Parlamento possano essere rimessi in grado di avere la pienezza dei propri poteri, in modo che il Governo possa assolvere la sua funzione ed il Parlamento possa avere in tempo utile tutti i documenti su cui esprimere il parere.

Ciò vale anche per l'osservazione avanzata da varie parti sull'articolo 5 del decreto-legge. Desidero riallacciarmi a quanto dicevano il collega Del Nero ed altri sull'articolo 5, circa la necessità di intervenire con tempestività in questo settore della assistenza protesica.

Vorrei dire al senatore Del Nero che, per quanto riguarda la copertura, ci si è preoccupati di non sguarnire un settore così importante quale quello relativo alle sedi doganali, tanto è vero che in bilancio non è stato completamente assorbito lo stanziamento previsto, ma si è dovuto purtroppo tener conto realisticamente del fatto che un disegno di legge che potesse dar luogo all'impegno di spesa (nemmeno alla spesa effettiva) nel corso del 1979 — e ci auguriamo che nella seconda parte dell'anno ci sia la possibilità di approvare un disegno di legge al riguardo — non avrebbe consentito sicuramente la concreta utilizzazione dei 60 miliardi che erano previsti in bilancio, quindi nell'assestamento del bilancio in sede di primo semestre si è ritenuto di utilizzare quella cifra destinandola in modo particolare alla copertura dell'articolo 5, rimanendo in

bilancio ancora 20 miliardi per le necessità che speriamo si verifichino a seguito dell'approvazione del disegno di legge, per il miglioramento delle sedi doganali e degli uffici finanziari. È stato anche fatto osservare da parte del collega Bonazzi e di altri come il settore vada rivisto con una legge organica. Io concordo su questo aspetto perchè già in Commissione abbiamo dovuto rilevare che l'entità della spesa per questo settore è nettamente superiore a quella per la quale oggi ci accingiamo a dare un minimo contributo di 40 miliardi.

Noi abbiamo appunto — lo ricordava il senatore Bonazzi — da ripianare dei debiti pregressi fino al 1978 per una cifra che, come ho detto in Commissione, il Ministero del tesoro vuole verificare con esattezza, perchè proprio in relazione a questi debiti pregressi vogliamo chiudere e le indicazioni per un certo periodo sono state in parte discordanti; e quindi è in corso abbastanza rapido di accertamento la cifra definitiva per quanto riguarda gli anni precedenti al 1978. Per quanto riguarda il 1979 sappiamo che copriamo solo il primo semestre: la differenza tra la previsione che era iscritta in bilancio di 67,5 miliardi e le necessità che sono state rappresentate dal Ministero della sanità di 84,6 miliardi più un aumento di circa il 30 per cento per il rinnovo contrattuale e maggiori oneri che andranno a gravare per questa assistenza, con una maggiore occorrenza di 42,1 miliardi che noi — ripeto — abbiamo proposto di coprire per 40 miliardi, accertando esattamente questo aumento del 30 per cento.

Per quanto concerne, tornando un momento indietro, gli altri articoli, voglio confermare per correttezza — già avevamo avuto modo di farlo in Commissione e giustamente il senatore Bonazzi, il quale se ne preoccupava, l'ha voluto ripetere oggi nel suo intervento perchè resti agli atti del Senato — che per quanto riguarda l'articolo 3, sull'assistenza psichiatrica, è già previsto lo stanziamento nell'ambito del bilancio di 23 miliardi e 394 milioni al capitolo 1577, perchè in proposito è sorta una discussione in sede di Commissione finanze e tesoro dato

che c'era la preoccupazione che, passando il finanziamento dell'assistenza psichiatrica attraverso le regioni, queste dovevano far fronte a tale spesa attingendo dalla loro quota del fondo sanitario nazionale, e quindi non ci fosse una corrispettiva entrata sul fondo sanitario nazionale da destinare alle regioni. È stato questo il motivo per il quale ieri la Commissione finanze e tesoro ha sospeso i suoi lavori, poi li ha ripresi nel pomeriggio, proprio per avere questo accertamento. Quindi una conferma ancora più ufficiale vorrei darla in questa sede anche confrontando tutti gli atti circa la disponibilità di 23 miliardi e 394 milioni sul capitolo 1577 che sono stati trasferiti al fondo nazionale sanitario.

Mi pare quindi che, per quanto riguarda il disegno di legge nel suo complesso, le osservazioni che sono state fatte portano anche da parte del Governo chiaramente a raccomandarne l'approvazione. Per quanto riguarda gli emendamenti che sono stati presentati in Commissione abbiamo accettato senz'altro l'aggiunta all'articolo 1 e quando arriveremo all'esame degli articoli illustro un emendamento che avevo preannunciato in Commissione all'ultima formulazione dell'articolo 2 come pervenutoci dalla Commissione stessa. Per quanto riguarda l'articolo 3 è stata approvata questa modifica — lo dico per completa informazione dell'Aula — con parere contrario del Governo là dove, appunto, si riferisce al parere del Consiglio sanitario nazionale sul decreto che il Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, dovrà emanare per precisare la quota del fondo sanitario che sarà attribuita ad ogni regione per destinarla alle finalità dell'assistenza psichiatrica. Infatti anche per l'introduzione di una data abbiamo una certa preoccupazione, perchè questa potrebbe comportare dei ritardi. Soprattutto, quella particolare indicazione della data mi lascia francamente perplesso. Sono perplesso circa il fatto che si possa veramente sentire il Consiglio sanitario nazionale in tempi tutto sommato ristretti, dovendo affluire anche da parte delle province tutti gli elementi. Pur non pre-

sentando nuovamente, per non mettermi in contrasto con la Commissione, un emendamento modificativo, sentivo comunque il dovere di fare presente questa riserva del Governo per questa norma che la Commissione ha voluto.

Per il momento, visto che oltre all'emendamento del Governo che dovrà essere illustrato è stato presentato anche un ordine del giorno, mi riservo, signor Presidente, di esprimere il parere del Governo nel momento in cui lei riterrà opportuno che illustri l'emendamento ed esprima il parere sull'ordine del giorno.

CAROLLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAROLLO. Signor Presidente, ho chiesto la parola nella presunzione che prendendola adesso possa agevolare il più veloce e utile iter del disegno di legge.

Ho chiesto la parola a nome della 5ª Commissione, la quale aveva espresso un parere sulla copertura finanziaria di cui all'articolo 5 del decreto. A suo tempo la 5ª Commissione espresse parere negativo che confermerebbe se la Commissione di merito non avesse a sua volta modificato quell'articolo 5 per la parte finanziaria. La modifica apportata dalla Commissione fa riferimento non più al fondo globale per gli investimenti, che non poteva essere invocato per coperture di spese correnti, ma ai fondi globali per spese correnti. Quindi sarebbe un riferimento lecito. Però la nuova legge di contabilità vuole che non basti far riferimento ai fondi globali di cui al capitolo 6856, ma sia necessario precisare da quale accantonamento specifico si prenderebbero i 40 miliardi e quindi per quale diminuzione degli accantonamenti specifici si perviene all'utilizzazione di 40 miliardi per un impiego diverso da quello che sarebbe stato stabilito nell'elenco n. 6 che è appunto quello del 6856.

Ho voluto esprimere adesso il parere della 5ª Commissione sul nuovo testo della Commissione di merito perchè ritengo che prima di pervenire alla discussione vera e pro-

pria dell'articolo 5 si possa da parte del Governo trovare l'accantonamento specifico dal quale trarre i 40 miliardi relativi alla copertura di cui all'articolo 5.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'ordine del giorno.

BEORCHIA, *relatore*. La Commissione è favorevole.

VENANZETTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anche il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno.

DEL NERO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL NERO. Il Governo sa che la cifra di 40 miliardi è sufficiente per il secondo semestre? Mi risulta che la spesa che dovrebbe essere coperta è di 92 miliardi. Qui si parla solo del secondo semestre. Bastano i 40 miliardi per il secondo semestre? Se bastano non c'è obiezione. Comunque raccomanderei che l'ordine del giorno possa significare che il Governo provveda sia a quanto sarà necessario per il secondo semestre — 40 miliardi o la cifra che meglio preciserà il Governo — sia ad integrare la cifra occorrente per quanto riguarda il primo semestre.

BONAZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONAZZI. Accogliendo queste osservazioni potremmo dire: 40 miliardi o quella diversa cifra che risulterà necessaria.

VENANZETTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

V E N A N Z E T T I , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, dobbiamo fare attenzione al fatto che siamo ormai in sede di dichiarazione di voto, il che complica le cose, altrimenti dovremmo rifare l'ordine del giorno. Questo ordine del giorno impegna il Governo ad adottare i provvedimenti necessari per aumentare il fondo sanitario nazionale nella misura di 40 miliardi da ripartire fra le regioni per l'assistenza nel secondo semestre. Il maggior onere che è stato riscontrato nel primo semestre rispetto ai 67,5 miliardi, cioè la necessità di ulteriori 40 miliardi, è chiaro che si ripresenta nel secondo semestre sperando che non ci siano ulteriori aumenti. Non si tratta di 90 miliardi; c'è ancora da sistemare il debito pregresso, ma le somme relative non possono andare al fondo sanitario perchè si tratta di obblighi contratti ai quali dovrà far fronte sicuramente il Ministero della sanità e per esso il Ministero del tesoro. Lascerei perciò l'ordine del giorno così come è formulato, perchè è un impegno per aumentare di 40 miliardi il fondo sanitario nazionale, rimanendo evidentemente la necessità, una volta accertato definitivamente qual è l'entità, di provvedere appunto al ripiano dei *deficit* pregressi.

R A S T R E L L I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R A S T R E L L I . Come illustrerò meglio in sede di dichiarazione di voto sul provvedimento in generale, il nostro Gruppo voterà contro l'ordine del giorno proposto dal senatore Bonazzi, non perchè si opponga alla sostanza ma perchè dal lavoro d'esame del disegno di legge e dalle considerazioni fatte in sede di Commissione si è visto che la somma di 40 miliardi disposta da questo disegno di legge è assolutamente insufficiente. Secondo la dichiarazione del ministro Anselmi, questi 40 miliardi sarebbero serviti soltanto per coprire i debiti pregressi nella assistenza agli invalidi e agli handicappati. Secondo le dichiarazioni del sottosegretario Venanzetti, viceversa, questi

soldi sarebbero serviti solo per il secondo semestre 1979. Nella aperta confusione di lingua in materia contabile, riteniamo che una sollecitazione al Governo perchè si eroghino altri fondi costituirebbe la premessa naturale perchè il Governo a sua volta ritorni sull'argomento di un decreto-legge di urgenza per arrivare ad una erogazione che noi vorremmo fosse fatta in senso organico e che fosse stabilita dopo un esame ampio della situazione e nell'ambito specifico delle leggi sanitarie che prevedono questi stanziamenti.

Per questi motivi che sono di ordine politico e che attengono ad un sistema metodologico cui il Governo deve attenersi, il nostro Gruppo voterà contro l'ordine del giorno del senatore Bonazzi.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo unico nel testo proposto dalla Commissione.

Se ne dia lettura.

M I T T E R D O R F E R , *segretario*:

#### *Articolo unico*

Il decreto-legge 26 maggio 1979, n. 154, recante disposizioni urgenti relative al finanziamento della spesa degli enti locali per il servizio sanitario, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, è aggiunto il seguente comma:

« Le Regioni che provvedevano nell'anno 1978 al parziale finanziamento del fabbisogno dei consorzi suddetti assicurano per l'anno 1979 lo stesso finanziamento, incrementato nei limiti di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nell'ambito della quota loro assegnata dal Fondo sanitario nazionale ».

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« Gli enti di cui al primo comma del precedente articolo 1 sono tenuti a fornire alle Regioni, con periodicità trimestrale, il rendiconto delle spese sostenute a titolo di assistenza sanitaria secondo un modello di rilevazione contabile predisposto dal Ministro del tesoro e trasmesso agli enti suddetti entro il 31 agosto 1979.

I rendiconti relativi ai primi tre trimestri dell'anno 1979 dovranno essere forniti alle Regioni entro il 30 settembre 1979 ».

All'articolo 3, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità, da emanarsi, sentito il Consiglio sanitario nazionale, entro il 31 agosto 1979, sarà precisata la quota del Fondo attribuita a ciascuna Regione da destinare alle province e agli altri enti per le finalità di cui al precedente comma ».

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« Per provvedere alla continuazione dell'assistenza sanitaria, protesica, specifica, generica, farmaceutica, specialistica ed ospedaliera a favore dei mutilati ed invalidi civili fino a tutto il 30 giugno 1979, è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi che viene portata in aumento dello stanziamento iscritto al capitolo 2532 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1979.

All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

**P R E S I D E N T E .** Avverto che gli emendamenti sono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

**M I T T E R D O R F E R ,** segretario:

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« Gli enti di cui al primo comma del precedente articolo 1 sono tenuti a fornire alle Regioni, con periodicità trimestrale, il rendiconto delle spese sostenute a titolo di assistenza sanitaria secondo un modello di rilevazione contabile predisposto dal Ministro del tesoro e trasmesso agli enti suddetti entro il 15 agosto 1979.

I rendiconti relativi ai primi due trimestri dell'anno 1979 dovranno essere forniti alle Regioni entro il 15 settembre 1979 ».

2.1 **IL GOVERNO**

*Al secondo comma, dopo le parole « con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità » inserire le altre: « acquisito il parere del Consiglio sanitario nazionale ».*

3.1 **SPINELLI**

*Sopprimere l'articolo.*

5.1 **SPINELLI**

**P R E S I D E N T E .** Ricordo che, nel corso del suo intervento in sede di discussione generale, il senatore Spinelli ha dichiarato di ritirare gli emendamenti 3.1 e 5.1. Resta pertanto da esaminare l'emendamento 2.1 presentato dal Governo.

**V E N A N Z E T T I ,** sottosegretario di Stato per il tesoro. Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**V E N A N Z E T T I ,** sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente, abbiamo accolto in sede di Commissione l'emendamento che era stato proposto per dare un termine più preciso all'invio dei rendiconti trimestrali da parte dei comuni e delle province alle regioni. Poichè l'emendamento arrivò all'ultimo momento, abbiamo visto che la data del 30 settembre, come prevista adesso nel testo pervenuto dalla Commissione, cioè la data entro la quale i co-

muni e le province devono far pervenire alle regioni i rendiconti, non poteva essere osservata perchè si parla dei primi tre trimestri e chiaramente l'ultimo di questi tre finisce il 30 settembre mentre avremmo dovuto dare un congruo periodo di tempo — almeno quindici giorni — per poter trasmettere questi rendiconti.

A questo punto la necessità di avere questi rendiconti da parte delle regioni e poi da parte dei Ministeri del tesoro e della sanità diventava di utilità molto minore nel momento in cui c'era la necessità di avere almeno una prima resocontazione per un periodo precedente. Di qui l'opportunità, a nostro giudizio, di anticipare il termine per la trasmissione da parte del Ministero del tesoro dei modelli di rilevazione contabile, passando dal 31 agosto al 15 agosto, e di stabilire che i rendiconti siano inviati alle regioni il 15 settembre, però limitati solo ai primi due trimestri. In questa maniera potremo usufruire di una massa di dati già sufficientemente valida ma soprattutto ne potremo usufruire in una epoca ancora utile. Pertanto pregherei il Senato di accogliere questa modifica all'articolo 2 che non ne sposta il contenuto.

**P R E S I D E N T E .** Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

**B E O R C H I A ,** *relatore.* La Commissione è favorevole.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo articolo unico.

**R A S T R E L L I .** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**R A S T R E L L I .** Il voto contrario del Gruppo del movimento sociale italiano - de-

stra nazionale al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 154 del 26 maggio 1979 vuole prima di tutto avere un valore indicativo, un valore politico di aperta protesta e di decisa denuncia del sistema utilizzato dal Governo con il ricorso sistematico alla decretazione di urgenza che pone il Parlamento di fronte al fatto compiuto della esecuzione già avvenuta anche in materie di particolare delicatezza quale quella trattata dal disegno di legge in esame.

Se il ricorso indiscriminato alla decretazione d'urgenza è criticabile in senso generale ed in qualsiasi momento della vita costituzionale delle Assemblee legislative, diventa insopportabile quando esso incide nel momento iniziale di una nuova legislatura, imponendosi di fatto ad una nuova Assemblea la conversione di provvedimenti emanati da un Governo che di questa nuova Assemblea non è mai stato espressione.

In tale senso deve spiegarsi l'adesione ed il voto favorevole prestato dal nostro Gruppo alle eccezioni di incostituzionalità presentate da parte radicale perchè se è discutibile sotto il profilo formale il non aver tempestivamente ed appositamente, come dice la Costituzione, convocato le disciolte Camere per tali decreti-legge, è certo invece che imporne la conversione a nuove Assemblee è una forzatura costituzionale, che se assunta a metodo, come ha fatto il Governo negli ultimi tempi dopo l'anticipata chiusura della precedente legislatura, può costituire un precedente pericoloso ed un attentato metodologico alla regolarità ed al rispetto delle prerogative delle Assemblee parlamentari.

Inoltre il provvedimento in esame, nonostante i correttivi apportati al testo originario attraverso il lavoro della 6ª Commissione, non può essere approvato per tutta una serie di motivi di merito. Trovandomi in sede di dichiarazione di voto, sarò estremamente sintetico e quindi concluderò in poche parole con le eccezioni di merito.

Anzitutto con il decreto da convertire sono state di fatto violate, con una comoda deroga, le disposizioni della legge n. 833 del 23 dicembre 1978, ripristinando, per una materia che vi era tassativamente esclusa, norme in materia di finanza locale che ven-

5ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

18 LUGLIO 1979

gono peraltro applicate in modo distorto.

Ho cercato di illustrare in Commissione gli effetti di queste distorsioni ma sono rimasto purtroppo isolato e quindi il testo è rimasto quello che era.

Secondo: l'abbinamento alle disposizioni di intervento nel settore sanitario di altre diverse provvidenze attinenti, come risulta all'articolo 5, a norme assistenziali a favore dei mutilati ed invalidi civili costituisce una delle solite arbitrarie confusioni oggettive che sono una specialità particolare di tutti questi ultimi decreti assunti dal Governo e posti al nostro esame in questa tornata.

Terzo: il principio dello spostamento temporale della riforma sanitaria, per le difficoltà connesse a tale riforma, adottato in questa sede fino al 31 dicembre 1979 prelude certamente a tutta una serie di ulteriori rinvii di tal che è facile prevedere che tra qualche mese il Governo — forse lo stesso benemerito, si fa per dire, Governo Andreotti, dato l'andamento della crisi — sarà costretto, naturalmente con decreto-legge, a postergare anche per il nuovo anno gli effetti economici e normativi della legge oggi in discussione.

Per questi motivi che sono di natura politica, tecnica e di merito, annuncio il voto contrario del Gruppo del movimento sociale italiano.

CAROLLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAROLLO. Signor Presidente, nella dichiarazione di voto mi permetto di proporre di consentire al Governo di regolare la parte relativa al finanziamento e alla copertura e credo che saremmo ancora in tempo dal punto di vista procedurale, tenendo conto che si tratta di un perfezionamento e non di un emendamento, che forse sarebbe improponibile.

Se dovessi votare il testo così com'è, dovrei votare contro per la parte relativa all'articolo 5 che si riferisce alla copertura; il riferimento al capitolo « Fondo globale per le spese correnti » è pertinente ma è ne-

cessario far riferimento anche all'accantonamento specifico che penso il Governo avrà la possibilità anche adesso di indicare. Solo così la copertura credo possa considerarsi del tutto legittima, mentre come è concepita sarebbe solo parzialmente legittima.

Per queste considerazioni, profittando della dichiarazione di voto, mi sono permesso di rinnovare l'invito a che si vada al perfezionamento della parte della copertura finanziaria.

PANDOLFI, ministro del tesoro. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANDOLFI, ministro del tesoro. Signor Presidente, l'osservazione del senatore Carollo non è priva di fondamento. Per quanto riguarda la validità legale della copertura, credo che non debbano esistere problemi particolari in quanto è pur vero che non è stato indicato l'accantonamento su cui si apporta la riduzione di 40 miliardi nel testo del decreto-legge, ma il Governo vi ha tempestivamente provveduto, come vuole l'articolo 17 della legge n. 468 dell'anno scorso, nel provvedimento di assestamento del bilancio al 30 giugno (atto Camera dei deputati n. 222), in cui, dove si parla delle nuove disaggregazioni del capitolo 6856 « Fondo globale di parte corrente », è indicata sotto il Ministero della sanità la voce di 40 miliardi « Assistenza sanitaria ai mutilati ed invalidi civili » (decreto-legge 26 maggio 1979, n. 154).

Per quanto riguarda il Governo quindi non esisterebbero motivi di particolare necessità per l'integrazione della voce che è stata menzionata al secondo comma dell'articolo 5.

Nel caso in cui fosse possibile proceduralmente operare qualche perfezionamento formale, il Governo non si oppone, ma non può che rimettersi alla Presidenza per stabilire se allo stato attuale sia possibile l'inserimento di altre varianti nel testo in esame.

CAROLLO. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A R O L L O . Prendo atto delle dichiarazioni rese dal Governo e, anche se a mio giudizio non vi è il riferimento esplicito, a mio avviso tecnicamente necessario, tuttavia la dichiarazione testè resa dal Governo libera da ogni preoccupazione la 5ª Commissione.

F A S S I N O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F A S S I N O . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, è evidente che il provvedimento su cui si è discusso e sul quale si vota altro non è se non una conseguenza indispensabile e nello stesso tempo una precisazione della legge di riforma sanitaria. Proprio per queste ragioni quindi annuncio — e ritengo doveroso farlo — che, malgrado le riserve della mia parte politica sulla legge di riforma in parola e sul modo, che non riteniamo certamente encomiabile, di legiferare attraverso una troppo accentuata proliferazione di decreti-legge, il voto dei liberali sarà in questo caso favorevole.

Altri colleghi hanno rilevato la assoluta necessità e l'urgenza del provvedimento. Giustissimo! Ma altrettanto importante, a nostro avviso, sarebbe ottenere — se ne è parlato, ma non si è arrivati concretamente ad una definizione — indicazioni precise sulla entità della spesa globale e complessiva per il settore sanitario per il 1979 e per gli anni successivi.

Nel confermare quindi il voto favorevole alla conversione in legge di questo decreto, raccomandiamo all'onorevole Ministro competente di farsi carico in modo rigoroso del problema, che non siamo i primi a porre, ma che altri prima e più in alto di noi ha già posto, affinché l'attuazione della riforma sanitaria non si traduca in una ulteriore, grave falla per il bilancio nazionale.

S P A D A C C I A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S P A D A C C I A . Dichiaro il voto contrario al provvedimento perchè, nonostante la giustificazione tecnica addotta, cioè la sovrapposizione delle due leggi, la sanitaria e la finanziaria, e gli inconvenienti tecnici registrati al Ministero dell'interno, riteniamo che altri strumenti si sarebbero potuti trovare per sanare la situazione.

Dobbiamo registrare comunque che nel primo anno di attuazione della riforma sanitaria vi è una deroga che scavalca le regioni nell'attuazione della riforma stessa e quindi di fatto la rinvia mantenendo i meccanismi di finanziamento degli anni precedenti.

Un ulteriore motivo di opposizione è dato dall'articolo 5. Riteniamo che questo modo di utilizzare i decreti-legge per appiccicare materie eterogenee a quelle che costituiscono oggetto del decreto-legge di urgenza sia profondamente scorretto. A queste considerazioni di merito si aggiunge l'altra, di opposizione preliminare e generale, sull'uso indiscriminato del decreto-legge con le motivazioni più diverse, ma che ormai è diventato e rischia di diventare sempre più strumento di legislazione non straordinaria, come prevede la Costituzione, bensì ordinaria; anzi in certi periodi, come in questi nove mesi di attività legislativa praticamente paralizzata, è stato l'unico strumento di legislazione di cui si è disposto. Credo che debba combattersi questa abitudine anche del Parlamento di rinunciare, di fronte a questa proliferazione di decreti-legge, alle proprie prerogative legislative ed anche alla propria autonomia legislativa.

Con queste motivazioni, quindi, dichiaro il mio voto contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico con l'avvertenza che il titolo è il seguente: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 154, recante disposizioni urgenti relative al finanziamento della spesa degli enti locali per il servizio sanitario ».

Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**



**Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:**

« **Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, concernente norme in materia di integrazione salariale a favore dei lavoratori nelle aree del Mezzogiorno** » (6) (*Relazione orale*)

**P R E S I D E N T E**. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, concernente norme in materia di integrazione salariale a favore dei lavoratori delle aree del Mezzogiorno », per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore il quale, nel corso del suo intervento, svolgerà anche i due ordini del giorno presentati dalla Commissione.

Se ne dia lettura.

**M I T T E R D O R F E R**, segretario:

« Il Senato,

consapevole dell'urgenza di procedere ad una revisione organica delle leggi di integrazione salariale;

considerato che interventi episodici, parziali e occasionali non possono essere ritenuti idonei per rispondere alle esigenze del mondo del lavoro;

che invece lo strumento della Cassa integrazione guadagni deve costituire uno degli elementi essenziali nel quadro della riforma complessiva del mercato del lavoro;

che comunque non è rinviabile una normativa generalizzata a tutto il territorio nazionale così come proposto dalla Federazione sindacale CGIL-CISL-UIL negli incontri tenuti presso la Camera dei deputati nel corso della passata legislatura,

impegna il Governo:

ad evitare ulteriori proroghe dei trattamenti previsti dal decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, e successive integrazioni, nonchè:

a snellire le procedure delle incentivazioni industriali di cui alla legge 2 maggio 1976, n. 183, ed a garantire l'attuazione dei programmati interventi statali e delle imprese a partecipazione statale entro il termine massimo previsto dal decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, per la proroga del trattamento straordinario di disoccupazione;

a presentare in tempi brevi e comunque non oltre il 31 dicembre 1979 un disegno di legge che affronti organicamente tutta la materia inerente ai meccanismi di Cassa integrazione guadagni ».

9. 6. 1

« Il Senato,

in considerazione della dinamica salariale e della alterazione del valore della moneta verificatasi nell'ultimo quinquennio,

impegna il Governo:

a elevare a lire 500.000 il limite dell'integrazione fissato dall'articolo 15 della legge 20 maggio 1975, n. 164;

a modificare i criteri di accreditamento dei contributi figurativi al fine di riconoscere ai lavoratori in Cassa integrazione a orario ridotto gli stessi diritti previdenziali di quelli collocati a Cassa integrazione a zero ore ».

9. 6. 2

**R O M E I**, relatore. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, l'11ª Commissione mi ha dato mandato di riferire in senso favorevole alla conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1979, numero 159, senza proposte di modifiche.

L'adozione di questo provvedimento è resa necessaria dalla mancata o ritardata previsione occupazionale fatta dal Governo e da noi in sede di emanazione del decreto-legge 291 del 1977, convertito nella legge 501 dello stesso anno e poi modificato dal decreto-legge n. 80 del 1978, convertito con legge numero 215 del 1978.

L'originario provvedimento, il decreto-legge n. 291, trasse origine dalla particolare situazione occupazionale determinatasi a Taranto a seguito del completamento della co-

struzione degli impianti della Italsider. Si ritenne allora che la sollecita attuazione degli investimenti pubblici programmati in quella regione giustificasse il ricorso, a favore dei lavoratori alle dipendenze delle imprese appaltatrici, anzichè alla disoccupazione speciale, ai trattamenti previsti dalle disposizioni che regolano la cassa di integrazione salariale straordinaria, di cui alla legge n. 164 del 1975.

Si trattò in verità di una forzatura. Infatti in base all'articolo 1 della citata legge numero 164 del 1975 gli eventi che determinano il ricorso alla cassa integrazione salariale sono indicati in due punti: crisi economiche locali o settoriali; oppure ristrutturazioni e riorganizzazioni a carattere aziendale. I soggetti beneficiari di questo trattamento sono gli operai dipendenti dalle imprese in crisi che si trovano nelle situazioni sopracitate e la condizione perchè possa darsi luogo alla erogazione dei trattamenti di integrazione salariale è rappresentata dalla sospensione totale o parziale delle attività produttive.

Per il decreto-legge n. 291 del 1977, dianzi ricordato, invece, l'evento che determina il ricorso alla cassa integrazione salariale straordinaria è rappresentato dall'avvenuto completamento degli impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni; e la condizione perchè questo trattamento possa aver luogo è rappresentata dalla sussistenza di possibilità di nuova occupazione nell'ambito del programma quinquennale, di cui alla legge n. 183 del 1976, oppure di altri lavori pubblici dello Stato, delle regioni e degli enti locali.

Ci ponemmo allora — e rimane tutt'oggi valida — la domanda se sia economicamente utile allargare la sfera dell'intervento assistenziale dello Stato che in molti casi — come sappiamo — alimenta anche la cosiddetta economia sommersa. Il problema è noto ed è oggetto di vasta pubblicistica, non solo perchè questa logica assistenzialistica è rifiutata ormai dalla coscienza del paese, non solo perchè la continua estensione degli interventi della cassa integrazione dei salari ha raggiunto livelli di spesa di gran lunga superiori ai mezzi messi a disposizione dal Parlamento, ma anche perchè per la via as-

sistenzialistica si finisce con l'approfondire la spaccatura esistente tra quella parte della classe lavoratrice protetta da disposizione di legge (e quindi protetta nei propri redditi) e l'altra parte che non gode di alcuna protezione.

Infatti, in base alle norme prima richiamate, i lavoratori che hanno avuto la fortuna di occuparsi in queste attività di costruzione degli impianti industriali ed altri lavori pubblici fruiscono di un duplice diritto: la cassa integrazione straordinaria, che è pari all'80 per cento del salario, per un periodo inizialmente fissato in 24 mesi e che con la proroga proposta dal presente provvedimento raggiunge i 33 mesi; l'altro è rappresentato dalla iscrizione in liste speciali che danno loro diritto di precedenza nelle nuove assunzioni. Ma i restanti lavoratori, i più, i giovani disoccupati non fruiscono nè di cassa integrazione, nè di sussidio straordinario od ordinario di disoccupazione: stanno in coda alle liste di collocamento e quindi praticamente vengono a trovarsi in una condizione discriminata rispetto alla parte protetta della classe lavoratrice.

Ecco perchè ho parlato di spaccatura, all'interno della classe operaia, tra coloro che in qualche modo ricevono protezione e gli altri; conseguenza distorsiva della logica assistenzialistica dei nostri interventi.

Questi dati di fatto, le considerazioni che ho succintamente esposto, hanno portato la 11ª Commissione a prospettare l'esigenza di un riordino di tutto il sistema di tutela del reddito dei lavoratori e quindi della cassa integrazione salari; e contemporaneamente quella di snellire le procedure degli interventi della Cassa per il Mezzogiorno, dei lavori pubblici, dei piani regionali di valorizzazione delle risorse del territorio, in modo da evitare finalmente che, trascorsi i nove mesi previsti dal nostro provvedimento, di fronte ad una situazione uguale a quella in cui ci troviamo adesso e quindi alle inevitabili pressioni sociali, si debbano determinare richieste di ulteriori proroghe che nessuno dice di volere ma che poi, alla resa dei conti, finiamo per approvare.

Di queste esigenze si fa carico uno dei due ordini del giorno che è stato depositato

a nome della Commissione; ordine del giorno che, pur nella presente difficile situazione politica, impegna il Governo ad assumere i provvedimenti nelle direzioni auspiccate.

Per quanto concerne il contenuto del decreto è presto detto: nel decreto-legge n. 291 del 1977, poi modificato dal decreto-legge n. 80 del 1978, era previsto che questa eccezionale erogazione della indennità di integrazione del salario potesse aver luogo fino ad un massimo di 24 mesi. Nel decreto in discussione è prevista la possibilità di proroga per altri 9 mesi. Anche qui ci troviamo di fronte ad una modifica delle norme originarie; difatti nel decreto-legge n. 291 del 1977 la condizione perchè si potesse dar luogo all'intervento di questo strumento di tutela del salario era rappresentata dalla previsione occupazionale determinata dal programma quinquennale di cui alla legge n. 183 del 1976. Nel successivo decreto, il decreto-legge n. 80 del 1978, si è estesa questa sfera previsionale; cioè le previsioni occupazionali che danno la possibilità di ricorrere all'integrazione salariale e quindi all'iscrizione nelle liste speciali che danno precedenza nell'avvio al lavoro non riguardano soltanto i programmi della 183, ma anche lavori programmati dalle regioni, dagli enti locali e dalle amministrazioni dello Stato. Nel presente decreto infine si parla genericamente di lavori pubblici. Quindi praticamente abbiamo, anche da questo punto di vista, un progressivo ampliamento dei soggetti beneficiari di questo intervento di tutela.

Per quanto concerne l'accertamento delle condizioni, praticamente la situazione è identica, cioè l'accertamento viene effettuato dal CIPI ed anche le modalità restano identiche: cioè decreti trimestrali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Detto questo, solo per completezza di esposizione, debbo dar conto a questa Assemblea che in seno all'11<sup>a</sup> Commissione da diversi commissari è stata manifestata l'esigenza di rivedere le norme della legge base che regola la cassa integrazione straordinaria del salario, cioè la legge n. 164 del 1975 ed in modo specifico l'articolo 15 che fissa il tetto dello stipendio integrabile per gli impiegati e i tecnici. Questo tetto, che era

già stato fissato dall'articolo 1, quarto comma, della legge 8 agosto 1972, n. 464, è stato portato, dal ricordato articolo 15 della legge n. 164 del 1975, alla misura di 300.000 lire mensili; e naturalmente 300.000 lire mensili del 1975 sono poca cosa rispetto alla situazione odierna, considerato il notevole tasso di inflazione intervenuto fra il 1975 e il 1979.

Ripeto, ci siamo posti questo problema ed è stata manifestata l'esigenza di risolverlo, attraverso questo decreto-legge, inserendo un articolo aggiuntivo all'articolo unico, in modo da elevare le 300 mila lire fissate dalla legge n. 164 del 1975, a 500.000 lire mensili, cifra ritenuta più congrua rispetto al livello delle retribuzioni nominali attuali. Tuttavia la discussione ha portato poi alla conclusione di escludere detta auspicata soluzione, soprattutto per i tempi ristretti che abbiamo per l'approvazione del provvedimento, in quanto si sarebbe introdotta una nuova disciplina su materia diversa da quella disciplinata dal decreto-legge che stiamo discutendo, e per la quale, dato anche il problema della copertura finanziaria, sarebbe stato comunque necessario avere pareri, che non c'erano, di altre Commissioni, in particolar modo della Commissione finanze e tesoro; per cui abbiamo proposto un secondo ordine del giorno — ed in questo senso intendo averlo illustrato — il quale auspica appunto un intervento legislativo che provveda a risolvere questo problema, rendendo giustizia agli impiegati, ai tecnici, perchè di questo si tratta, cioè di portare lo stipendio integrabile ai fini della cassa integrazione salariale almeno ai livelli, da un punto di vista reale, del 1975. Infatti l'aumento da 300 mila a 500.000 lire significa appunto restare praticamente, dal punto di vista della capacità d'acquisto del salario, alla stessa misura del 1975.

Onorevole Presidente, onorevole Ministro, ho finito. Credo di aver dato sufficientemente conto del pensiero della 11<sup>a</sup> Commissione e concludo quindi proponendo la conversione in legge del decreto-legge così come è stato formulato dal Governo. (*Applausi dal centro*).

**P R E S I D E N T E.** Si dia lettura della questione pregiudiziale proposta dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini.

**M I T T E R D O R F E R,** segretario:

« Il Senato,

ritenuto:

che il decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, concernente norme in materia di integrazione salariale a favore dei lavoratori delle aree del Mezzogiorno, appare emesso senza che sussistesse il requisito della straordinaria necessità ed urgenza previsto dall'articolo 77 della Costituzione;

che lo stesso, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 28 maggio 1979, n. 144, venne presentato ritualmente, lo stesso giorno, al Senato, che ne prendeva atto nella seduta del 31 maggio;

che non seguiva nessuna attività parlamentare diretta alla conversione del decreto stesso eppertanto, essendo decaduto, per la fine della VII legislatura, il disegno di legge di conversione (S. 1629), il Governo il 20 giugno 1979 riproponeva altro disegno di legge di conversione;

che tale procedura è inammissibile e contraria al dettato della Costituzione dal momento che la presentazione di altro disegno di legge equivale a presentazione del decreto-legge alle Camere e a ciò osta il dettato dell'articolo 77 della Costituzione che impone la presentazione nello « stesso giorno »;

che l'eventuale obiezione circa la sussistenza di un termine di 60 giorni, per la conversione, e l'apparente conseguente potere del Parlamento di poter prendere in esame il decreto è contrastata dal surrichiamato articolo 77 nella parte in cui prevede che le Camere, anche se sciolte, sono « appositamente » convocate per la conversione e di conseguenza a tale disposizione non può attribuirsi altro significato che quello di una riserva di competenza di « quelle » Camere e non anche di quelle formate successivamente alla consultazione elettorale;

che, di conseguenza, la inattività parlamentare deve intendersi come volontà di non procedere alla conversione eppertanto il decreto deve intendersi decaduto, salva la possibilità, da parte del Governo, ove ancora sussistano i requisiti della straordinaria necessità ed urgenza, di emanare nuovo decreto-legge,

delibera di non procedere all'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, perchè lo stesso è stato emesso al di fuori dei casi previsti dall'articolo 77 della Costituzione e non è stato presentato alle Camere, per la conversione, lo stesso giorno ».

**P R E S I D E N T E.** Stante l'assenza dei presentatori, la questione pregiudiziale deve considerarsi ritirata.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Pittella. Ne ha facoltà.

**P I T T E L L A.** Signor Presidente, interverrò brevemente su questo decreto. Esso concerne norme in materia di integrazione salariale a favore dei lavoratori delle aree del Mezzogiorno; quindi è un decreto finalizzato al Mezzogiorno. Si è reso necessario (per la decadenza, con la fine della passata legislatura, di altro decreto) questo del 26 maggio 1979, n. 159, del quale il Senato prese atto il 31 maggio scorso. Il decreto parte da norme già in vigore, di cui ci ha parlato poc'anzi il relatore, modificate varie volte nel tempo, con le quali viene individuata la possibilità di concessione ai lavoratori eventualmente disponibili a seguito del completamento di opere pubbliche di grandi dimensioni, di impianti industriali e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, del trattamento straordinario di integrazione salariale fino ad un massimo di 24 mesi mediante decreti trimestrali del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. L'obiettivo prefisso è quello di alleviare, sia pure attraverso una legge, anche questa, di tipo assistenziale, la grave condizione umana creata dalla crisi dell'occupazione, che morde in modo drammatico le regioni meridio-

nali, e di superare l'insufficienza temporale relativa ai tempi occorrenti per l'allestimento di nuove opere, assicurando ai lavoratori la prosecuzione dell'integrazione salariale fino ad un massimo di ulteriori 9 mesi, previo accertamento del CIPI.

La discussione su un particolare della complessa situazione che vede il nostro paese con oltre 1 milione e mezzo di disoccupati e che vede il Mezzogiorno con la più alta percentuale di manodopera disoccupata crea occasione utile per un discorso più generale e dà sostanza a un impegno più razionale su basi nuove per la soluzione del grave problema che è il primo dei nodi che si presentano al Parlamento dell'8ª legislatura. Vorrei ricordare a me stesso e ai colleghi alcuni dati che riguardano la situazione occupazionale nel nostro paese. Per essere sintetico, ricorderò solo il numero delle persone non occupate in cerca di occupazione, che se nel Centro-nord sono 850 mila, pari al 5,8 per cento della forza lavoro, nel Mezzogiorno sono 730 mila, pari al 10,4 per cento della forza lavoro, con punte che raggiungono il 24 per cento di disoccupati in Basilicata. A queste cifre bisogna aggiungere quelle riguardanti le persone che non fanno parte della forza lavoro ufficiale, ma che a certe condizioni dichiarano di essere disponibili a lavorare, ad esempio per un lavoro *part-time*. Queste persone raggiungono nel Centro-nord la cifra di 338 mila, nel Mezzogiorno di 215 mila. Ora, se si tiene conto che i dati ISTAT per la cassa integrazione salari dicono che nel 1978 316 milioni di ore sono state autorizzate con intervento ordinario e con intervento straordinario del 32,4 per cento; se si tiene conto che nel trimestre gennaio-marzo 1979 135 milioni e 700 mila ore sono state erogate, di cui il 22,4 per cento con intervento ordinario, il 42,8 per cento con intervento straordinario, il 34,8 per cento per la gestione edilizia, credo che si abbia abbastanza chiaro il quadro della situazione in cui versa il nostro paese. Quelle riportate sono cifre che si avvicinano alla verità con una approssimazione per difetto. Queste cifre devono farci riflettere fino in fondo, ma devono anche indurci a fare pre-

sto se si vuole evitare un collasso definitivo di larghe aree del nostro paese.

Ho voluto riferire questi dati per fare a me stesso e agli altri una domanda: è possibile immaginare di rispondere alla estesa e drammatica richiesta di tanti lavoratori in maniera che comunque è parziale, disorganica, assistenziale, porta addirittura verso altri obiettivi la stessa cassa integrazione, che è sorta con finalità diverse? O invece non diventa inderogabile per la 8ª legislatura dare vita ad una piattaforma di investimenti capaci realmente di trasformare in certezze gli aneliti della nostra gente? E se questa necessità è sentita dall'Esecutivo e dal Parlamento, non si ritiene di risolvere subito e a monte il problema attraverso una riforma che snellisca le procedure di spesa e di approvazione dei progetti, razionalizzando il settore edile — che non deve essere a nostro giudizio neanche considerato industriale in senso proprio, per la estrema parcellizzazione delle imprese e per il modo arcaico con cui vengono gestiti gli appalti di opere pubbliche — promuovendo la crescita reale del mondo del lavoro anche nel Sud e non perseguendo una logica forse non desiderata, certamente non auspicabile di assicurare una sopravvivenza sconsigliata, tendente a fare delle popolazioni meridionali un popolo di pensionati, di assistiti e di emigrati?

I socialisti avvertono profondamente e da tempo queste urgenze e vogliono in questa occasione rimarcarle perchè in un clima di solidarietà intesa al superamento della crisi si dia corso a provvedimenti incisivi atti a rimuovere le cause per le quali si generano condizioni di disagio ulteriore e che costringono i Governi ad affastellare leggi su leggi, modifiche su modifiche, quasi sempre pannicelli caldi per alleviare mali profondi.

Lo stato di crisi attuale di moltissime industrie del Sud e del Nord, di tutte le industrie di Basilicata e di Calabria, impone peraltro che in contestualità con l'elaborazione di un serio programma di sviluppo si dia una risposta urgente che, comprendiamo, non può essere diversa da quella tentata nel passato

e quindi non può che essere quella contenuta nel decreto-legge al nostro esame. È per questo che i socialisti si dicono favorevoli al decreto. A nostro giudizio, l'inflazione e l'aumentato costo della vita impongono una rivalutazione del limite fissato dall'articolo 15 della legge 20 maggio 1975, n. 164, cosa che può essere fatta — ed è così che si è stabilito anche in Commissione questa mattina — per gli impiegati ed anche per tutti gli altri operai nell'ambito di un discorso più generale con appositi disegni di legge che noi sollecitiamo per affrontare il problema di una modifica globale dei criteri che regolano l'attività della cassa integrazione guadagni.

È anche per questo che abbiamo presentato un ordine del giorno che è stato integrato da considerazioni del relatore e degli altri componenti la 11ª Commissione e che è stato fatto proprio dall'intera Commissione e presentato in Aula. Voto favorevole dunque quello dei socialisti i quali, pur sentendo la precarietà ed anche il senso di disagio che deriva al mondo del lavoro del Sud da un decreto che sancisce ulteriori norme assistenziali, comprendono come sia urgente e indilazionabile un intervento di sostegno per una fascia così importante di cittadini colpiti dal dramma della disoccupazione. Voto favorevole al decreto, ma anche impegno massiccio per affrontare in maniera organica il vasto problema dell'occupazione e del lavoro in tempi brevi e con volontà sinceramente riformatrice.

Avendo la parola desidero esprimere brevemente l'opinione su alcuni emendamenti che sono stati presentati e per i quali, a mio giudizio, è necessaria una sospensione dei lavori dell'Aula perchè non mi pare rispondente alla logica inserire in un decreto-legge finalizzato a problemi del Mezzogiorno emendamenti che riguardano altre leggi e che dovrebbero estendere la portata del provvedimento a tutto il territorio nazionale in base a considerazioni che credo vadano approfondite prima di giungere ad un voto definitivo sul decreto-legge. (*Applausi dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

R O M E I , *relatore*. Rinuncio alla replica.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

S C O T T I , *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione del senatore Romei. Desidero fare solo due precisazioni. La prima riguarda un accenno che il senatore Romei ha fatto all'estensione della portata del decreto-legge in materia di lavori pubblici. Egli ha detto che nel precedente decreto si parlava della legge n. 183, mentre adesso si parla di tutti i lavori pubblici. Vorrei precisare al senatore Romei che questa non è un'estensione in negativo, ma in positivo. In quanto si fa riferimento non solo ai lavori programmati dalla Cassa per il Mezzogiorno ma a tutti i lavori pubblici già programmati e già finanziati e quindi si accresce la possibilità di assorbimento dei lavoratori sospesi accelerandone i tempi.

La seconda questione è stata sollevata dal senatore Pittella e riguarda un emendamento già presentato. Vorrei precisare che non si tratta di un'estensione della legge n. 501 dal territorio meridionale ad altre aree del paese ma di una precisazione dell'applicazione delle norme contenute nella legge di ristrutturazione industriale n. 675 in materia di crisi aziendale. Solo questa è, pertanto, la portata dell'emendamento, che aveva sollevato preoccupazioni che mi sembra non debbano sussistere.

Per quanto riguarda gli ordini del giorno, circa il primo devo far presente che la richiesta, rivolta ad un Governo che è dimissionario e non ha alcun potere di iniziativa ordinaria circa la presentazione di un disegno di legge in materia, non può essere che un auspicio che, peraltro, condivido, ricordando che nella passata legislatura il Comitato ristretto della Commissione lavoro della Camera aveva già elaborato un testo di riordino e di riforma generale della materia e si accingeva a trasferirlo alla discussione plenaria della Commissione e quindi all'Aula nell'altro ramo del Parlamento. Pertanto

condivido le preoccupazioni e il contenuto dell'ordine del giorno, ma non so come formalmente si possa procedere e quale possa essere la posizione del Governo di fronte a questa specifica richiesta; posso prenderne atto e concordare con l'auspicio in essa contenuto.

La stessa questione si pone per il secondo ordine del giorno, per le ragioni sopra esposte.

**PRESIDENTE.** Preso atto delle dichiarazioni del Governo, in base alle quali gli ordini del giorno non possono essere accolti stante la particolare situazione dell'Esecutivo, faccio presente che gli stessi non possono venire neppure posti in votazione.

Passiamo all'esame dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

**MITTERDORFER, segretario:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, recante norme in materia di integrazione salariale a favore dei lavoratori delle aree del Mezzogiorno.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame degli emendamenti, con l'avvertenza che essi sono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire. Se ne dia lettura.

**MITTERDORFER, segretario:**

*All'emendamento 1.0.1, sostituire le parole: « 1° marzo 1979 » con le altre: « 1° gennaio 1979 ».*

1.0.1/2 **DONAT-CATTIN, COLOMBO Vittorino (V.), CENGARLE, TRIGLIA, AVELLONE, SANTALCO, GIACOMETTI, PATRIARCA**

*All'emendamento 1.0.1, sostituire le parole: « 1° marzo 1979 » con le altre: « 1° febbraio 1979 ».*

1.0.1/1 **CIPELLINI, BOZZELLO VEROLE, SPANO, MASCIADRI, FORMICA, BARSACCHI, FOSSA, NOCI, PITTELLA**

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

Art. ...

« All'articolo 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, dopo il sesto comma è aggiunto il seguente:

"Con effetto dal 1° marzo 1979, nel caso di fallimento di aziende industriali, oltre ad applicarsi le disposizioni di cui al comma precedente, ove siano intervenuti licenziamenti, l'efficacia degli stessi è sospesa e i rapporti di lavoro proseguono ai soli fini dell'intervento straordinario della Cassa integrazione per crisi aziendale, il cui trattamento può essere concesso per un periodo massimo di ventiquattro mesi, e del conseguente disposto del precedente articolo 21, secondo comma" ».

1.0.1 **LIBERTINI, BERTONE, SASSONE, ZICCARDI ed altri**

**LIBERTINI.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**LIBERTINI.** L'emendamento che abbiamo presentato tende a colmare una lacuna della legge n. 675. L'emendamento è abbastanza chiaro nel suo testo. Vorrei illustrare ai colleghi il caso concreto al quale si provvede. Vi sono parecchie aziende — il problema non è astratto — in questo momento nelle varie parti d'Italia per le quali è stato dichiarato lo stato di crisi a norma della legge n. 675, ma che sono in stato di fallimento. In queste aziende allora il curatore provvede a un certo momento al licenziamento che risolve il rapporto di lavoro, fa decadere la cassa integrazione e praticamente porta questi lavoratori fuori dalla gestione della legge n. 675 (in base ai canoni e alle norme della stessa legge n. 675 che, come è noto, prevede tipi di intervento diversi). Nel Sud si prevedono interventi diretti delle partecipazioni statali e della GEPI; nel Nord si tratta solo di gestione della mobilità. Se non approviamo un emendamento che abbia questo contenuto, la conseguenza concreta è

che, a partire da lunedì prossimo, in alcune zone d'Italia, lavoratori di aziende per le quali è stato dichiarato lo stato di crisi, ma che sono in fallimento, verrebbero licenziati dal curatore e non potrebbero rientrare in una corretta gestione della legge n. 675.

Non si tratta dunque di uno stravolgimento di questa legge; si tratta semplicemente di un completamento, di colmare cioè una lacuna in modo da consentire, in piena coerenza con i principi della legge, di salvare concretamente la condizione dei lavoratori.

Voglio sottolineare questo dato. Questa questione riguarda alcune migliaia di lavoratori. Oggi può riguardare alcuni lavoratori; in futuro ne potrà riguardare altri, ma in particolare finisce per riguardare settori di lavoratori che per la loro condizione — ad esempio, donne dell'età di quarant'anni — ove venissero licenziati e per essi fosse interrotto il rapporto di lavoro, non potrebbero usufruire di una corretta gestione della mobilità. Non si tratta di salvare le aziende perchè l'emendamento non parla di questo, ma parla della sorte dei lavoratori i quali mantengono la titolarità del rapporto di lavoro.

Questo ci ha indotto a presentare l'emendamento e ha indotto, mi pare, i colleghi Donat-Cattin, Colombo Vittorino e altri a presentare proposte analoghe. Poichè qui formalmente esiste solo l'emendamento nostro ed esistono sub-emendamenti che riguardano la data, dichiaro che siamo disponibili ad accettare la data suggerita dall'emendamento del senatore Donat-Cattin, cioè il primo gennaio e a considerare l'emendamento che verrà approvato, come auspichiamo, dal Senato, un emendamento unitario delle forze politiche che lo hanno presentato.

D O N A T - C A T T I N . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D O N A T - C A T T I N . Signor Presidente, per dire con esattezza come sono andate le cose su quest'emendamento, occorre precisare che esso, nella stesura attuale, è stato concordato con lo stesso Ministro del lavoro,

come ripiego rispetto a un disegno di legge che alla fine della scorsa settimana era stato inviato dal Ministero dell'industria alla Presidenza del Consiglio sempre su questa materia e che, per la verità, risulterebbe più completo e più rassicurante.

L'articolo unico infatti recitava: « La sentenza dichiarativa di fallimento di imprese industriali produce gli effetti dell'accertamento della sussistenza di crisi aziendale di cui all'articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675. Il tribunale comunica al Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale la sentenza dichiarativa di fallimento unitamente all'elenco dei lavoratori dipendenti alla data della sentenza medesima ». Con altra disposizione, poi, erano ammessi ai benefici previsti i lavoratori licenziati dagli organi preposti al fallimento successivamente alla data del 1° giugno 1979.

Poichè ci troviamo nelle condizioni che il ministro Scotti ha descritto, cioè di un Governo che è impossibilitato ad assumere impegni e trova notevole difficoltà a far approvare disegni di legge, si è ripiegato su questo emendamento che è meno completo del disegno di legge predisposto dal Ministero dell'industria e che ha bisogno di alcune precisazioni in sede di discussione, perchè non dia luogo a differenze interpretative che potrebbero annullarne gli effetti rispetto a quelle aziende che nel caso concreto hanno provocato l'iniziativa dell'emendamento stesso. Nel caso specifico, si tratta di aziende come la « Papa » di San Donà di Piave, come la « Venchi-Unica » di Torino e qualche altra azienda minore che è inutile elencare: tutte queste aziende hanno dei periodi abbastanza lunghi di cassa integrazione guadagni, talvolta continuati dopo la dichiarazione del fallimento. Perciò quando si dice: « con effetto dal 1° marzo 1979 » o « con effetto dal 1° febbraio » o « 1° gennaio » bisognerebbe specificare che da quella data si applicano le disposizioni, ma che la data del fallimento, nel caso di fallimenti di aziende industriali, possa anche essere antecedente. Altrimenti temo che in alcuni casi per i quali il provvedimento di integrazione viene richiesto non possa essere applicato. Deve cioè trattarsi di aziende dichiarate fallite —



nell'emendamento non c'è nessuna indicazione specifica — anche in data precedente. Se il Ministro volesse, potrebbe in questa fase della discussione proporre un emendamento in tal senso, che se fosse proposto da noi potrebbe non essere preso in considerazione.

Quindi il fallimento può anche essere in data precedente, ma soltanto ai licenziamenti successivi al 1° gennaio 1979 si applica la disposizione in esame: questo è il punto importante da accertare perchè successivamente non insorgano difficoltà.

Mi sembra invece chiaro il principio dell'obbligatorietà della sospensione dei licenziamenti, perchè quando il curatore del tribunale, passato un certo periodo ed avendo concesso la cassa integrazione nella gestione della curatela, non intende più proseguire, non possano sorgere contrasti.

L'altra questione che volevo chiarire, onorevole Ministro, è che deve rimanere sempre inteso — e a questo proposito non vi sono norme, mentre il disegno di legge del Ministero dell'industria era più preciso — che il pagamento delle integrazioni salariali deve avvenire tramite gli uffici dell'INPS perchè altrimenti troveremo sempre difficoltà con la curatela a fare anticipazioni, qualora questa non si trovi nelle condizioni di poterle fare.

Fatte queste precisazioni, insisto perchè si fissi una data un tantino antecedente, cioè il 1° gennaio 1979 per l'applicazione della cassa integrazione prevista dalla legge n. 675.

Aggiungo un'altra precisazione. Mi pare che qui si parli di fallimento di aziende industriali a prescindere dall'appartenenza delle aziende stesse ai settori per i quali siano previsti programmi dalla legge n. 675.

Anche su questo punto credo che l'interpretazione del Parlamento vada considerata nell'applicazione.

**BOZZELLO VEROLE.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BOZZELLO VEROLE.** Signor Presidente, non torno ad illustrare i motivi per i quali abbiamo presentato gli emendamenti, in quanto sono già stati ampiamente

illustrati dai colleghi Libertini e Donat-Cattin. Dichiaro, a nome dei firmatari del nostro emendamento, che per favorire l'unificazione accettiamo la data proposta dal collega Donat-Cattin, del 1° gennaio 1979. Pertanto ritiro l'emendamento 1.0.1/1.

**PRESIDENTE.** Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

**ROMEI, relatore.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho innanzitutto un dubbio che attiene alla correttezza della tecnica legislativa e non vorrei che sorgessero poi problemi di carattere interpretativo. L'oggetto del decreto che stiamo per convertire è « norme in materia di integrazione salariale a favore dei lavoratori delle aree del Mezzogiorno ».

Nell'emendamento che, così come presentato, si riferisce all'articolo 1 del decreto e non al disegno di legge, dopo il primo comma, leggo: « oltre ad applicarsi le disposizioni di cui al comma precedente. . . ». Ora le disposizioni di cui al comma precedente sono quelle del decreto-legge n. 795 del 1978, norme che si riferiscono, come il presente decreto, a provvedimenti in materia di integrazione salariale a favore dei lavoratori delle aree del Mezzogiorno.

Si potrebbe quindi ritenere che l'emendamento voglia riferirsi alle aziende fallimentari del Sud; ho ascoltato invece l'illustrazione dell'emendamento ed ho sentito che i presentatori vogliono una cosa diversa, cioè intendono modificare la legge n. 675, quindi una legge che si applica in tutto il territorio e non soltanto nelle aree meridionali.

Si tratta dunque non di un emendamento al decreto-legge, ma al disegno di legge di conversione e lo rilevo affinché sia attentamente valutato dai colleghi e dagli stessi presentatori.

Nel merito, tenendo conto dell'interpretazione fornita dall'illustratore dell'emendamento, debbo osservare che si tratta di materia assolutamente nuova ed estranea al decreto-legge; quindi non esaminata dall'11ª Commissione, per conto della quale ho riferito. Se dovessi interpretare lo spirito delle de-

terminazioni adottate questa mattina dall'11ª Commissione, dovrei esprimere parere contrario per le ragioni che hanno portato ad escludere altre proposte di emendamenti al disegno di legge, come quella che ho ricordato nella relazione, relativa al tetto dello stipendio integrabile degli impiegati e dei tecnici dell'industria. Tuttavia, considerata la rilevanza sociale dell'emendamento proposto, il relatore si rimette alla volontà dell'Assemblea, non senza rilevare però innanzitutto che uguale rilevanza sociale riveste il problema discusso in Commissione del ricordato tetto degli impiegati e dei tecnici; problema accantonato, ritenendo che ci fosse un problema di copertura, che l'onorevole Ministro del lavoro ha detto poco fa non esistere. Quindi, probabilmente, questa mattina ci siamo sbagliati. In secondo luogo, rilevo che qui si tratta di una soluzione che non rientra affatto nella logica meridionalistica, in quanto riguarda il problema della garanzia del posto di lavoro e del salario generale, per tutto il territorio nazionale. A questo proposito non posso non far presente ai colleghi il personale avviso che la rigida difesa del posto di lavoro è sì necessaria al Sud, ma economicamente distorsiva se attuata in tutto il Paese e soprattutto nelle aree forti del nord Italia.

Detto questo, per scrupolo di coscienza, mi rimetto alla volontà dell'Assemblea.

**P R E S I D E N T E .** Invito il Governo ad esprimere il parere.

**S C O T T I ,** *ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Signor Presidente, vorrei brevemente dare alcuni chiarimenti preliminari. Innanzitutto ha ragione il relatore nel ritenere che questo è un emendamento al disegno di legge di conversione perchè il merito non ha niente a che vedere con quanto previsto dal contenuto del decreto-legge e potrebbe dare l'impressione, come è stato rilevato dal relatore nell'intervento precedente, che noi proponiamo una estensione di norme riguardanti il territorio meridionale ad aree diverse dal territorio meridionale.

Fatta questa prima precisazione per sgombrare il campo da un equivoco, abbastanza delicato, che potrebbe insorgere, vorrei in se-

condo luogo ribadire che qui non si tratta di un'innovazione radicale. Desidererei ricordare all'Assemblea che la legge n. 675 contiene, all'articolo 25, un comma — di cui non ho qui il testo e che cito a memoria — nel quale si prevede per i lavoratori di aziende dichiarate fallite la possibilità di essere inclusi nelle liste speciali di mobilità. Con questa norma noi poniamo solo una correzione che è essenziale per la gestione complessiva dei processi di mobilità, anche in base all'accordo tra imprenditori e sindacati intervenuto in questi giorni in tale materia, inserendo dopo il sesto comma dell'articolo 25 della legge numero 675 un nuovo comma nel quale si chiarisce — e vorrei precisarlo al senatore Donat Cattin — che l'efficacia del licenziamento è sospesa ai fini dell'intervento straordinario della cassa integrazione. La data non ha riferimento al fallimento, il quale può essere intervenuto anche in un periodo precedente e il curatore può aver continuato a mantenere in forza i lavoratori i quali, quindi, potrebbero essere in cassa integrazione. Vorrei che fosse avvertita la delicatezza della situazione, la quale può così sintetizzarsi: in base alla legge n. 675 si dichiara lo stato di crisi; durante lo stato di crisi di un'azienda, mentre si svolgono le procedure per una soluzione o di mobilità o di intervento di un nuovo imprenditore, può sopravvenire il fallimento; in tal caso il curatore può mantenere i lavoratori in attività come dipendenti o può licenziarli se gli oneri che comporta il mantenerli sono eccessivi. A quel punto noi ci troveremo di fronte ad una situazione molto delicata e complessa. Alcuni lavoratori di aziende dichiarate fallite, ma mantenuti in forza dal curatore, percepiscono la cassa integrazione, altri, che il curatore licenzia, perdono la cassa integrazione. Si tratta quindi, nella logica dell'attuale sistema, del quale auspicherei senz'altro un riordino complessivo, di procedere ad una modifica razionale, per cui, nel caso di fallimento industriale, indipendentemente dal fatto che il curatore abbia proceduto al formale licenziamento o non abbia proceduto nei tempi consentiti, cioè nei 24 mesi previsti dalla legge n. 675, sia possibile applicare la cassa integrazione, con una parità di posizione per tutti i lavoratori. Con questo mi

sembra di aver dato una risposta al primo interrogativo del senatore Donat-Cattin.

Il secondo interrogativo è questo: chi paga? Si è già stabilito con legge precedente che nel caso di cassa integrazione straordinaria per crisi aziendale il pagamento venga effettuato direttamente dall'INPS, proprio per le ragioni che derivano dalla illiquidità dell'imprenditore e quindi per la necessità che si proceda direttamente. Vorrei dire tra parentesi che questi casi non riguardano solo le aree settentrionali ma tutto il paese. Se i senatori lo ritengono, possiamo anche dare contezza delle imprese del Mezzogiorno che si trovano in questa difformità di situazioni, di un curatore cioè che ha licenziato e di un curatore che non lo ha fatto.

Vengo alle ultime due questioni. Per quanto riguarda la questione della data, io sono d'accordo di porre quella del 1° gennaio 1979. Non riesco a capire a che cosa riferiamo il 1° marzo. Il 1° gennaio ha più senso logico, è l'inizio di un anno solare e non una data presa a caso.

Vorrei, infine, presentare, signor Presidente, una proposta. Laddove si parla « della Cassa integrazione per crisi aziendale » vorrei che fosse appunto « dichiarata ai sensi dell'articolo 2 della presente legge »; per limitare cioè l'intervento della cassa integrazione alla crisi aziendale dichiarata, ai sensi della legge di ristrutturazione industriale, dal CIPE. E se facciamo il riferimento all'articolo 2, senatore Donat-Cattin, è evidente che si estende, per la lettera c), a tutti i settori e non solo a quelli per i quali sono previsti i programmi finalizzati o i programmi di settore specifici.

Con questi chiarimenti penso che si possano fugare le preoccupazioni avanzate ed esprimo parere favorevole all'emendamento proposto con il sub-emendamento indicato.

**PRESIDENTE.** Senatore Libertini, è d'accordo con la proposta del Ministro?

**LIBERTINI.** Sono d'accordo: modifico l'emendamento secondo le indicazioni del Ministro e recepisco, come già ho dichiarato, il subemendamento 1.0.1/2.

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.1, che, a seguito delle proposte di modifica accettate dai presentatori nel corso della discussione, risulta così formulato e deve considerarsi sottoscritto anche dai firmatari dei subemendamenti e che, se approvato, diventerà l'articolo 2 del disegno di legge:

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

Art. ...

« All'articolo 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, dopo il sesto comma è aggiunto il seguente:

“Con effetto dal 1° gennaio 1979, nel caso di fallimento di aziende industriali, oltre ad applicarsi le disposizioni di cui al comma precedente, ove siano intervenuti licenziamenti, l'efficacia degli stessi è sospesa e i rapporti di lavoro proseguono ai soli fini dell'intervento straordinario della Cassa integrazione per crisi aziendale, dichiarata ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, il cui trattamento può essere concesso per un periodo massimo di 24 mesi, e del conseguente disposto del precedente articolo 21, secondo comma” ».

1.0.1

**SCARDACCIONE.** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**SCARDACCIONE.** Volevo far notare all'Assemblea, cui si è rimesso il relatore, che in Commissione stamane si era deciso di non alterare il testo del decreto, e non c'erano emendamenti. Arriviamo in Aula e troviamo degli emendamenti che sconcertano alcuni di noi senatori, perchè intervengono su una legge che era stata già varata nel passato e che molti di noi hanno trovato ingiusta nei confronti del Mezzogiorno. Con una proposta di questo genere in Aula io non avvertivo — e consiglio i colleghi di riflettere un momento — la necessità di varare un articolo

di legge che interviene nei problemi dell'occupazione negli stabilimenti o nelle fabbriche che falliscono al Nord. In questa sede abbiamo avuto occasione di sostenere, quando varammo la legge sulla GEPI, che non c'è un problema di occupazione nel Nord, anzi, oggi c'è un problema di indisponibilità di manodopera se è vero, come è vero, che affluiscono anche operai di colore e operai dalla Polonia a lavorare nelle fabbriche, negli stabilimenti, nelle miniere del Piemonte e della Sardegna. Ebbene, ancora una volta noi, consentendo di mandare in cassa integrazione per 24 mesi operai di una fabbrica che non è più valida economicamente ma che possono trovare impiego altrove (perchè nell'industria del Nord c'è domanda) rischiamo di fermare ancora una volta quel tale processo di movimento degli operai che nel Nord possono trovare collocamento e di aumentare la domanda di forze di lavoro dal Sud verso il Nord così come sta succedendo anche negli ultimi mesi. Allora come possiamo fare questa riconversione industriale a favore del Sud se ogni volta che si chiude una fabbrica al Nord noi provvediamo a tamponare la situazione, ieri con i mezzi della GEPI, ancora prima con i fondi dell'IMI, adesso con questa norma che proprio non si giustifica in una legge come questa?

Ecco perchè invito i colleghi a riflettere, e a votare contro l'emendamento.

Z I C C A R D I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

Z I C C A R D I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, non dobbiamo considerare questo emendamento come « nordista »; questo è un emendamento nazionale perchè le fabbriche falliscono al Nord, ma falliscono, credo di più, nel Mezzogiorno d'Italia. Qui noi facciamo una operazione molto importante, cioè distacciamo il destino di certe imprese e di certe aziende dal destino dei lavoratori. Si avvia verso il fallimento una impresa, un'azienda, e automaticamente questo si riflette sui lavoratori. Manteniamo divise

le due cose e mettere in cassa integrazione questi lavoratori significa consentire poi effettivamente la politica della mobilità, che non può essere una politica che va dal licenziamento ad occupazioni diverse.

Ho preso la parola, signor Presidente, per sottolineare che questo è un emendamento, e quindi una norma legislativa, che riguarda tutta l'Italia. Senonchè, signor Ministro, ne approfitto per chiedere se con il suo subemendamento — io l'ho inteso così — estendiamo il diritto di andare in cassa integrazione ad imprese, per esempio, che stanno effettuando lavori pubblici, che si avviano verso il fallimento. Poichè ci sono questi casi, vorrei che, almeno come raccomandazione, tenessimo presente anche quest'altro aspetto del fenomeno. Detto questo, sottolineiamo che questo emendamento riguarda anche e direi soprattutto il Mezzogiorno.

M I T R O T T I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M I T R O T T I . Mi sia consentito, onorevoli colleghi, questo intervento che è il mio battesimo in quest'Aula e che, in quanto tale, mi spinge a fare ammenda delle mie carenze di esperienza, come sento di dover fare tributo doveroso verso gli altri del cumulo di esperienze pregresse.

Ma questo atto formale iniziale doveroso non mi esime da un tono direi critico dell'intervento specifico sul decreto in esame, un tono critico che avrei voluto evitare sia per una titubanza che mi si deve riconoscere in questo mio breve intervento, sia perchè c'era una remora nel contrapporre le mie argomentazioni a quelle di altri colleghi. Ma le evidenze che in questi giorni si stanno susseguendo con un ritmo forzoso, devo ritenere, hanno operato sollecitazioni tali che ho dovuto rompere gli indugi e chiedere autorizzazione estemporanea al nostro Presidente di poter effettuare questo intervento, peraltro non concordato.

L'estemporaneità, ripeto, di questo intervento mi viene da una sollecitazione che in questa sede si è ripetuta e che è analoga a

quella che tutti abbiamo avvertita nella discussione dell'altro provvedimento, quello sulle provvidenze per le attività musicali. Anche in quel provvedimento c'è stata la sortita dell'articolo aggiuntivo con il quale si è inserita in un orientamento predeterminato, decretato nella passata legislatura, la possibilità di offrire un coperchio a situazioni che magari erano sotto la cenere, a patate bollenti che bisognava comunque mettere al sicuro. Questa è la situazione che mi ha fatto tornare alla mente l'inclusione all'ultimo momento in Aula di una estensione delle provvidenze che il testo stesso del decreto assegna al Mezzogiorno, ad una problematica occupazionale del Nord.

**S C O T T I**, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Non c'è nessuna estensione, sono due materie totalmente diverse.

**M I T R O T T I**. Mi permetto di dire all'onorevole rappresentante del Governo che mi pareva di aver colto nell'aria e negli interventi dei colleghi del Partito comunista delle perplessità financo per quanto riguarda quest'estensione, questo coinvolgimento nelle provvidenze di realtà lavorative che al Mezzogiorno non c'erano. È questa un'osservazione di merito, ritengo, che proprio perchè si adagia su altre analoghe osservazioni che hanno investito pregressi provvedimenti trova una conferma per il senso, per la lettura che ne ho fatto. Se questa lettura non troverà conferma nei fatti e nell'applicazione del decreto ne farò pubblica ammenda; ma la realtà ed esperienze locali ormai di anni mi hanno insegnato che purtroppo questi provvedimenti assunti all'ultimo momento, realizzati in questa forma, che non hanno avuto possibilità di verifiche e dibattito opportuno e che peraltro sono raccolti come eredità da ascrivere ad altra fonte e ad altre legislature, nascondono quelle insidie che poi si traducono in elementi frenanti di una volontà diversa, auspicabile da parte di una nuova legislatura che si avvia appunto con il freno di provvedimenti siffatti.

Volevo solo evidenziare questo riservando qualche altra considerazione al momento del-

la dichiarazione di voto sul disegno di legge nel suo complesso.

**P R E S I D E N T E**. Metto ai voti l'emendamento 1.0.1. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo unico, che, se approvato, diventerà l'articolo 1 del disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

**M A N E N T E C O M U N A L E**. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**P R E S I D E N T E**. Ne ha facoltà.

**M A N E N T E C O M U N A L E**. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, la Commissione lavoro ha esaminato in sede referente il disegno di legge in esame ed ha ampiamente dibattuto il significato e l'indirizzo del decreto-legge da convertire in legge osservando in proposito che si compiva il solito rituale sulla necessità di provvedere con urgenza alla grave situazione occupazionale dipendente nella fattispecie dal completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori finanziati con fondi statali.

Ai lavoratori rimasti senza lavoro, con la legge 20 maggio 1975, n. 164, può essere concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale potendosi realizzare possibilità occupazionali derivanti da investimenti pubblici disposti nello stesso settore in base alla legge 2 maggio 1976, n. 183, che riguarda l'area di intervento nel Mezzogiorno, per la durata di 24 mesi.

Il decreto-legge proroga di altri nove mesi la prosecuzione dell'integrazione salariale, poichè si sono verificati ritardi negli appalti dei lavori pubblici programmati e finanziati, proroga che dovrebbe essere sufficien-

te ad esaurire le possibilità occupazionali e le richieste preesistenti.

Si è rilevato negli interventi dei colleghi dei vari Gruppi che il provvedimento riproduce e ricalca l'assistenza che ha generato anche il fenomeno dell'economia sommersa, della quale tanto si discute in questi anni di crisi economica, snaturando quello che avrebbe dovuto essere l'indirizzo della cassa integrazione, sorta per sopperire alle esigenze di ristrutturazione delle aziende e quindi con la certezza della ripresa produttiva.

La cassa integrazione speciale non solo ha distinto con diversità di trattamento disoccupato da disoccupato, ma ha generato anche una attesa che difficilmente potrà essere soddisfatta, in quanto, mancando gli investimenti, il disoccupato rimane tale e quello che lo è divenuto al termine del lavoro che aveva spesso non trova possibilità di utilizzo.

Il problema occupazionale del Mezzogiorno richiede ben altro intervento che quello della cassa integrazione speciale: esso rimane, come è stato ribadito sempre anche in questa Assemblea, il problema centrale dello sviluppo sociale del paese con la preoccupante crescita di pressione politica di fronte alle tante enunciazioni di principi non realizzati o scarsamente seguiti.

Anche la disparità di trattamento tra disoccupato ordinario e disoccupato straordinario delle liste speciali crea la guerra tra poveri generando il risentimento di chi non riesce a trovare occupazione, perchè se vi è una possibilità questa appartiene ad un disoccupato straordinario.

Il ritardo delle realizzazioni di opere nel Mezzogiorno ha assunto un carattere endemico, in quanto sembra strano, ma è vero che tutto ciò che si riferisce al miglioramento delle strutture, agli insediamenti produce ritardi che incidono profondamente nei programmi, nei tempi e nelle spese.

È stato rilevato di recente che il Mezzogiorno è pronto a ricevere gli insediamenti ma è stata anche invocata una procedura più rapida non tanto per consentire sollecite definizioni, quanto per spingere nell'ambiente già predisposto quegli investimenti che per essere maggiormente produt-

tivi nel Nord non richiamano gli imprenditori, i quali preferiscono non correre rischi nonostante gli incentivi predisposti.

Se si vuole affrontare il problema occorre stabilire senza mezzi termini che nel Sud vi è certezza di investimenti produttivi come nel Nord e che vi è possibilità di suscitare ulteriore espansione.

Fino a quando trattiamo il Mezzogiorno con provvedimenti tampone e assistenziali, non possiamo sperare di realizzare il salto di qualità che tutti auspicano a parole.

La programmazione che viene invocata ogni volta che si tratta di Mezzogiorno, rimane irrealizzata di fronte alle pressioni organizzate che tendono a salvaguardare le espansioni e le possibilità di occupazione che esistono e che si sovrappongono alle esigenze di una massa di lavoratori che per l'ambiente nel quale è cresciuta rimane collegata ai mestieri e alle attività che sono stati sempre propri di popolazioni povere.

Sono d'accordo sulle modifiche della cassa integrazione e sui suoi meccanismi, ma sono soprattutto d'accordo sul dovere che ha il Governo di non ricorrere a provvedimenti assistenziali che sono accettati per sopravvivere ma che sono di grande mortificazione per chi chiede solo il diritto a svolgere un'attività lavorativa.

Il Gruppo della democrazia cristiana annuncia il voto favorevole alla conversione in legge del decreto e lo fa rilevando la necessità di non disattendere ulteriormente le tante promesse che suscitano fiducia. (*Applausi dal centro*).

**MITROTTI.** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MITROTTI.** Vorrei fare qualche considerazione per esprimere la dichiarazione di voto del Movimento sociale italiano-Destra nazionale. Vorrei innanzitutto esternare una motivazione politica che sta alla base del nostro voto di rifiuto alla conversione di questo decreto-legge, una motivazione cioè di denuncia reiterata del sistema utilizzato dal Governo, un abusato ricorso a quella decretazione di urgenza che

non ci stancheremo mai di additare al ludi-  
brio della correttezza formale e sostanziale  
dell'attività legislativa.

A questo grido di denuncia — tale vorrei  
che fosse inteso dall'Assemblea — aggiun-  
giamo qualche altra considerazione. E le  
considerazioni questa volta hanno un'altra  
chiave di lettura...

**CROLLALANZA.** Onorevole Mi-  
nistro, c'è una dichiarazione di voto. Ascol-  
ti la dichiarazione di voto.

**SCOTTI,** *ministro del lavoro e della  
previdenza sociale.* Sto ascoltando. Se vo-  
le gliela ripeto.

**CROLLALANZA.** No! È mancan-  
za di riguardo verso un oratore che parla.

**MITROTTI.** Posso capire di dover  
pagare lo scotto, signor Ministro, di essere  
l'ultimo arrivato, ma le dico che certi at-  
teggiamenti dei rappresentanti del Governo  
non sono che tessere che compongono il mo-  
saico di una realtà di governo che si lascia  
criticare anche ai livelli ai quali mi assegno,  
e sono molto bassi, mi creda! E non vesto  
l'umiltà unicamente per una formalità di  
rito. Avverto i miei limiti, ma voglio dirle  
che entro i miei limiti è significativo anche  
il suo gesto.

Vorrei aggiungere con una sottolineatura  
in rosso, come è d'uso a certi livelli scolasti-  
ci e non in certe aule, che il ricorso siste-  
matico alla decretazione d'urgenza ha il si-  
gnificato di una rincorsa affannosa dietro  
ai problemi, dalla quale traspare quasi l'in-  
capacità di possederli, di reggerli, se non  
addirittura di sopravanzarli, come dovreb-  
be essere nei compiti istituzionali delle Au-  
le. Ebbene, questa è la sensazione che si av-  
verte e che poniamo in rilievo per dare si-  
gnificato e valore al rigetto di un metodo  
che, gridiamo, ripeto, in quest'Aula, quanti  
siedono su questi banchi debbono trovare  
il coraggio di mettere definitivamente da  
parte.

L'operatività legislativa delle Assemblee  
non può e non deve ridursi a formulazioni  
come quelle che stiamo assumendo che svuo-

tano di significato e di capacità l'interpre-  
tazione delle esigenze effettive, perchè, di  
fronte ad un decreto che ha già estrinsecato  
la sua efficacia — come per altri proble-  
mi già visti prima, magari parlando del ses-  
so degli angeli, quando si è fatta questio-  
ne di « dover dare » 33 miliardi o meno  
per l'avvio del risanamento delle imprese  
chimiche del Tirso, mentre vi era solo il  
problema di sapere quanti ne aveva presi  
una ditta e quanti un'altra —, di fronte a  
questa realtà che ci trova poveri di capaci-  
tà effettiva di incidenza nella realtà del pae-  
se, suonano male, stonano certi atteggiamenti  
di sufficienza verso chi avverte sulle pro-  
prie carni il peso di una realtà legislativa  
che ha come ripercussione reale, concreta,  
sofferta da parte dei lavoratori situazioni di  
lavoro appesantite al punto da diventare in-  
sopportabili.

Non è di certo la panacea per questi mali  
il ricorso indiscriminato alla cassa integra-  
zione che si vuole anche estendere per quei  
casi per i quali è arrivato l'« s.o.s. » da parte  
dei sindacati; perchè dobbiamo dire in que-  
st'Aula anche questo: certe aggiunte all'ul-  
timo momento in certi provvedimenti suo-  
nano tanto da ciambella di salvataggio da  
mandare in qualche zona in cui determina-  
ti atteggiamenti sindacali hanno fatto dan-  
ni irreparabili.

Contro tutto questo eleviamo la nostra  
dichiarazione di atteggiamento netto e con-  
trario e su questo chiediamo agli onorevo-  
li colleghi di riflettere perchè l'8ª legisla-  
tura è nata con il segno triste di queste prov-  
videnze d'obbligo che usurpano a ciascuno  
di noi una volontà più coraggiosa, sì, co-  
raggiosa: la volontà di non battere certe  
strade, abusate da una legislatura che or-  
mai non è più; questo avvio depaupera le  
nostre volontà, togliendoci spazio e tempo  
d'azione, ingombrando e requisendo spazi  
politici con interventi legislativi forzosi che  
non hanno la paternità della nostra volontà.  
Questo inizio triste deve mettere tutti noi  
nelle condizioni di riflettere, e deve tradursi  
in proponimento certo perchè non si ascriva  
mai a noi una volontà legislativa come quel-  
la che censuriamo.

C A Z Z A T O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A Z Z A T O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, credo che ci rendiamo tutti conto che ancora una volta il Parlamento italiano viene investito di un problema come quello della cassa integrazione speciale quale conseguenza, a nostro parere, derivante da notevoli ritardi e dall'assenza di una chiara volontà politica, anche da parte del Governo, tesa a rispondere con provvedimenti seri alle lotte dei lavoratori del Mezzogiorno per l'occupazione.

Mentre si afferma ripetutamente — è venuto fuori anche in quest'Aula — di voler superare la vecchia politica assistenziale, che da tempo nel Mezzogiorno è divenuta sistema, per imboccare la strada della produttività e del lavoro, mancano allo Stato le minime condizioni e le misure politiche necessarie. Anzi, quando il Parlamento ha tentato di dare alcune soluzioni a carattere sperimentale, come la legge 285 e successive modificazioni per l'avviamento e la qualificazione professionale dei giovani, il Governo, le sue contraddizioni, le strutture dello Stato, l'assenza di una volontà politica hanno determinato il fallimento degli obiettivi che tali provvedimenti si proponevano, per cui provvedimenti assistenziali come quello che ci viene sottoposto all'esame per l'approvazione sono il segno più eclatante di quanto ho testè affermato e confermano la necessità che il Governo — e per quanto ci riguarda come Gruppo comunista opereremo in tal senso — attui, nel quadro di una politica di sviluppo e di programmazione, scelte produttive per l'intervento dello Stato nei settori gravemente in crisi e capaci di dare una risposta in positivo alle esigenze di occupazione dei lavoratori in cassa integrazione, dei disoccupati, dei giovani e delle donne in cerca di prima occupazione, in particolare del Mezzogiorno.

Quando nella passata legislatura approvammo il decreto del 13 dicembre 1978, n. 795, convertito nella legge 9 febbraio 1979,

n. 36, a proposito della proroga della cassa integrazione straordinaria, per alcune aree del Mezzogiorno, pur nella consapevolezza che il provvedimento andava approvato, sottolineammo con forza, anche in quella circostanza, in Commissione e in Aula, che il perdurare di tale situazione consentiva al Governo di andare avanti con una politica di tamponamenti, senza affrontare seriamente i problemi della funzionalità dello Stato e delle sue strutture articolate ad ogni livello.

Nella sostanza volevamo dire allora e ribadiamo con forza ancora oggi che occorre superare in tutti i settori la politica dei cosiddetti residui passivi, dei ritardi che si determinano dalle decisioni di finanziamento agli appalti delle opere finanziate da parte dello Stato.

D'altra parte le stesse motivazioni addotte dal Governo per l'ulteriore proroga prevista dal provvedimento in esame ne sono una palese conferma. Infatti ci troviamo in presenza di opere finanziate fino al 31 dicembre 1978, ma la macchina burocratica, ad esempio, della Cassa per il Mezzogiorno impedisce ancora oggi di fatto di dare il via ai relativi appalti.

Il discorso non si può fermare a Taranto; esso investe tutta la Puglia, la Basilicata, la Campania e le altre regioni meridionali. Esso riguarda opere pubbliche, irrigazione, approvvigionamento di acqua per uso civile, agricolo e industriale.

Quindi il voto favorevole del Gruppo comunista al provvedimento vuole essere anche sollecitatore di un preciso impegno dei Gruppi politici e del Governo allo scopo di superare le formule di proroga delle casse integrazioni speciali per avviare a soluzione, nel quadro di un nuovo indirizzo politico, i problemi dell'occupazione nel Mezzogiorno con misure serie nei settori fondamentali oggi in crisi, con particolare riferimento all'agricoltura e all'industria; nel quadro di una programmazione pluriennale con scelte e volontà politiche che vadano in direzione delle attese, delle speranze dei lavoratori, ma che li vedano al tempo stesso come protagonisti diretti di una politica capace di far uscire, con il loro apporto, il



paese dalla crisi economica e sociale che lo investe. La condizione essenziale è appunto il loro apporto.

Pur con le considerazioni e gli elementi critici sollevati, il Gruppo comunista, quindi, conferma il suo voto favorevole al provvedimento che ci viene sottoposto, auspicando dalle forze politiche, dal Governo un serio impegno per rivedere, come è detto nell'ordine del giorno formulato dalla Commissione lavoro, tutto il complesso del meccanismo su cui si regge la cassa integrazione nel nostro paese, per evitare di determinare ulteriori scompensi non solo tra regione e regione, ma nell'ambito delle regioni e delle province; per eliminare anche scompensi tra lavoratori in cassa integrazione e disoccupati in attesa di occupazione. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra*).

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

**Autorizzazione alla relazione orale per i disegni di legge nn. 65 e 54**

**F A E D O .** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**F A E D O .** A nome della 7ª Commissione permanente, chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge recante: « Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 1979, n. 235, concernente la proroga degli incarichi annuali del personale docente e non docente e delle nomine degli esperti negli istituti tecnici e professionali. Disposizioni particolari per gli insegnanti di educazione tecnica nella scuola media » (65).

**P I N T O .** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**P I N T O .** A nome della 12ª Commissione permanente, chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge concernente: « Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 1979, n. 210, recante proroga della sospensione dell'obbligo della vaccinazione antivaaiolosa, prevista dall'articolo 1 della legge 7 giugno 1977, n. 323 » (54).

**P R E S I D E N T E .** Non facendosi osservazioni, le richieste avanzate dai senatori Faedo e Pinto si intendono accolte.

**Per lo svolgimento di interrogazione e per la risposta scritta ad altra interrogazione**

**F A B B R I .** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**F A B B R I .** Signor Presidente, brevemente in chiusura di seduta, secondo la prassi, per chiedere un intervento della Presidenza del Senato presso il Governo perchè il Ministro dell'agricoltura si renda disponibile a dare una urgente risposta ad una mia interrogazione, che reca il numero 3-00004, riguardante la grave crisi in atto nel settore lattiero-caseario, per fronteggiare la quale sono necessari interventi urgenti. La richiesta si armonizza con la decisione adottata nella Conferenza dei capigruppo l'11 corrente: proprio in conformità delle indicazioni dei capigruppo di demandare le risposte a interrogazioni urgenti in Commissione, ho chiesto che mi sia data risposta in Commissione. Ho voluto sollevare il problema in Aula, sia per ottenere una sollecitazione della Presidenza nei confronti del Governo, sia perchè, non essendo convocata la mia Commissione, non è possibile sollecitare che in questa sede la trattazione urgente del problema.

**P R E S I D E N T E .** Assicuro il senatore Fabbri che la Presidenza si farà parte diligente per richiamare l'attenzione del Ministro competente sulla sua richiesta.

S I G N O R I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S I G N O R I . Signor Presidente, prendo la parola per sollecitare la risposta, da parte del Ministro della sanità, all'interrogazione 4 - 00083 presentata dal collega Barsacchi e dal sottoscritto. Mi auguro che sia una risposta positiva; ne sottolineo l'urgenza dal momento che questa interrogazione affronta il problema della balneazione e ormai la stagione balneare è al culmine.

P R E S I D E N T E . Senatore Signori, la Presidenza si farà senz'altro parte diligente nel sollecitare la risposta dell'onorevole Ministro.

**Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati e di deferimento a Commissione permanente in sede referente**

P R E S I D E N T E . Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 90. — « Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1979, n. 149, recante proroga dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Proroga del termine per gli adempimenti relativi al codice fiscale previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modifiche » (140);

C. 223. — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1979, n. 243, concernente la proroga del termine per la presentazione da parte dei titolari delle pensioni erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale della dichiarazione dei redditi e del certificato modello 101, nonché del termine per la presentazione all'Istituto predetto delle denunce nominative dei lavoratori occupati nell'anno 1978 » (141).

Detti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro).

**Annunzio di presentazione di relazione**

P R E S I D E N T E . A nome della 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), il senatore Avellone ha presentato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 1979, n. 164, recante norme sul rilascio delle concessioni a finalità turistiche e ricreative sulle aree del demanio marittimo » (9).

**Inserimento nello schema dei lavori dei disegni di legge nn. 65, 54, 140, 141**

P R E S I D E N T E . La 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport) e la 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) hanno concluso nelle sedute odierne, rispettivamente, l'esame dei seguenti disegni di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 1979, n. 235, concernente la proroga degli incarichi annuali del personale docente e non docente e delle nomine degli esperti negli istituti tecnici e professionali. Disposizioni particolari per gli insegnanti di educazione tecnica nella scuola media » (65);

« Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 1979, n. 210, recante proroga della sospensione dell'obbligo della vaccinazione antivaaiolosa, prevista dall'articolo 1 della legge 7 giugno 1977, n. 323 » (54).

La Camera dei deputati ha trasmesso questo pomeriggio i disegni di legge:

C. 90. — « Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1979, n. 149, recante proroga dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Proroga del termine per gli adempimenti relativi al codice fiscale previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modifiche » (140);

C. 223. — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1979,

n. 243, concernente la proroga del termine per la presentazione da parte dei titolari delle pensioni erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale della dichiarazione dei redditi e del certificato modello 101, nonchè del termine per la presentazione all'Istituto predetto delle denunce nominative dei lavoratori occupati nell'anno 1978 » (141).

Il termine per la conversione in legge dei predetti provvedimenti trasmessi dall'altro ramo del Parlamento scade il 23 luglio 1979. La 6ª Commissione permanente li ha già iscritti al suo ordine del giorno per la seduta antimeridiana di domani giovedì 19 luglio 1979.

Ai sensi dell'articolo 54, sesto comma, del Regolamento, i quattro sopraelencati disegni di legge possono, pertanto, essere inseriti nello schema dei lavori della corrente settimana.

Se non vi sono osservazioni, così resta stabilito.

#### Annuncio di interpellanze

**PRESIDENTE.** Invito il senatore segretario a dare annuncio delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

**MITTENDORFER, segretario:**

**LIBERTINI, CALICE, GUERRINI.** — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere:

in base a quali determinazioni si sia giunti alla decisione di procedere a nuovi aumenti delle tariffe ferroviarie;

quali siano le intenzioni del Governo nei confronti di quel piano delle ferrovie che appare sempre più indispensabile e per il quale il Parlamento ha già dettato precise indicazioni;

se il Governo intenda procedere alla urgente ed indilazionabile riforma dell'Azienda delle ferrovie dello Stato;

se il Governo si renda conto che, in assenza di misure organiche ed incisive, l'Azienda delle ferrovie dello Stato corre verso il collasso finanziario e la paralisi, mentre manovre tariffarie rischiano di essere addirittura controproducenti.

(2 - 00014)

**CROLLALANZA, POZZO, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA, MARCHIO, MITROTTI, MONACO, PECORINO, PISANO, PISTOLESE, RASTRELLI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Facendo seguito ad altre interpellanze relative a gravi episodi che hanno documentato la omessa tutela, da parte delle autorità di pubblica sicurezza, della sicurezza, dell'incolumità e della libertà costituzionale dei cittadini, nonchè la violazione della loro uguaglianza di doveri e di diritti davanti alla legge dello Stato, gli interpellanti chiedono di conoscere:

a) quali misure intese a garantire l'ordine pubblico ed il rispetto della legge siano state prese, a Torino e nei grandi centri industriali dell'Italia settentrionale, per impedire, in questi giorni, il ripetersi di blocchi stradali, autostradali e ferroviari e per prevenire e stroncare episodi intollerabili e clamorosi di violenza alle persone ed alle cose da parte di gruppi di facinorosi postisi pretestuosamente alla testa di manifestazioni di protesta sindacale;

b) quali misure, nella fattispecie, siano state prese dagli organi di polizia di Torino per individuare ed arrestare in flagranza di reato i responsabili dei più gravi episodi di intimidazione terroristica ai danni di privati cittadini italiani e stranieri, verificatisi in numerose zone della città, e quali provvedimenti siano stati presi, in tale quadro, per isolare e per reprimere le iniziative violente poste in atto nella sfera della cosiddetta « autonomia », la quale ha, ancora una volta, potuto sperimentare, a danno della cittadinanza, gli effetti destabilizzanti sui pubblici poteri dell'azione di gruppi incontrollati di provocatori e di teppisti che si pongono in antitesi — perchè nulla hanno in comune — con i gravi problemi del lavoro e della produzione.

(2 - 00015)

**ARGIROFFI, TEDESCO TATÒ Giglia, BENEDETTI, MERZARIO, GROSSI, TROPEANO.** — *Ai Ministri della sanità e di grazia e giustizia.* — Di fronte alla dolorosa dimensione assunta dalle tossicomanie ed alla conseguente forte incidenza di tossicodipendenti nella popolazione carceraria;

dato il crescente numero di suicidi attuati in carcere da tossicomani, il più recente dei quali è quello del detenuto Angelo Pritempi, che si è tolto la vita nel carcere di « Regina Coeli », di Roma, in circostanze oscure ed atroci;

considerato che ciò impone di utilizzare pienamente le possibilità offerte dalle strutture sanitarie e le norme del nuovo diritto penitenziario affinché negli stabilimenti di prevenzione e di pena i tossicodipendenti trovino comprensione, sostegno e cura, gli interpellanti chiedono:

che sia reso noto il quadro statistico dei suicidi verificatisi all'interno delle carceri ed il numero dei tossicodipendenti reclusi, in particolare di coloro che si trovano in stato di custodia preventiva;

che siano resi noti i provvedimenti adottati negli istituti penitenziari per attuare le specifiche disposizioni contenute nella legge sulle sostanze stupefacenti e psicotrope, e, in particolare, che sia fornita al Parlamento l'esatta descrizione degli organici medici, paramedici ed ausiliari operanti all'interno degli istituti di segregazione, con l'indicazione dei tipi di servizio esistenti ed adottati per il soccorso e per l'organizzazione degli interventi di ricovero previsti in direzione delle crisi astinenziali e dei quadri di intossicazione emergenti nei detenuti tossicodipendenti, e ciò in particolare in riferimento alla notizia pubblicata dai giornali secondo la quale nel carcere di « Regina Coeli » il trattamento dei 200 tossicodipendenti colà reclusi è affidato ad un solo medico esperto del settore.

Si chiede inoltre:

che sia possibile per i parlamentari prendere visione delle cartelle cliniche dei tossicodipendenti reclusi, con le relazioni etiologiche e diagnostiche;

che si adottino immediate disposizioni per consentire l'ingresso del personale della Regione e degli appositi gruppi riconosciuti per specifiche funzioni sociali, sanitarie ed istituzionali, allo scopo di sorvegliare la condizione dei tossicodipendenti e dei loro problemi medici ed umani, e di organizzare adeguatamente i servizi sociali e sanitari di sostegno;

che siano impartite rigorose disposizioni alle direzioni degli istituti custodiali perchè sia garantita l'urgenza per le terapie disintossicanti e di pronto soccorso;

che venga adeguatamente orientato il personale operante nelle carceri, e in particolare gli operatori sociali e sanitari e gli educatori, sulle forme di intervento nei confronti dei tossicomani.

(2 - 00016)

### Annunzio di interrogazioni

**P R E S I D E N T E .** Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

**M I T T E R D O R F E R ,** segretario:

**CHIELLI.** — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Dal convegno interprovinciale tenutosi a Cecina (Livorno), in data 14 luglio 1979, sui problemi della bieticoltura è emerso che il contingente di produzione di zucchero assegnato per l'anno 1979 all'unico stabilimento presente nella zona consente l'utilizzazione al 50 per cento della potenzialità dello stabilimento « Sermide », provocando con ciò ripercussioni negative allo sviluppo della bieticoltura nella zona e condizioni gestionali antieconomiche.

Tale elemento costringe i coltivatori toscani a contenere la coltivazione della bietola in soli 7.300 ettari di superficie, addirittura al di sotto degli ettari di terreno coltivati negli anni 1970-71, che raggiunsero gli 8.800 ettari, nonostante che in questi ultimi anni i coltivatori abbiano compiuto notevoli sforzi finanziari e professionali per adeguare le proprie strutture produttive alle moderne tecniche di conduzione.

Tra i contadini e gli operai dipendenti dello stabilimento è maturato un notevole malcontento, alimentato dall'inspiegabile atteggiamento del Ministero, che continua a penalizzare lavoratori che, invece, nell'interesse della produttività agricola, dovrebbero essere incoraggiati.

Si chiede, pertanto, di conoscere:

se, nel contesto dell'attuale contingente nazionale di produzione bieticola assegnato

all'Italia dalla normativa CEE, è possibile aumentare l'assegnazione allo stabilimento « Sermide » di Cecina, e, in caso negativo, quali sono i reali motivi di impedimento;

quali iniziative sono state assunte e quali si ritiene di assumere per ottenere dalla CEE l'aumento del contingente nazionale di produzione saccarifera, da utilizzare nell'agricoltura del Centro-Sud, i cui coltivatori, aderendo alle sollecitazioni delle associazioni professionali, hanno lodevolmente affrontato sacrifici, rischi e difficoltà per ammodernare le proprie aziende agricole e renderle corrispondenti alle esigenze del mercato;

se non si ritiene necessario ed urgente definire ed attuare il piano bieticolo nazionale nel contesto delle iniziative realizzatrici del programmato piano agricolo-alimentare, più volte richiamato e dibattuto nelle Aule parlamentari.

(3 - 00053)

PANICO, FRAGASSI, ROMEO, CAZZATO, GUTTUSO, MIRAGLIA, ZICCARDI, CALICE. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per sapere se siano state definite dalla Cassa per il Mezzogiorno — per la relativa deliberazione — le opere, riguardanti gli interventi aggiuntivi previsti per il presente anno, degli schemi idrici concernenti il « progetto speciale 14 » e riguardanti:

- 1) l'invaso Monteparano;
- 2) il primo lotto dell'acquedotto Sinni con impianto di potabilizzazione;
- 3) l'impianto depurativo a servizio di Calimera e Melendugno;
- 4) l'impianto depurativo a servizio di Sava ed Avetrana;
- 5) l'integrazione dell'acquedotto per Oria;
- 6) la diga sul Carapelle ed i relativi adduttori;
- 7) l'adduttore promiscuo Locone-Bari;
- 8) la risorsa idrica per Santeramo e Matera.

Si fa presente che, per dette opere, è già stato previsto uno stanziamento per complessivi 64.200.000.000.

Gli interroganti chiedono di conoscere, nel caso di ritardo nella definizione delle suddette opere, quali provvedimenti il Ministro intenda prendere perchè detti interventi possano essere deliberati, accelerando l'iter delle procedure per addivenire rapidamente all'appalto.

(3 - 00054)

MIANA, BERTONE, POLLIDORO, MILANI Giorgio, BONAZZI, BOLLINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Ritenendo necessario procedere ad un riesame complessivo della congruenza dei sistemi di sicurezza degli impianti elettronucleari e dell'efficienza dei piani di emergenza per i lavoratori addetti a tali impianti e per la tutela della salute delle popolazioni, nonché per la salvaguardia dell'ambiente, gli interroganti chiedono di essere informati:

a) sulla natura esatta delle disfunzioni ed inconvenienti che si sono verificati durante le prime prove della centrale elettronucleare di Caorso, per quanto riguarda la sicurezza degli impianti, e nel corso di quelle relative al piano di sicurezza interna;

b) su quali misure ed iniziative si intendono prendere per garantire — in stretta collaborazione con gli Enti locali e le Regioni — una più pronta e completa informazione ai lavoratori ed alle popolazioni riguardo alla sicurezza interna ed esterna e ai relativi piani di emergenza;

c) su quali provvedimenti sono stati presi e/o si intendono prendere — in accordo con le organizzazioni sindacali dei lavoratori — per garantire livelli di preparazione professionale delle maestranze addette alla centrale adeguati alla pericolosità dell'impianto.

Inoltre, ritenendo che la centrale elettronucleare di Caorso non possa entrare in funzione se non dopo severi ed ulteriori accertamenti relativi alla sicurezza dell'impianto, come risulta anche da ripetute richieste delle Regioni, degli Enti locali, dei sindacati e di enti ed associazioni, si chiede di conoscere se sono già state avviate le procedure per l'urgente nomina di una commissione di qualificati esperti aventi compiti di valu-

tazione del grado di affidabilità dei mezzi e delle modalità con cui sono garantite la sicurezza delle centrali nucleari italiane e la protezione sanitaria ed ambientale dei lavoratori e delle popolazioni.

Infine, si chiede di sapere quali direttive sono state impartite all'Enel e quali programmi sono stati predisposti per il recupero e l'utilizzo del calore per gli usi civili, agricoli ed industriali.

(3 - 00055)

GRANELLI, MARTINAZZOLI, RIPAMONTI, MARCHETTI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere:

quali impegni ha assunto il Governo italiano nel corso della Conferenza di Ginevra e quali iniziative intende adottare per un tangibile contributo dell'Italia alla soluzione del drammatico problema dei profughi vietnamiti;

quali iniziative intende assumere il Governo nel campo delle relazioni bilaterali e multilaterali per favorire un assetto di pace e di rispetto del diritto all'autodeterminazione dei popoli nell'area del Sud-Est asiatico.

(3 - 00056)

GUERRINI, MONTALBANO, CORALLO. — *Ai Ministri degli affari esteri e della marina mercantile.* — Per sapere:

come si sono svolti i fatti che hanno portato alla cattura del « Diocleziano I », drammaticamente sequestrato al largo delle coste tunisine;

quali passi il Governo italiano ha compiuto, o intende compiere, per sbloccare l'attuale situazione, caratterizzata da una drammatica « guerra » con la nostra marina;

se corrispondono a verità le notizie di stampa circa l'uso di mezzi militari per il pattugliamento della zona e la protezione delle navi da pesca italiane, e in che cosa consisterebbe « la ferma presa di posizione del Capo di stato maggiore della Marina, ammiraglio Torrisi ».

Gli interroganti chiedono inoltre al Governo se non ritiene giunto il momento — in relazione al nuovo diritto del mare ed alla politica della pesca promossa dalla Comuni-

tà economica europea — di avviare con i Paesi mediterranei un rapporto nuovo, di cooperazione e di integrazione economica nel campo della pesca, che, superando gli arretrati, quanto precari, accordi di pesca, basati sui « permessi di pesca » e sugli « indennizzi finanziari », dia garanzie di durevolezza e di effettiva reciprocità tra la nostra tecnologia e la promozione dei Paesi terzi.

(3 - 00057)

*Interrogazioni  
con richiesta di risposta scritta*

ARGIROFFI, TEDESCO TATÒ Giglia. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza della decisione adottata dal consiglio d'istituto della scuola media « Enrico Mattei » di Gela, che ha decretato l'abolizione delle classi miste adducendo a motivo di tale arcaico provvedimento il caso di uno scolaro dodicenne che, imitando uno *sketch* televisivo, ha fatto il gesto di sfilarsi il vestito dinanzi alle compagne.

Gli interroganti ricordano che tale deliberazione è stata adottata da 8 consiglieri, tra i quali la stessa preside, contro 4 pronunciatisi in senso contrario, e, inoltre, in assenza di molti genitori alla riunione.

Tale episodio, che ha provocato sconcerto e turbamento tra familiari ed alunni, va addebitato all'evidente inadeguatezza culturale dell'organismo competente ed all'arcaica ispirazione sessuofobica che ha in esso agito al di fuori di ogni consapevolezza e di ogni moderna responsabilità psico-pedagogica.

Gli interroganti sottolineano ancora che l'inquietante episodio va collocato nel più vasto contesto delle inadempienze da addebitarsi ai Governi fin qui operanti nei confronti del problema di una corretta ed illuminata didattica sessuale, il cui peso formativo assume tanta maggiore importanza quanto più incide nel contesto d'arretratezza economico e sociale di una zona fra le più povere della Sicilia.

L'ottusa riaffermazione della separazione rigida dei ruoli maschili e femminili non

può in tal senso che contribuire al prolungamento di superstizioni e lacerazioni che vengono trascinate come vuoto di democrazia e limitazioni di fondamentali libertà in momenti essenziali della strutturazione psicologica ed umana del fanciullo. In tal senso risulta, a parere degli interroganti, scandaloso che nel plesso scolastico più disagiato di Gela non sia stato ancora adeguatamente sollevato il vero problema di civiltà colà esistente delle 14 aule, che dovranno nel prossimo anno scolastico ospitare 36 classi, a disposizione di famiglie, come quella cui appartiene il ragazzo incriminato, le quali abitano nel ghetto di Sant'Ippolito dove le fogne sono a cielo aperto ed i topi infestano le abitazioni.

Gli interroganti chiedono, pertanto, al Ministro quale intervento intenda adottare per sollecitare il consiglio d'istituto della scuola « Enrico Mattei » a revocare l'assurdo provvedimento che suona come nuova penosa testimonianza dell'arretratezza civile cui vaste fasce umane del Sud sono secolarmente condannate.

(4 - 00129)

**DAMAGIO.** — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità.* — Per sapere se sono a conoscenza degli ultimi episodi di inquinamento atmosferico causati dallo stabilimento petrolchimico di Gela.

Da notizie di stampa si apprende che, anche giorni addietro, una fuga di gas ha provocato panico tra i lavoratori dell'ANIC e del vicino settore dell'AGIP, i quali hanno dovuto, ancora una volta, abbandonare il posto di lavoro.

L'interrogante chiede, pertanto, di conoscere:

l'entità del pericolo cui sono sottoposti i lavoratori dell'ANIC, dell'AGIP e degli stabilimenti vicini e gli abitanti di Gela e della zona;

se sono stati avviati studi e ricerche per stabilire l'incidenza delle malattie broncopolmonari nella popolazione della zona e l'eventuale nesso di causalità con la presenza di sostanze inquinanti nell'atmosfera.

(4 - 00130)

**DAMAGIO.** — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere se gli impianti antifurto del Museo di Gela abbiano i requisiti per garantire l'assoluta sicurezza dei preziosi reperti archeologici custoditi.

In particolare, si chiede di conoscere se siano sicuri e funzionanti gli impianti relativi alla sezione numismatica che, tempo addietro, ebbe a subire un clamoroso furto di rarissimi esemplari di monete greche, romane e bizantine.

L'interrogante chiede, altresì, di conoscere il motivo per il quale tale sezione numismatica è di solito chiusa ai visitatori e quali provvedimenti si intendono adottare per fare in modo che i cittadini ed i turisti possano fruire di tali beni culturali.

(4 - 00131)

**CALARCO.** — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se gli sia noto che sulle linee ferroviarie centro-meridionali, da una settimana circa, sono rimasti bloccati centinaia e centinaia di vagoni da e per il Sud, con indicibile danno dell'agricoltura e dell'industria, e, altresì, quali interventi intenda attuare per far eliminare il grave blocco.

(4 - 00132)

**D'AMICO.** — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere i propositi che, oramai in via definitiva, si nutrono in merito alla prosecuzione dell'esercizio della ferrovia « sangritana » nell'imminente scadenza della concessione assentita alla « Società italiana ferrovie Adriatico-Appennino ».

Premesso:

che il problema è stato oggetto di ampio dibattito tra le forze politiche, sindacali ed amministrative della Regione Abruzzo dal momento in cui le condizioni di esercizio dell'infrastruttura si sono andate palesando sempre più precarie ed insoddisfacenti, attribuendosene la responsabilità, a torto o a ragione, alla società concessionaria;

che di fatto di essa ferrovia non è stata ancora definita la sorte, risultando peraltro viva ed appassionata — ed oggettivamente motivata — l'opposizione andatasi sviluppando a livello di amministrazioni locali

contro la proposta soppressione di parte della sua rete,

l'interrogante condividerebbe la richiesta, che da più parti si è andata sempre più chiaramente formulando — e della quale alla fine si è fatta portavoce la stessa Regione Abruzzo — dell'istituzione di una gestione governativa della ferrovia « sangritana », anche per le maggiori garanzie che potranno derivarne procedendosi al risanamento tecnico, prima che economico, dell'importante ed insostituibile infrastruttura, concepita e da utilizzare per favorire ed assicurare lo sviluppo dell'area da essa più direttamente servita, sottraendola all'isolamento con il suo collegamento al resto del Paese.

(4 - 00133)

**D'AMICO.** — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere le previsioni che attualmente possono ragionevolmente farsi in ordine ai lavori di arretramento e di raddoppio del tratto Ortona-Casalbordino della linea ferroviaria « Adriatica ».

Richiamate le polemiche sorte quando, compiuti gli stessi lavori fino ad Ortona, si saltò il tratto immediatamente successivo ritenendosi di utilizzare il finanziamento di 30 miliardi, al momento disponibile, per privilegiare, con motivazioni di carattere aziendale, i tratti Casalbordino-Porto di Vasto e Vasto-Termini;

ricordato che nel contempo, però, si assicurava l'inclusione del finanziamento occorrente per la realizzazione del raddoppio del tratto Ortona-Casalbordino nel piano pluriennale di sviluppo delle ferrovie, allora prossimo ad essere sottoposto all'esame del Parlamento;

attese le vicende di detto piano e le modifiche apportate ai programmi di intervento nel settore;

rilevato, non senza motivo di allarme, che dai verbali, conosciuti, degli incontri tra i rappresentanti della Regione Abruzzo e la Direzione generale delle Ferrovie dello Stato non risultano per nulla menzionati i lavori da eseguirsi nel ricordato tratto Ortona-Casalbordino, e ciò in contrasto con gli intendimenti espressi in atti ufficiali del Ministero,

l'interrogante, nell'augurarsi una risposta soddisfacente per le popolazioni interessate a detti lavori, non può non condividere le ragioni di fondo delle proteste del 1976, visto che, in particolare, dai lavori di arretramento del più volte sopra menzionato tratto di ferrovia — corrente, come è noto, per circa 15 chilometri immediatamente a ridosso della costa adriatica — deriveranno alla collettività benefici di carattere generale non trascurabili attraverso il recupero alla sua più naturale destinazione di un ingente patrimonio di aree balneari assolutamente pregevoli.

(4 - 00134)

**FLAMIGNI, MIANA.** — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per superare le gravi carenze dei servizi postali dell'Emilia-Romagna ed i conseguenti disagi tra gli utenti.

Gli interroganti fanno osservare che una delle cause principali dei disservizi postali deriva dall'insufficienza di personale, maldistribuito sul territorio nazionale anche per l'influenza di fattori clientelari e con assegnazioni privilegiate in zone, specie del Meridione, dove minori sono le esigenze dei servizi e la domanda dell'utenza.

Nella regione Emilia la carenza di personale è calcolata in oltre 2.000 unità, con prospettiva di aggravamento per effetto dei pensionamenti per raggiunto limite di età e per il collocamento a riposo dell'ultimo scaglione di personale che fruirà dei benefici della legge n. 336 sugli ex combattenti.

Per tali ragioni una parte del personale in servizio denuncia di non aver potuto godere delle ferie negli anni 1977-78 e per numerosi uffici esecutivi dell'Emilia-Romagna non si possono programmare nemmeno quelle del 1979.

L'Azienda, per far fronte a dette necessità, è ricorsa al reclutamento di personale precario in base alla legge 14 dicembre 1965, n. 1376 (art. 3), ma non avendo tale personale adeguati titoli di professionalità viene adibito a mansioni marginali, e perciò non viene risolto il problema dell'efficienza dei servizi che interessano l'intera collettività.



Gli interroganti chiedono, pertanto, di conoscere se il Ministro non ritenga di accogliere le proposte avanzate da tempo dalle organizzazioni sindacali dell'Emilia-Romagna, tese a ricercare soluzioni legate alla realtà ed alla necessità del territorio e di provvedere, altresì, al reclutamento del personale mediante concorsi regionali o interprovinciali, come previsto anche dal recente contratto di categoria.

(4 - 00135)

CALICE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso:

che con decreto ministeriale del 18 marzo 1977 è stato indetto un concorso interno per 62 posti di collocatore principale;

che le prove si sono concluse nel febbraio 1979;

che è urgente, specie nel Mezzogiorno, la questione della funzionalità degli Uffici di collocamento,

l'interrogante chiede di conoscere:

le ragioni, a tutt'oggi, della mancata trasmissione alla Corte dei conti della relativa graduatoria;

i tempi ministeriali di decretazione del nome dei vincitori.

(4 - 00136)

CALICE. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Premesso:

che fin dal 1950 l'Ente per l'irrigazione della Puglia e della Lucania ha chiesto la costruzione di una diga sulla fiumara di Atella (Potenza), le cui acque, pari ad una capacità complessiva di 53,6 milioni di metri cubi, servirebbero ad usi plurimi;

che sono state costruite le previste opere accessorie — come la variante alla strada statale n. 93, nel tratto interessante l'invaso, insieme alla casa di guardia — mentre si tergiversa intorno alla costruzione delle opere principali dell'invaso nonostante le previsioni e le sollecitazioni delle popolazioni, delle istituzioni e degli organi tecnici;

che sono state finanziate le opere incluse nel « progetto speciale 14 » escludendo la diga sulla fiumara di Atella e la diga sulla fiumarella di Venosa, che pure consentirebbe l'irrigazione di 1.000 ettari e la

valorizzazione effettiva — dopo tanto parlare — di aree demaniali di quest'ultimo comune,

l'interrogante chiede di conoscere:

gli apprezzamenti del Ministro circa la singolare vicenda fatta di sprechi, lungaggini e furbizie;

il modo in cui intende corrispondere ad aspettative — nella zona di Atella e di Venosa — di grande rilievo produttivo, già troppo a lungo e non sempre limpidamente disattese;

il peso che bisogna attribuire a reiterate affermazioni, anche di fonte governativa, circa la priorità del recupero produttivo specie delle aree interne meridionali, di cui fanno parte e la zona di Atella e quella di Venosa.

(4 - 00137)

CALICE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere le ragioni dei ritardi riscontrati nell'erogazione dei ratei dovuti e nel rilascio del libretto di pensione superstiti alla signora Ardesio Concetta, vedova Atzeni, residente a Bresso (Milano), in via Dante n. 47, accolta già dal 17 aprile 1978 dall'INPS di Milano, il quale ha rilasciato un provvisorio certificato di pensione n. 03381554/SO. Il numero del libretto di pensione del dante causa era 60064226-categoria 10.

(4 - 00138)

BRUGGER, MITTERDORFER, FONTANARI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere quali misure intenda prendere per far fronte alla grave crisi determinata nei diversi settori dell'economia e della vita sociale dalla carenza di prodotti petroliferi nella regione Trentino-Alto Adige.

In tale regione si fa sentire con particolare gravità ed in modo sempre più preoccupante la mancanza del gasolio e degli altri prodotti petroliferi.

Gli interroganti chiedono, inoltre, di sapere con quali criteri è stata fatta la ripartizione negli ultimi due mesi, dato che si ha fondata ragione di sostenere che vi è stata disparità di trattamento nella riparti-

zione stessa, e ciò è tanto più grave in quanto circa l'85 per cento del territorio della regione è sito ad oltre 1.000 metri di altitudine e, quindi, particolarmente esposto ai rigori climatici.

(4 - 00139)

PINNA. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Premesso che un ponte romano, con specifiche peculiarità, edificato con conci di trachite e di granito fra le due sponde del rio Massari-Flumineddu, alle falde del monte Grighine, in agro di Allai, si va definitivamente sfaldando per il trascorrere del tempo, ma anche per l'incuria in cui è stato lasciato;

accertato che sul cennato ponte correva, proseguendo per Fordongianus (l'antica *Forum Traiani*), la via romana che collegava le antiche città di *Usellus* e *Neapolis* e che, per il punto in cui è collocato e per la struttura originaria di insieme, esso rivela l'imponenza militare degli avamposti delle fortificazioni romane;

rilevato che il progetto architettonico del ponte ripete, nella volumetria e nelle sue linee essenziali, il ponte romano di Beja in Tunisia, il ponte Flaminio in Roma e quelli di Decimomannu, Alghero e Porto Torres, e che gli stessi spagnoli, durante la lunga dominazione sull'Isola, provvidero al suo restauro, come si può evincere da taluni graffiti presenti nei conci del ponte;

considerato, conseguentemente, che il ripristino delle arcate crollate (il cui materiale è ancora reperibile sul luogo), il rifacimento dei parapetti ed il rafforzamento della struttura restante appaiono opportuni e possibili atteso che i ponti di Fordongianus e di Busachi, in corrispondenza di un diverticolo sulla strada romana *Caralibus-Turrem*, nel tratto *Forum Traiani ad Media*, risultano transitabili,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti il Ministero abbia intenzione di assumere, d'intesa con la Regione sarda e la Soprintendenza ai monumenti, per esaminare e disporre il ripristino dell'importante monumento, rivelatosi una preziosa testimonianza architettonica di indubbio valore, dato che l'incuria o la disattenzione delle

autorità preposte o la stessa insufficienza di mezzi finanziari non appaiono pretesti sufficienti per il definitivo degradamento di una testimonianza della nostra storia.

(4 - 00140)

PINNA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quali accertamenti siano stati disposti in relazione al decesso del soldato Trs. Soru Igino, classe 1958, già in servizio presso il Centro difesa elettronica - 9º Battaglione CTU.ELT. « Rombo » di Anzio, avvenuto in data 5 gennaio 1978 nel policlinico « Umberto I » di Roma, ove era stato trasferito qualche minuto prima dall'ospedale militare « Celio ».

L'interrogante rileva l'estrema singolarità del caso, ove si ricordi che il giovane Soru avvertì i primi sintomi di malattia il 28 dicembre 1977 e fu ricoverato lo stesso giorno, o quello successivo, presso il citato ospedale « Celio ».

Ai familiari, che chiedevano a mezzo telefono notizie, i sanitari escludevano, in un primo tempo, l'avvenuto ricovero, dandone conferma solo il 29, dopo l'intervento dei carabinieri di Carbonia ai quali si erano rivolti gli angosciati genitori del ragazzo. In effetti, a questi ultimi erano state, di fatto, negate informazioni telefoniche sul decorso della malattia sino al giorno 31, data alla quale una suora del reparto dava assicurazioni tranquillizzanti circa il normale decorso della malattia (definita "dolori addominali") e della relativa terapia.

Nello stesso senso si sarebbe espresso il colonnello medico direttore dell'ospedale con un parente del militare, sconsigliando addirittura la presenza dei congiunti in quanto il paziente sarebbe stato dimesso di lì a qualche giorno.

Solo in data 3 gennaio agli sventurati genitori veniva recapitato, da un vigile urbano, un laconico telegramma con il quale li si informava che il « figlio Igino versa in gravi condizioni di vita ». Recatisi immediatamente a Roma, essi ne chiedevano l'urgente ricovero in una clinica specializzata, richiesta che veniva ostinatamente rifiutata sino a qualche minuto prima del decesso. Infatti il trasferimento del morente dal « Celio »

al policlinico « Umberto I » veniva effettuato alle ore 22,30 del giorno 5, tormento definitivo, quanto inutile, perchè alle 23 il Soru decedeva, tanto da ingenerare il sospetto che, quanto meno a fini statistici, l'ospedale militare avesse preferito registrare un decesso in meno.

Tenuto conto che del fatto si è ripetutamente interessata la stampa nazionale, e in particolare quella sarda, e che il Ministro è stato vivamente sollecitato dal padre del Soru Iginò a promuovere un'inchiesta medico-legale, con esposto pervenuto al Ministro stesso in data 26 gennaio 1978, l'interrogante chiede di conoscere se tali accertamenti siano stati disposti e quali risultati abbiano conseguito.

(4 - 00141)

**PINNA.** — *Al Ministro della sanità.* — Premesso che il recente aumento dei casi di epatite virale in Sardegna ha riproposto drammaticamente di fronte all'opinione pubblica un problema che già preoccupava da tempo intere popolazioni anche sul piano nazionale;

considerato che, nonostante le ripetute segnalazioni da parte dell'interrogante che riguardavano numerosi comuni delle province sarde (Cagliari, Oristano, Nuoro, Sassari), non sembra siano intervenuti elementi significativi da parte del Ministero atti a tranquillizzare in qualche modo l'opinione pubblica;

constatata la sempre crescente diffusione dell'infezione, che occupa ormai, dopo il morbillo, il secondo posto con una media di 41.000 casi annuali nell'ultimo triennio (vale a dire che, ogni anno, su 100.000 abitanti 80 si ammalano di epatite virale);

accertato che l'epatite è una malattia pericolosissima, che danneggia gravemente il fegato, difficilmente curabile, ed è talvolta mortale, tanto che in Sardegna si nota l'insorgere del « virus epatico » o « MS », il quale, come è noto, può presentarsi in due forme, la prima denominata « A » o « MS-1 », la seconda « B » o « MS-2 »;

rilevato che in Sardegna, anche in considerazione delle precarie condizioni igienico-sanitarie, si manifestano entrambi i casi,

le cui conseguenze, come le cronache giornalistiche informano, sono talvolta letali,

l'interrogante chiede che si addivenga ad un incontro triangolare Ministero-Regione-Comuni, coadiuvati da personale di alta specializzazione sanitaria, per un esame attento della situazione in Sardegna sotto il profilo del propagarsi della malattia, al fine di studiare, conseguentemente, tutte le misure idonee a combattere in forme efficaci l'insorgere del male, dotando in pari tempo, prima che possano verificarsi altri eventi, il corpo sanitario dei necessari strumenti di intervento, sia nella fase preventiva, sia durante lo stesso insorgere della malattia.

L'interrogante chiede, inoltre, di conoscere quali provvedimenti il Ministero abbia in animo di assumere al riguardo.

(4 - 00142)

#### **Ordine del giorno per le sedute di giovedì 19 luglio 1979**

**P R E S I D E N T E .** Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 19 luglio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 1979, n. 236, concernente disposizioni particolari per assicurare lo svolgimento di scrutini ed esami (66).

2. Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 1979, n. 235, concernente la proroga degli incarichi annuali del personale docente e non docente e delle nomine degli esperti negli istituti tecnici e professionali. Disposizioni particolari per gli insegnanti di educazione tecnica nella scuola media (65) (*Relazione orale*).

3. Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 1979, n. 210, recante proroga della sospensione dell'obbligo della vaccinazione antivaiolesca, prevista dall'articolo 1 della legge 7 giugno 1977, n. 323 (54) (*Relazione orale*).

4. Conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 1979, n. 164, recante norme sul rilascio delle concessioni a finalità turistiche e ricreative sulle aree del demanio marittimo (9).

5. Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1979, n. 149, recante proroga dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Proroga del termine per gli adempimenti relativi al codice fiscale previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modifiche (140) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

6. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1979,

n. 243, concernente la proroga del termine per la presentazione da parte dei titolari delle pensioni erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale della dichiarazione dei redditi e del certificato modello 101, nonché del termine per la presentazione all'Istituto predetto delle denunce nominative dei lavoratori occupati nell'anno 1978 (141) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 21,35).

Dott. PAOLO NALDINI

Consigliere preposto alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari